BOLLETTINO UFFICIALE

n. 47
DEL 19 NOVEMBRE 2014

Anno LI n. 47

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

14_47_1_LRE_21

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21
Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario, nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.

Art. 2 finalità

1. La Regione nel realizzare gli interventi previsti dalla presente legge persegue le seguenti finalità:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con prioritaria attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
b) concorrere alla diffusione degli studi di istruzione superiore e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, potenziando e diversificando la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio universitario anche rivolti alla generalità degli studenti;
c) promuovere e valorizzare il merito degli studenti;
d) contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attività universitaria;
e) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;
f) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca.

Art. 3 principi

1. L'intervento regionale si uniforma ai seguenti principi:
a) accesso ai benefici di natura economica e ai servizi rivolti a tutti gli studenti;
b) libertà di scelta nella fruizione degli interventi;
c) condizioni di parità di trattamento delle studentesse e degli studenti, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza, dai corsi di studio, dalla collocazione centrale o decentrata delle varie sedi;
d) partecipazione dei fruitori al costo degli interventi e gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi attribuibili, in seguito a concorso, agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
e) miglioramento continuo della qualità degli interventi offerti anche attraverso le attività di monitoraggio e di verifica costante degli stessi;
f) potenziamento dei servizi a beneficio degli studenti con disabilità;
g) integrazione con il mondo del lavoro volta anche a favorire la realizzazione di esperienze lavorative in collaborazione con il sistema universitario;
h) facilitazione della condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
i) promozione dell'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca;
j) promozione della mobilità territoriale degli studenti da e verso le sedi universitarie regionali;
k) promozione di strategie d'intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale, al fine di ampliare e migliorare gli interventi in favore degli studenti, attraverso intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l) promozione di attività di supporto al sistema universitario per la compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale).

Art. 4 destinatari degli interventi

1. Ferma restando la disciplina nazionale di individuazione dei destinatari dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, hanno diritto di usufruire degli interventi di cui all'articolo 22 gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.
2. Possono usufruire degli interventi di cui all'articolo 22 non finanziati da risorse statali:
a) i neolaureati presso gli istituti di cui al comma 1 inseriti in progetti di ricerca, di mobilità internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea;
b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;
c) i ricercatori e i professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale;
3. Gli interventi di cui all'articolo 22 sono erogati prioritariamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
4. L'estensione degli interventi previsti all'articolo 22 ai soggetti di cui al comma 2 è disposta dall'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) di cui all'articolo 11, secondo i principi e le finalità previsti nella presente legge e di quanto previsto nel capo IV, nonché nel rispetto degli indirizzi fissati nel programma triennale degli interventi di cui all'articolo 9 e nei limiti delle disponibilità finanziarie.
5. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici rientranti nelle categorie di soggetti di cui ai commi 1 e 2 usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al capo IV secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 soggetti attuatori

1. La Regione svolge funzioni di programmazione e valutazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario. In particolare:
a) approva le linee guida di cui all'articolo 8 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;
b) provvede alla valutazione dei risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi secondo le modalità di cui all'articolo 10;
c) provvede all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 nei confronti dell'ARDISS;
d) provvede alla gestione degli interventi edilizi finalizzati ai servizi per l'accoglienza di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);
e) definisce i criteri di accreditamento dell'offerta abitativa per l'accesso alle contribuzioni regionali, secondo le modalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 16/2012.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione si avvale dell'ARDISS.
3. L'ARDISS svolge le proprie attività direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti negli ambiti previsti dalla presente legge, secondo il principio della sussidiarietà.

CAPO II - ORGANISMI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE

Art. 6 Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori

1. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, già istituita con l'articolo 41 della legge regionale 16/2012, è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composta da:
a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;
c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;
d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;
e) due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);
f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c);

h) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, o loro delegati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, una rappresentanza dei gestori delle strutture convittuali regionali e i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.
3. Il Direttore dell'ARDISS e il Direttore centrale competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato partecipano alle riunioni della Conferenza con funzioni consultive.
4. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.
5. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura ed è ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.
6. Ai fini del rinnovo dei rappresentanti degli studenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 9.

Art. 7 competenze e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori

1. La Conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale. In particolare:
a) predispone la proposta di linee guida di cui all'articolo 8;
b) favorisce la ricerca e l'attuazione di sinergie operative dirette a perseguire la qualificazione dei servizi e l'economicità della gestione;
c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDISS e quelli di competenza del sistema universitario regionale;
d) verifica lo stato di attuazione delle linee guida e del programma triennale degli interventi di cui agli articoli 8 e 9.
2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, la quale assicura l'attività di supporto.
5. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.

Art. 8 linee guida

1. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente, le linee guida per l'attuazione, da parte dell'ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
2. Le linee guida stabiliscono per gli interventi di cui all'articolo 22, tra l'altro:
a) gli indirizzi per l'offerta e gli standard minimi di qualità dei servizi medesimi;
b) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDISS dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
c) gli indirizzi per la determinazione delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1;
d) i criteri di partecipazione al costo dei servizi per gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
e) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
f) le eventuali quote d'interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e per le mobilità internazionali;
g) gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti.
3. Le linee guida stabiliscono inoltre:
a) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDISS dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
b) l'indirizzo per il sostegno dell'offerta abitativa regionale, tenuto conto prioritariamente dell'offerta abitativa dell'ARDISS;
c) gli indirizzi per la predisposizione da parte dell'ARDISS della Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
d) gli indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).
4. Le linee guida hanno validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e possono essere aggiornate.
5. Con il medesimo atto la Giunta regionale provvede all'aggiornamento della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore).

Art. 9 programma triennale degli interventi

1. Il Direttore generale dell'ARDISS di cui all'articolo 15 predispone, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 8 e d'intesa con il Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, lo schema del programma triennale degli interventi, di seguito denominato programma.
2. Il programma definisce gli obiettivi generali, le priorità, i risultati attesi, le azioni e gli strumenti necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma stabilisce, in particolare:
a) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico, anche a livello territoriale;
b) i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito per gli interventi attribuibili per concorso;
c) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
d) i criteri e i parametri per la determinazione degli eventuali requisiti di reddito e merito per l'accesso e la fruizione dei servizi rivolti alla generalità degli studenti;
e) la programmazione triennale dei lavori pubblici dell'ARDISS;
f) la quota di partecipazione al costo dei servizi offerti dall'ARDISS ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d).
3. Il programma è approvato dalla Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.

Art. 10 clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti con riguardo al perseguimento e al conseguimento delle finalità previste all'articolo 2. A tal fine la Giunta regionale presenta:
a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione che dà conto dello stato degli adempimenti e illustra i contenuti delle linee guida previste all'articolo 8 e del programma di cui all'articolo 9, rilevando le eventuali criticità emerse;
b) entro sei mesi dalla chiusura di ciascun triennio, un rapporto di valutazione che, sulla base di apposita relazione di rendicontazione da parte dell'ARDISS sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento, documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma, dando conto:
1) dei dati reperiti con l'eventuale supporto del sistema universitario relativi alla popolazione studentesca universitaria della regione rispetto alla popolazione potenziale, ivi comprese informazioni relative al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi, posti a confronto con i corrispondenti valori degli anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge;
2) dello stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e della misura del soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui al capo IV, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilità, dandone evidenza per le diverse sedi, centrali o decentrate;
3) dei costi sostenuti e della percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS, ivi compresa l'eventuale quota di partecipazione prevista per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
4) delle modalità di partecipazione del Comitato degli studenti al programma triennale e alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, nonché della misura del recepimento delle proposte formulate al Direttore generale e degli esiti della verifica sulla qualità dei servizi, con rilevazione del livello di soddisfazione percepito dall'utenza mediante questionario reso disponibile in apposita sezione della menzionata Carta dei servizi.
2. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di adozione e aggiornamento delle linee guida e del programma triennale.
3. Le informative giuntali previste al comma 1 e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

CAPO III - AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI (ARDISS)
SEZIONE I - DISCIPLINA DELL'ARDISS E FUNZIONI DELLA REGIONE NEI CONFRONTI DELL'ARDISS

Art. 11 Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori

1. Al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge provvede l'ARDISS, istituita con l'articolo 27 della legge regionale 16/2012, ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
2. L'ARDISS ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata

con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.
3. Spetta all'ARDISS:
a) predisporre lo schema del programma secondo le modalità di cui all'articolo 9;
b) attuare gli interventi medesimi;
c) gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) e il personale assegnato.
4. L'ARDISS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio universitario, nonché attività funzionali alla compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.
5. L'ARDISS si riferisce al sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).

Art. 12 funzioni della Regione nei confronti dell'ARDISS

1. La Regione esercita, nei confronti dell'ARDISS, le seguenti funzioni:
a) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
b) nomina gli organi;
c) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica;
d) approva con apposita deliberazione giuntale i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDISS;
e) esercita le attività di vigilanza e di controllo;
f) stabilisce con apposita deliberazione giuntale le eventuali sedi operative decentrate;
g) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

Art. 13 controllo e vigilanza

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti adottati dall'ARDISS:
a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni;
c) gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili e immobili;
d) gli atti di particolare rilievo per i quali il Direttore generale lo richieda espressamente.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 5, alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 5 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.
6. Il Direttore generale dell'ARDISS adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
7. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARDISS.

SEZIONE II - ORGANI DELL'ARDISS

Art. 14 organi

1. Sono organi dell'ARDISS:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato degli studenti;
c) il Revisore unico dei conti.

Art. 15 Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio universitario.
2. Il Direttore generale è scelto tra soggetti aventi i requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale per l'incarico di Direttore centrale. All'atto della nomina del Direttore generale, la Giunta regionale individua altresì tra i dirigenti in forza all'Amministrazione regionale il sostituto in caso di assenza, impedimento

e vacanza.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti del contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i contratti dei Direttori centrali.
4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di grave violazione di legge, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può provvedere alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
6. Il soggetto cui sia conferito l'incarico di Direttore generale non può rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.
7. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARDISS ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
8. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) predispone lo schema del programma di cui all'articolo 9;
b) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;
c) redige e approva il bilancio sociale dell'ARDISS;
d) adotta la Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
e) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDISS;
f) approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;
g) ha la rappresentanza in giudizio dell'ARDISS con facoltà di conciliare e transigere;
h) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ARDISS, provvedendo in tale ambito all'acquisto e all'alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;
i) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
j) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
k) esamina le proposte formulate dal Comitato degli studenti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d);
l) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.

Art. 16 Comitato degli studenti

1. Il Comitato degli studenti è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composto da:
a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
b) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima.
2. Spetta al Comitato degli studenti:
a) esprimere l'intesa sul programma di cui all'articolo 9 e sulla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
b) esprimere parere sul bilancio sociale di cui all'articolo 15, comma 8, lettera c), e sui regolamenti di cui all'articolo 15, comma 8, lettera e);
c) collaborare con il Direttore generale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro eventualmente distinti per sedi territoriali, alla predisposizione degli atti relativi alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, ai bandi di concorso per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 15, comma 8, lettera f), nonché alla gestione delle strutture abitative e degli interventi destinati agli studenti universitari;
d) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l'efficacia e a innovare le modalità di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;
e) verificare la qualità dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di cui all'articolo 8 e dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
f) individuare tra i componenti del Comitato stesso i rappresentanti in seno alla Conferenza regionale

per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e), f) e g).
3. L'istituzione di gruppi di lavoro di cui al comma 2, lettera c), è obbligatoria per la trattazione di argomenti in materia edilizia per le case dello studente e di servizi di ristorazione.
4. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi di cui all'articolo 36 sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.
5. Il Comitato degli studenti ha sede presso l'ARDISS, la quale assicura l'attività di supporto.
6. Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui al comma 9.
7. La partecipazione al Comitato degli studenti è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell'ARDISS.
8. Il Comitato degli studenti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
9. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione sono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.

Art. 17 Revisore unico dei conti

1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
3. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; il Revisore supplente è designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
8. Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore supplente:
a) il personale in servizio presso l'ARDISS;
b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'ARDISS;
c) i consulenti e collaboratori dell'ARDISS;
d) i Consiglieri e gli Assessori regionali.
9. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.
10. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.
11. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'ARDISS; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.

SEZIONE III - GESTIONE DELL'ARDISS

Art. 18 personale

1. Il personale dell'ARDISS appartiene al ruolo unico regionale.
2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'ARDISS può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.

Art. 19 patrimonio e contabilità

1. Il patrimonio dell'ARDISS è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti

istituzionali.
2. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'ARDISS si applica la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

Art. 20 dotazione finanziaria

1. Per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite l'ARDISS si avvale di:
a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;
b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;
e) fondi trasferiti dallo Stato alla Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;
f) fondi provenienti dall'Unione europea;
g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali;
h) qualunque altro introito correlato allo svolgimento delle proprie attività.

Art. 21 acquisizione di beni e servizi

1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e per l'attività dell'ARDISS può avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti stipulati dall'Amministrazione regionale.

CAPO IV - INTERVENTI E TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 22 tipologie di intervento

1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:
a) benefici di natura economica, articolati in:
 1) borse di studio;
 2) prestiti;
 3) contributi;
b) servizi per l'accoglienza, articolati in:
 1) servizi abitativi;
 2) servizi di ristorazione;
 3) servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza;
 4) servizi di orientamento;
 5) servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi;
 6) servizi di trasporto;
 7) servizi a favore dei soggetti con disabilità;
 8) servizi di assistenza sanitaria;
c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario.
2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione realizza inoltre interventi di edilizia secondo le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 16/2012.

Art. 23 borse di studio

1. La borsa di studio è un beneficio in denaro e servizi reso per la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), nel rispetto dei LEP di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 68/2012.
2. La borsa di studio è attribuita mediante concorso rivolto agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi.
3. Il bando di concorso è pubblicato annualmente e indica i requisiti di merito e di reddito necessari per l'ottenimento del beneficio nell'anno accademico di riferimento come stabiliti dal programma ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b).

Art. 24 cumulo con altre borse di studio

1. La borsa di studio, fatti salvi eventuali vincoli stabiliti da leggi nazionali in materia, è cumulabile con altre borse di studio fino al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'articolo 8. Resta ferma la facoltà di opzione tra le borse di studio da parte degli interessati.
2. Il limite di cui al comma 1 non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.

Art. 25 prestiti

1. I prestiti sono benefici in denaro concessi per il finanziamento degli studi e per favorire la mobilità internazionale previa costituzione di un apposito fondo di rotazione nel bilancio dell'ARDISS.

2. I prestiti sono prioritariamente concessi mediante concorso agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui all'articolo 4, comma 2.

3. I prestiti sono concessi sulla base dei requisiti di reddito e di merito stabiliti dal programma triennale degli interventi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b).

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi l'ARDISS può stipulare apposite convenzioni con istituti di credito.

Art. 26 contributi

1. I contributi sono benefici in denaro che si sostanziano in:

a) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, residenti fuori sede e non beneficiari di servizi abitativi, con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti;

b) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico come definito dalle linee guida di cui all'articolo 8 o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dal presente capo, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d); l'importo dei sussidi non è superiore al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e);

c) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione; ai fini della graduatoria è data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità, agli studenti con redditi più bassi;

d) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale; ai fini della graduatoria viene data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità, agli studenti con redditi più bassi;

e) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con disabilità per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);

f) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), sono concessi mediante concorso sulla base dei requisiti di merito e di reddito stabiliti dal programma ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b).

3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), e) e f), sono concessi su valutazione dell'ARDISS sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8.

Art. 27 servizi abitativi

1. L'Amministrazione regionale riconosce il servizio abitativo per lo studente quale servizio di interesse economico generale, che è costituito dall'offerta di strutture messe a disposizione per garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, degli enti di ricerca e degli enti economici con sede legale in Friuli Venezia Giulia e per favorire la mobilità e lo scambio internazionale per la finalità specifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'ARDISS può stipulare convenzioni con i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012 e attivare forme di sostegno dirette o indirette a favore dei soggetti di cui al comma 3, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

3. Il servizio abitativo è gestito tramite concorso, prioritariamente destinato agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, sulla base dei requisiti stabiliti dal programma ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b); il servizio può essere esteso a tutti i destinatari di cui all'articolo 4 con obbligo di partecipazione alla copertura del costo.

4. Nel programma di cui all'articolo 9 è stabilita annualmente la riserva della quota di posti disponibili al fine di soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti a livello nazionale e internazionale, di favorire l'iscrizione a corsi universitari ritenuti strategici da parte del sistema universitario della Regione, di garantire il permanente e migliore utilizzo delle strutture abitative e di rispondere ad altre esigenze individuate dal soggetto gestore.

5. L'ARDISS, mediante la stipula di convenzioni, può consentire alle Università, agli enti locali, nonché agli enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.

6. L'ARDISS può istituire, dandone informazione al pubblico, servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni a favore di tutti i destinatari di cui all'articolo 4, anche in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini, della proprietà e degli operatori professionali del settore, nel

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.

7. Le misure di sostegno dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012 per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 360 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, nei limiti e alle condizioni ivi previsti, come specificati nel regolamento di cui all'articolo 25 della citata legge regionale o nelle convenzioni di cui all'articolo 38, comma 9.

Art. 28 servizi di ristorazione

1. Il servizio di ristorazione è organizzato in funzione delle esigenze e degli orari delle attività di studio e di ricerca al fine di garantire una gamma diversificata di tipologie di ristorazione e la diffusione dell'offerta rispetto alle sedi universitarie per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Il servizio di cui al comma 1 può essere rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 4, con obbligo di partecipazione al costo e con particolari agevolazioni per gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, carenti o privi di mezzi sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8. In via residuale, l'ARDISS può autorizzare l'utilizzo delle mense anche da parte di utenti diversi da quelli individuati all'articolo 4, secondo una tariffa che garantisca la copertura dei costi.

3. Al fine di garantire l'economicità della gestione l'ARDISS stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio e di partecipazione degli utenti al costo del medesimo.

4. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante appalto o convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.

Art. 29 servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza

1. Il servizio per la mobilità internazionale e l'accoglienza offre agli studenti e ai ricercatori stranieri le informazioni e i servizi necessari all'ingresso e alla permanenza nel territorio regionale al fine di favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi, per la finalità specifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

2. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante convenzioni con il soggetto coordinatore dei Centri di ricerca di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 30 servizi di orientamento

1. I servizi di orientamento, nell'ambito delle finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e f), sono resi per facilitare all'utente la conoscenza del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, per sostenere i suoi processi decisionali e le sue esperienze di cambiamento e per sviluppare proprie capacità di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo.

2. I servizi sono posti in essere dall'ARDISS in collaborazione con le strutture di orientamento dell'Amministrazione regionale e in collaborazione con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e altre istituzioni pubbliche e private che operano in materia di orientamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4.

Art. 31 servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi

1. I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono resi per sostenere lo sviluppo delle attività poste in essere in questi settori, comprese quelle promosse o realizzate dagli studenti per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. I servizi di cui al comma 1 prevedono:

a) la stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con i soggetti presenti sul territorio che erogano servizi culturali, di aggregazione, sportivi, al fine di consentire l'accesso degli studenti alle iniziative da essi programmate a prezzi agevolati;

b) la promozione dell'organizzazione di attività sportive sia nell'ambito universitario, sia in collaborazione con le associazioni sportive universitarie e le federazioni sportive;

c) la promozione di forme di turismo culturale per gli studenti tramite l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionali ed estere;

d) la promozione dell'associazionismo universitario in genere, compresi i neolaureati, nel rispetto della

presente legge e della normativa vigente.
3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4.

Art. 32 servizi di trasporto

1. I servizi di trasporto prevedono l'abbattimento delle spese sostenute per la fruizione dei servizi di trasporto ovvero l'offerta di tariffe preferenziali e agevolate anche a seguito di apposite convenzioni stipulate con i servizi di pubblico trasporto o in concessione per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. I servizi di cui al presente articolo possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4, con particolari agevolazioni per gli studenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, carenti o privi di mezzi, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 9, comma 2, lettera d), e degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8.

Art. 33 servizi a favore delle persone con disabilità

1. I servizi a favore dei destinatari di cui all'articolo 4 con disabilità perseguono le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e prevedono:
a) servizi di sostegno e di assistenza, sia individuali sia collettivi, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario.

Art. 34 servizi di assistenza sanitaria

1. I servizi di assistenza sanitaria sono resi in collaborazione con le Aziende territoriali del servizio sanitario regionale al fine di garantire l'accesso a tale tipo di assistenza agli studenti fuori sede per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 35 attività a tempo parziale e tirocini

1. L'ARDISS disciplina, con apposito regolamento, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 68/2012, sentito il Comitato degli studenti, le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal soggetto stesso, con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilità amministrativa.
2. Le collaborazioni sono assegnate sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e di condizione economica agli studenti delle università, degli istituti superiori di grado universitario e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale regionali, nonché ai neolaureati presso le stesse fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea.
3. L'ARDISS può essere soggetto ospitante di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in conformità con quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali.

Art. 36 Carta dei servizi

1. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), e d'intesa con il Comitato degli studenti, l'ARDISS adotta la Carta dei servizi, con la quale sono definiti gli standard qualitativi e le modalità di erogazione dei servizi stessi.

Art. 37 tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolata in tre fasce.
2. La misura delle fasce è stabilita con legge finanziaria regionale con decorrenza dall'anno accademico avente inizio nell'anno di riferimento della legge stessa.
3. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle università, agli istituti superiori di grado universitario, alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e agli istituti tecnici superiori, con sede legale in Friuli Venezia Giulia.
4. Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 3 sono disciplinate:
a) le modalità di corresponsione della tassa;
b) i criteri e le modalità per la rilevazione periodica delle somme riscosse;
c) le modalità per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al comma 3 dei controlli relativi al pagamento della tassa;
d) le modalità e i termini per il versamento all'ARDISS delle somme riscosse.
5. La convenzione è stipulata sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 3 direttamente all'ARDISS, con vincolo di utilizzo per la copertura dei livelli essenziali delle prestazioni agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, di cui alla vigente normativa nazionale.

7. Entro i termini stabiliti nella convenzione, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate nell'anno precedente all'ARDISS. Quest'ultimo allega al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalità del loro impiego.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 norme transitorie

1. L'ARDISS, istituita con legge regionale 16/2012, continua a operare secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
2. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e il Comitato degli studenti sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'individuazione dei rappresentanti della componente studentesca si fa riferimento agli studenti eletti in concomitanza delle più recenti elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime.
4. Fino alla costituzione degli organi di cui al comma 2 rimangono in carica i corrispondenti organi dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012.
5. Il Revisore unico dei conti è nominato entro il termine di scadenza dell'incarico del Revisore unico dei conti di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2012.
6. Fino alla definizione dell'assetto organizzativo dell'ARDISS, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), continuano a operare le strutture di livello direzionale e non direzionale dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012 e i relativi responsabili conservano i propri incarichi.
7. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012, già conferito alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende riferito all'ARDISS di cui alla presente legge.
8. Le linee guida e il programma triennale degli interventi di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 della legge regionale 16/2012 rimangono in vigore sino all'approvazione delle nuove linee guida e del nuovo programma triennale effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge.
9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 16/2012, l'ARDISS può stipulare le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 2, con i soggetti provvisoriamente accreditati compresi nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 16/2012.
10. Le caratteristiche dimensionali e qualitative delle strutture in dotazione ai soggetti di cui al comma 9 sono stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 8 tenendo conto degli standard minimi di qualità dei servizi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), con riferimento:
a) alle dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante;
b) alla dotazione di servizi e attrezzature;
c) alla presenza di spazi e attrezzature per i servizi collettivi interni.
11. L'istanza di accreditamento è presentata all'ARDISS che accerta l'idoneità delle strutture dei soggetti di cui al comma 9 mediante l'acquisizione, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e della documentazione descrittiva da essi ritenuta necessaria, nonché mediante l'effettuazione di opportuni sopralluoghi presso le strutture interessate.
12. Le convenzioni stipulate nel periodo di vigenza della legge regionale 16/2012 restano in vigore fino al termine di scadenza dalle stesse previsto.
13. Le disposizioni di cui all'articolo 40 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39 modifiche alla legge regionale 16/2012

1. All'articolo 24 della legge regionale 16/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<Nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 29,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario,>>;
b) al comma 3 le parole <<il soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27>> sono sostituite dalla seguenti: <<l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario,>>;
c) il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 16/2012 è sostituito dal seguente:
<<4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria all'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.>>.
2. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012 è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio

universitario e agli interventi di edilizia di cui all'articolo 24, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.>>.

Art. 40 abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 19 a 23, da 26 a 42, i commi 5 bis, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 43, gli articoli 45 e 46 della legge regionale 16/2012;
b) il comma 67 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);
c) le lettere a), b) e c) del comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);
d) il comma 1 dell'articolo 22, il comma 1 dell'articolo 23, il comma 1 dell'articolo 24, il comma 1 dell'articolo 25, il comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 26, il comma 1 dell'articolo 27 e il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio universitario);
e) il comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione).

Art. 41 norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 a valere sullo stanziamento all'uopo previsto del capitolo 5012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 42 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 14 novembre 2014

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1
- Il testo degli articoli 3, 33, 34 e 117 della Costituzione è il seguente:
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34
La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

- Il testo dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 è il seguente:
Art. 10
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Nota all'articolo 5
- Il testo degli articoli 24 e 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 è il seguente:

Art. 24 interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza
1. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 29, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento e conservazione degli edifici destinati a servizi di accoglienza, compresi quelli sportivi, a favore degli studenti universitari, anche in integrazione con la normativa nazionale in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 rientrano nelle seguenti categorie:
a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, restauro e risanamento di edifici e acquisto degli immobili o delle aree necessarie per la realizzazione degli edifici stessi;
b) acquisto e posa in opera di arredi, attrezzature e apparecchiature da destinare agli edifici. Sono considerati arredi e attrezzature i beni mobili oggetto di iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi).
3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 il soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27, i soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 e i soggetti pubblici proprietari di strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario gestite da soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25.
4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria al soggetto gestore di cui all'articolo 27 i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 30.
5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.

Art. 25 accreditamento dell'offerta abitativa
1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi e agli interventi di edilizia previsti dall'articolo 21, comma 1, lettera b), punto 1), e comma 2, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.
2. Possono essere accreditati i seguenti soggetti:
a) gli enti pubblici e privati, singoli o associati operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di personalità giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o la gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;
b) i consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari.

Nota all'articolo 6
- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 è il seguente:
Art. 41 Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori
1. È istituita la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, di seguito Conferenza.
2. La Conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale. In particolare:
a) predispone la proposta di linee guida di cui all'articolo 29;
b) favorisce la ricerca e l'attuazione di sinergie operative dirette a perseguire la qualificazione dei servizi e l'economicità della gestione;
c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDISS e quelli di competenza del sistema universitario regionale;
d) verifica lo stato di attuazione delle linee guida e del programma di cui agli articoli 29 e 30.
3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, ed è composta da:
a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;
c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;
d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;
e) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza; almeno due dei rappresentanti suddetti devono frequentare corsi presso le sedi decentrate;
f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima;
h) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, o loro delegati;
i) i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, o loro delegati;
j) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento dei collegi universitari in regione Friuli Venezia Giulia.
4. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i rappresentanti di soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.
5. Il Direttore generale dell'ARDISS e il Direttore centrale competente in materia di diritto allo studio universitario o

suo delegato partecipano alle riunioni della Conferenza con voto consultivo.
6. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.
7. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura e viene ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.
8. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione vengono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.
9. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
10. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, la quale assicura l'attività di supporto.
12. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali.

Nota all'articolo 8
- Il testo dell'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è il seguente:
Art. 190
È istituita una tassa per le Opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.
L'ammontare della tassa è di lire duecentocinquanta. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.
All'opera di ciascuna Università o Istituto, oltre alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, è devoluto il complessivo provento della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'Università o Istituto medesimo.
Ai laureati o diplomati, che versino all'opera dell'Università o Istituto, presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire mille, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'opera dell'Università o Istituto medesimo.
È inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire 50 (1) che tutti gli studenti delle Università e degl'Istituti superiori debbono pagare all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso.
(1) Così aumentato dall'art. 3 del D.Lvo C.P.S. 28 giugno 1947, n. 757 e devoluto all'Opera universitaria dall'art. 9 del D.Lvo Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

Nota all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 è il seguente:
Art. 27 Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 19 è istituita l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
2. L'ARDISS ha sede legale in Trieste e dispone di sedi operative in Trieste e in Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.
3. Spetta all'ARDISS:
a) predisporre lo schema del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 21 secondo le modalità di cui all'articolo 30;
b) attuare gli interventi medesimi;
c) gestire e amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b).
4. L'ARDISS svolge le proprie attività direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti negli ambiti previsti dal presente capo, secondo il principio della sussidiarietà.
5. L'ARDISS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio universitario, nonché a supporto del sistema universitario per la compiuta attuazione della legge regionale 2/2011. Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con Università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.
6. L'ARDISS si riferisce al Sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).

Nota all'articolo 22
- Per il testo dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 vedere nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 23
- Il testo degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è il seguente:
Art. 7 definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la determinazione dell'importo standard della borsa di studio tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. La concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.
2. L'importo standard della borsa di studio è determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo:
a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non è compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche;
b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe più economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede è computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe più economiche del trasporto pubblico;
c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero;
d) la voce alloggio è riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi;
e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la città sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo.
3. La spesa verrà stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, computata su undici mesi.
4. La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
5. La borsa di studio è destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria.
7. L'importo della borsa di studio è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto è aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8.
8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'importo della borsa di studio è determinato in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le modalità di cui al comma 7.

Art. 8 requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP
1. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti.
2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono definiti anche tenendo conto della durata normale del corso di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalità integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.
4. Per gli altri servizi di cui all'articolo 6, comma 1, ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale,

l'entità e le modalità delle erogazioni, nonché i requisiti di eleggibilità sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto per le condizioni economiche dal comma 3.
5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.
6. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università sono realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla pari", ossia persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

Nota all'articolo 27
- Per il testo dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 vedere nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 29
- Il testo dell'articolo 7, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 è il seguente:
Art. 7 finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca
21. Al fine di contribuire alle finalità di cui all' articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), perseguite attraverso l'Accordo per il coordinamento dei centri di ricerca nazionali e internazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia del 27 gennaio 2004, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al soggetto coordinatore dei Centri di ricerca contributi per l'attività di coordinamento.

Nota all'articolo 35
- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è il seguente:
Art. 11 attività a tempo parziale degli studenti
1. Le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.
2. L'assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica.
3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, è determinato dalle università e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi;
b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico;
c) precedenza, a parità di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate.

- Il testo dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 è il seguente:
Art. 63 tirocini
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati.
2. La Regione disciplina i tirocini nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando in particolare i soggetti promotori, i limiti numerici dei tirocinanti in base al numero di dipendenti e i contenuti delle convenzioni e del progetto formativo.
3. La Regione disciplina, in particolare, i tirocini estivi di orientamento e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.

Note all'articolo 37
- Il testo dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è il seguente:
Art. 3

(omissis)

21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia piu' bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente cor-

rispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.

Note all'articolo 38
- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 è il seguente:
Art. 34 Revisore unico dei conti
1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
3. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; il Revisore supplente è designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
8. Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore supplente:
a) il personale in servizio presso l'ARDISS;
b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'Agenzia;
c) i consulenti e collaboratori dell'ARDISS;
d) i Consiglieri e gli Assessori regionali.
9. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.
10. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.
11. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'ARDISS; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.

- Per il testo dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 vedere nota all'articolo 5.

Note all'articolo 39
- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 24 interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza
1. **Nell'ambito degli indirizzi regionale per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario**, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento e conservazione degli edifici destinati a servizi di accoglienza, compresi quelli sportivi, a favore degli studenti universitari, anche in integrazione con la normativa nazionale in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 rientrano nelle seguenti categorie:
a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, restauro e risanamento di edifici e acquisto degli immobili o delle aree necessarie per la realizzazione degli edifici stessi;
b) acquisto e posa in opera di arredi, attrezzature e apparecchiature da destinare agli edifici. Sono considerati arredi e attrezzature i beni mobili oggetto di iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi).
3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 **l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario**, i soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 e i soggetti pubblici proprietari di strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario gestite da soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25.
4. **La Giunta regionale assegna in via prioritaria l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.**
5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al

comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 25 accreditamento dell'offerta abitativa
1. **Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario e agli interventi di edilizia di cui all'articolo 24, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.**
2. Possono essere accreditati i seguenti soggetti:
a) gli enti pubblici e privati, singoli o associati operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di personalità giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o la gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;
b) i consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 66
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 6 ottobre 2014;
- assegnato alla VI Commissione permanente il 6 ottobre 2014, con parere della I Commissione permanente e del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione;
- parere reso dalla I Commissione permanente il 14 ottobre 2014;
- parere reso dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, il 21 ottobre 2014;
- esaminato dalla VI Commissione permanente nelle sedute del 10 e del 16 ottobre 2014 e, in quest'ultima, approvato all'unanimità, con modifiche, con relazione dei consiglieri Codega, Pustetto e Ziberna;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 ottobre 2014 e approvato a maggioranza, con modifiche.
- Legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8937/P dd. 6 novembre 2014.

14_47_1_LRE_22

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22
Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, facilitando percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale.
2. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro.
3. La Regione contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione verso le persone anziane, sostenendo azioni e interventi che facilitano la piena inclusione sociale nella comunità.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) persona anziana: la persona ultra sessantacinquenne;
b) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita assumendo caratteristiche differenziate e altrettante diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le età;
c) invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacità continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita, attraverso azioni che favoriscono opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone che invecchiano.

Art. 3 programmazione degli interventi

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della parte-

cipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato.
2. La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1 promuovendo le iniziative territoriali in collaborazione con i Comuni singoli o aggregati, con le Aziende sanitarie, nonché con i soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, anche attraverso lo strumento dei Piani di zona, di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e favorisce la costituzione e partecipazione relativamente a network europei e circuiti nazionali e internazionali.
3. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il programma triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel programma sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.
4. Il programma triennale di cui al comma 3 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali sulla base delle indicazioni fornite dalle altre Direzioni competenti interessate ed è approvato dalla Giunta regionale con regolamento, previo parere della competente Commissione consiliare.
5. All'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal programma triennale di cui al comma 3. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Direzioni centrali. Il tavolo ha il compito di predisporre un piano di attuazione annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.

Art. 4 soggetti attuatori

1. La Regione valorizza e promuove la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con:
a) i Comuni, singoli o aggregati;
b) le Aziende sanitarie e le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
c) le Istituzioni scolastiche e le Università delle LiberEtà e della Terza Età;
d) le forze sociali e le associazioni di rappresentanza delle persone anziane;
e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
f) gli enti e le organizzazioni non aventi scopo di lucro, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 5 politiche familiari

1. La Regione riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di favorire le condizioni effettive di sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane:
a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più lunga possibile nel contesto domiciliare della persona anziana in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;
b) favorisce adeguate politiche che tengano conto dei carichi familiari, con particolare riferimento alle donne, e puntino a valorizzare le iniziative familiari di presa in cura degli anziani;
c) sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno di reti più ampie di auto-organizzazione dei servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell'invecchiamento attivo.

Art. 6 formazione

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità e in particolare:
a) sostiene la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, promuovendo il valore della differenza di genere;
b) sostiene percorsi di formazione mirati a offrire strumenti e opportunità di comprensione della realtà sociale contemporanea nella finalità di potenziare le competenze adattative delle persone anziane;
c) valorizza e sostiene le attività della formazione permanente quali le Università delle LiberEtà o della Terza età, comunque denominate, dirette all'educazione permanente in diversi settori del sapere anche con la partecipazione ai progetti europei;
d) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.
2. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni; favorisce, altresì, anche con il concorso di imprese e

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione.
3. La Regione, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane, promuove e sostiene, anche attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute, della socialità, percorsi formativi finalizzati a:
a) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;
b) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei loro genitori;
c) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione e di consumo sostenibili, nonché di gestione efficace del risparmio;
d) perseguire la sicurezza domestica e stradale;
e) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;
f) favorire le capacità e le competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale, in forme di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.
4. La Regione promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel territorio.

Art. 7 impegno civile

1. La Regione favorisce la partecipazione degli anziani alla vita di comunità, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, quale forma di promozione dell'invecchiamento attivo.
2. L'impegno civile può tradursi in progetti sociali che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, devono essere finalizzati al benessere della comunità e inseriti prioritariamente in specifici protocolli operativi nel contesto dei Piani di zona.
3. Alle persone anziane che operano nei progetti di volontariato di cui al comma 2 può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dai promotori dei progetti.
4. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati, nonché lo sviluppo dell'associazionismo familiare diretti a sviluppare l'impegno civile degli anziani favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che lavorano in modo integrato e coordinato.
5. La Regione valorizza i Comuni che attivano incontri periodici con le persone che accedono a trattamenti di quiescenza raccogliendo disponibilità a prestazioni gratuite nell'ambito delle competenze e professionalità acquisite. I Comuni svolgono un ruolo attivo incrociando disponibilità espresse e bisogni presenti nella comunità di riferimento.

Art. 8 cultura e turismo sociale

1. La Regione promuove iniziative di innovazione socio culturale dirette a favorire i processi di inclusione e a diffondere un'immagine positiva della persona anziana quale risorsa per la comunità.
2. Al fine di sostenere il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, la Regione:
a) sostiene iniziative di turismo sociale facilitando in particolare l'accesso a eventi musicali, di teatro, cinema, mostre e musei;
b) favorisce l'impegno civile delle persone anziane nella promozione della storia, cultura e delle tradizioni locali.

Art. 9 trasporti sociali

1. Al fine di realizzare una diretta interazione tra politica di sviluppo economico e sociale, assetto del territorio e organizzazione dei trasporti, la Regione:
a) riconosce al servizio regionale dei pubblici trasporti caratteri sociali con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche, sanitarie e sociali;
b) assegna al servizio stesso un ruolo di compartecipazione allo sviluppo economico della Regione e di riequilibrio territoriale;
c) armonizza la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi di politica sociale finalizzati a favorire le persone in difficoltà nel muoversi liberamente sul territorio usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi;
d) promuove e sostiene servizi di trasporto sociale e assistito nel contesto degli interventi di pianificazione e qualificazione del sistema di welfare regionale.

Art. 10 salute e benessere

1. Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione, anche attraverso un utilizzo appropriato delle risorse dei Servizi sanitario e sociale regionale e in coerenza con quanto previsto dal

Piano regionale della prevenzione:
a) promuove interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale nella costruzione del benessere sociale superando logiche assistenzialistiche, a limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, a sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana, anche nelle situazioni di maggior disagio e di difficoltà, a facilitare e promuovere la co-residenza degli anziani anche attraverso la sperimentazione di modelli abitativi intergenerazionali;
b) adotta politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale, di perdita dell'autonomia personale e di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica e teleassistenza;
c) sostiene la diffusione di corretti stili di vita, l'educazione motoria e fisica, anche mediante campagne di informazione e sensibilizzazione, promuovendo protocolli operativi tra le associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, per estendere su tutto il territorio regionale le progettualità che si sono dimostrate efficaci;
d) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione.

Art. 11 accessibilità all'informazione, ai servizi e alle nuove tecnologie

1. La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione e l'accesso all'ambiente fisico, alle informazioni e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione:
a) sostiene la diffusione di informazioni e opportunità anche con strumenti tecnologicamente innovativi e sostenibili da parte delle persone anziane;
b) promuove protocolli operativi tra i soggetti di cui all'articolo 4 diretti a facilitare, anche economicamente, l'accesso alle informazioni e il sostegno all'utilizzo degli strumenti di cui alla lettera a);
c) sostiene la ricerca e l'innovazione per il miglioramento degli ambienti di vita, per promuovere l'accessibilità delle abitazioni e degli spazi di vita e per facilitare la partecipazione a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore, anche in ambito interdisciplinare e internazionale;
d) promuove l'adozione di strumenti volti a favorire il coordinamento dell'offerta e a garantire una capillare informazione alla popolazione.

Art. 12 completamento dell'attività lavorativa

1. La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone in età matura e finalizzati a:
a) favorire la ricerca di modalità graduali di uscita dal lavoro anche attraverso forme di impegno sociale e civile;
b) promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani.

Art. 13 clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi a sostegno dell'invecchiamento attivo.
2. La Giunta regionale avvalendosi della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali predispone un piano generale di monitoraggio da inviare per le rispettive competenze alle Direzioni centrali coinvolte.
3. La Giunta regionale, sulla base dei monitoraggi delle singole Direzioni e in particolare della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, predispone, con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta:
a) lo stato di attuazione del programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;
b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.
4. La relazione prevista al comma 3 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 14 disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4470 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Programma di interventi in materia di promozione dell'invecchiamento attivo".
2. All'onere di 80.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 15 modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole <<all’Istituto Psicopedagogico “Villa Santa Maria della Pace” di Medea>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Provincia Italiana dell’Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma>>;
b) dopo le parole <<con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo>> sono aggiunte le seguenti: <<di Medea>>.
2. In relazione al disposto di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 15/2014, come modificato dal comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014, all’unità di bilancio 8.1.1.1138, nella denominazione del capitolo 4865, le parole <<all’Istituto Psicopedagogico “Villa Santa Maria della Pace” di Medea>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Provincia Italiana dell’Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma>> e dopo le parole <<con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo>> sono aggiunte le seguenti: <<di Medea>>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 14 novembre 2014

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’articolo 3
- Il testo dell’articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 è il seguente:
Art. 24 Piano di zona
1. Il Piano di zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali. Il PDZ costituisce inoltre mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato.
2. Il PDZ è definito in coerenza con la programmazione regionale ed è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali.
3. Il PDZ è informato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo aiuto.
4. Il PDZ definisce in particolare:
a) l’analisi del bisogno;
b) gli obiettivi di sviluppo, tutela e inclusione sociale e i relativi indicatori di verifica;
c) gli obiettivi di sistema dei servizi e le priorità di intervento;
d) le modalità organizzative dei servizi;
e) le attività di tipo integrato previste dagli articoli 55, 56 e 57;
f) le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato degli interventi e servizi sociali locali e le quote rispettivamente a carico dell’Azienda per i servizi sanitari e dei Comuni necessarie per l’integrazione sociosanitaria;
g) le modalità di coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
h) le modalità di collaborazione tra servizi e soggetti impegnati nelle diverse forme di solidarietà sociale;
i) le forme di concertazione con l’Azienda per i servizi sanitari, per garantire la cooperazione nell’ambito delle aree ad alta integrazione sociosanitaria;
j) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza e la valutazione partecipata dei cittadini in merito alle attività, alle prestazioni e ai servizi disponibili, compresa la redazione, da parte degli enti e organismi gestori, del bilancio sociale.
5. Il PDZ può prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione sociosanitaria e di promozione di adeguati stili di vita, diretti a gruppi a rischio sociale o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell’individuo e della famiglia.
6. Il PDZ è definito dai Comuni associati di cui al comma 1, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Province e di tutti i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, attivi nella programmazione e delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni, sentito il parere delle rappresentanze territoriali delle associazioni e degli organismi di cui all’articolo 27, comma 3, lettere h), i), o), q), r), s), t) e u). Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

7. Il PDZ è approvato con accordo di programma, promosso dal Presidente dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e sottoscritto dallo stesso, dai sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale di pertinenza e, in materia di integrazione sociosanitaria, dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari. È sottoscritto altresì dai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Province, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, i quali partecipano alla conferenza finalizzata alla stipulazione dell'accordo di programma e concorrono all'attuazione degli obiettivi del PDZ con risorse proprie.
8. Il PDZ ha validità triennale e viene aggiornato annualmente nei limiti e secondo le modalità stabilite con l'accordo di programma di cui al comma 7.
9. Le attività sociosanitarie previste dal PDZ devono essere coincidenti con le omologhe previsioni del Programma delle attività territoriali (PAT).

Nota all'articolo 7
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 è il seguente:
Art. 4 attività di volontariato
1. L'attività di volontariato è svolta nel territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, e si esprime nella cura delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione sociale ispirate alla responsabilità collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie, comunità e ambienti di vita volte a finalità di carattere sociale, civile, culturale, ambientale, educativo e formativo.
2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

Nota all'articolo 15
- Il testo dell'articolo 9, commi da 1 a 3, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 9 finalità 8 - protezione sociale
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario **alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma** per l'avviamento del servizio residenziale per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo **di Medea**.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4865 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto Psicopedagogico "Villa Santa Maria della Pace" di Medea per l'avviamento del servizio residenziale per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo".

- omissis -

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 57
- d'iniziativa dei consiglieri Bagatin, Rotelli, Gregoris, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Gabrovec, Gerolin, Moretti, Shaurli, Travanut, Zecchinon, Lauri, Barillari, Colautti, Novelli, Riccardi, Santarossa, Revelant, Gratton, presentato al Consiglio regionale il 18 luglio 2014;
- assegnato alla III Commissione permanente il 23 luglio 2014;
- esaminato dalla III Commissione nelle sedute del 9, 15, 21 e 22 ottobre 2014 e, in quest'ultima, approvato all'unanimità, con modifiche, con relazione della consigliera Bagatin;
- esaminato e approvato dal Consiglio regionale a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 29 ottobre 2014;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8939/P dd. 6 novembre 2014.

14_47_1_LRE_23

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23
Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità

1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori prevalentemente di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di incentivare l'accesso al mercato dei produttori marginali e perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
2. La Regione persegue le finalità previste dal comma 1 attraverso:
a) l'informazione dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
b) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).
3. Ai fini della presente legge la Regione individua i prodotti e i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 commercio equo e solidale

1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate prevalentemente di Paesi in via di sviluppo, organizzata in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata tra il produttore e l'acquirente, aventi i seguenti contenuti:
a) il pagamento di un prezzo equo;
b) misure a carico dell'acquirente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
c) il rispetto dell'ambiente attraverso la promozione di produzioni biologiche, l'uso di materiali riciclabili e processi produttivi e distributivi a basso impatto ambientale;
d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;
e) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.
2. Le attività di distribuzione e promozione dei prodotti del commercio equo solidale effettuate da ONLUS o associazioni, fondazioni e comitati al di fuori della loro attività istituzionale sono soggette alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande).

Art. 3 prezzo equo

1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all'esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca e quando è proposto dal produttore ed eventualmente modificato insieme dalle parti in seguito alla valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore, nonché degli effetti che tale misura produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.
2. In relazione all'entità dei prodotti venduti il prezzo deve essere idoneo a generare per l'impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentirle di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre un'esistenza libera e dignitosa, nonché di coprire gli altri costi inerenti agli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.

Art. 4 individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale

1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:
a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a);
b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.

Art. 5 elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.
2. Sono iscritti nell'elenco regionale previsto dal comma 1 i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base

democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e appartengono a una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;
b) soggetti che stipulano gli accordi di cui all'articolo 2 con i produttori;
c) soggetti che a prescindere dalle loro attività istituzionali svolgano congiuntamente le seguenti attività:
1) distribuzione e promozione di prodotti e/o servizi a prezzo equo e solidale secondo quanto previsto dall'articolo 3;
2) educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario Nord/Sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;
3) formazione degli operatori e/o dei produttori svolta in Italia o all'estero.
3. Le attività di commercio equo solidale sono svolte da soggetti in qualsiasi forma costituiti. L'iscrizione all'elenco di cui al presente articolo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

Art. 6 interventi per la diffusione del commercio equo e solidale

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 promuove e sostiene:
a) le iniziative divulgative e di sensibilizzazione volte a diffondere la conoscenza del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali e ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
b) le iniziative di informazione e sensibilizzazione sugli attori del commercio equo e solidale iscritti nell'elenco regionale e sui prodotti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 4;
c) le azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e alternativo al modello economico dominante;
d) la formazione degli operatori e volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
e) la creazione di una apposita sezione, nel portale regionale, dedicata al tema del commercio equo e solidale in cui ospitare le informazioni e gli eventuali servizi;
f) l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi;
g) le iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 4.

Art. 7 giornata regionale e fiera del commercio equo e solidale

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, patrocina la giornata del commercio equo e solidale, promossa annualmente dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, quale momento d'incontro tra la comunità regionale e la realtà del commercio equo e solidale, e una fiera per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

Art. 8 disposizioni attuative

1. La Regione, con regolamento da assumersi previo parere della Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:
a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale previsto dall'articolo 5, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;
b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
c) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7.

Art. 9 clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dagli interventi realizzati. A tal fine, la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa che documenta, tra i vari aspetti:
a) il numero e la tipologia delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5, con indicazione dei soggetti finanziati;
b) l'ordine di priorità seguito nel finanziamento degli interventi e i criteri di ripartizione delle risorse, con evidenza della tipologia delle iniziative finanziate;
c) le attività svolte e i risultati conseguiti dalle organizzazioni del commercio equo e solidale, con loro eventuali proposte.

Art. 10 aiuti di stato

1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa "de minimis".

Art. 11 norma transitoria

1. Fino all'istituzione dell'elenco regionale previsto dall'articolo 5 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge:
a) i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale che sono iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) o che nello statuto hanno il commercio equo e solidale come punto fondamentale e che operano nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno tre anni;
b) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di Bottega del Mondo ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 29/2005.

Art. 12 abrogazioni alla legge regionale 29/2005

1. L'articolo 26 della legge regionale 29/2005 è abrogato.
2. Il comma 4 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 è abrogato.

Art. 13 norma finanziaria

1. Per le finalità previste dagli articoli 6 e 7 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9364 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo del commercio equo solidale.
2. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 14 novembre 2014

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 è il seguente:
Art. 1 finalità della legge
1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.
2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate attraverso:
a) la salvaguardia della vita umana;
b) il soddisfacimento dei bisogni primari;
c) l'autosufficienza alimentare;
d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
e) la valorizzazione delle risorse umane;
f) il mantenimento dell'identità culturale;
g) la conservazione del patrimonio ambientale;
h) la crescita economica, sociale e culturale;
i) la realizzazione di pari opportunità fra i generi ed il miglioramento della condizione dell'infanzia;
l) le attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici.
3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.
4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regio-

nale e, in particolare, nelle sue espressioni culturali e sociali.
5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale realizzate da organismi pubblici e privati operanti nel proprio territorio.
5 bis. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione assume altresì iniziative dirette, anche in attuazione di programmi statali, dell'Unione europea e di Organizzazioni internazionali.
6. La Regione partecipa, promuovendone altresì la realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre Regioni ed Enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell'ambito dell'Assemblea delle Regioni d'Europa, della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d'Europa e dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 39
- d'iniziativa dei consiglieri Codega, Agnola, Bagatin, Boem, Cremaschi, Da Giau, Edera, Frattolin, Gabrovec, Gratton, Lauri, Pustetto, Sibau, Travanut, Ukmar, Ussai, Zecchinon, Moretti, presentato al Consiglio regionale il 12 marzo 2014;
- assegnato alla VI Commissione permanente il 12 marzo 2014, con parere della II Commissione permanente e del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione;
- parere reso dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, il 27 marzo 2014;
- esaminato dalla VI Commissione permanente nelle sedute del 20 marzo 2014, 27 marzo 2014 e del 12 giugno 2014 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza dei consiglieri Ussai e Codega e di minoranza del consigliere Novelli;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2014 e approvato a maggioranza, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8940/P dd. 6 novembre 2014.

14_47_1_LRE_24

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 24
Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici

1. L'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), è soppressa con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo di presentare, entro il termine del 31 dicembre 2014, le relazioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettere k) e l), della legge regionale 13/2005.
2. Il compenso annuo lordo attribuito all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 13/2005, con la deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 117 (Attribuzione all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici del compenso annuo lordo, comprensivo anche degli oneri sociali e amministrativi), è rideterminato in ragione della durata effettiva dell'incarico per l'anno 2014.

Art. 2 modifiche alla legge regionale 13/2005

1. Alla legge regionale 13/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli 18 e 19, nonché le lettere d) e f) del comma 5 dell'articolo 21 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 20 le parole <<, nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità di vigilanza>> sono soppresse;
c) al comma 2 dell'articolo 21 le parole <<, su proposta dell'Autorità per la vigilanza di cui all'articolo 18,>> sono soppresse;
d) alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 21 le parole: <<, dandone informazione all'Autorità per la vigilanza>> sono soppresse.

Art. 3 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9/2014

1. All'articolo 16 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e>> sono soppresse;
b) al comma 2 le parole <<del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e>> sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/1990

1. All'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Alle commissarie spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore a 100 euro.>>;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.>>.

Art. 5 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 128 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
c) il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
d) l'articolo 40 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 14 novembre 2014

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1
- Il testo degli articoli 18 e 19 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13, è il seguente:
Art. 18 Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici
1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe, nonché alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di seguito denominata "Autorità per la vigilanza".
2. L'Autorità per la vigilanza è organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di designazione del Consiglio regionale. La designazione è valida per il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri regionali presenti. La votazione avviene a scrutinio segreto.
3. La scelta deve essere effettuata tra persone dotate di particolare professionalità e competenza nel settore og-

getto della presente legge, che diano garanzia di indipendenza e obiettività.
4. Il titolare dell'Autorità per la vigilanza dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Ad esso è attribuito un compenso determinato dalla Giunta regionale.
4 bis. Al titolare dell'Autorità per la vigilanza che, per ragioni attinenti all'espletamento dell'incarico, si rechi fuori dal territorio regionale spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.
5. Non possono essere nominati titolari dell'Autorità per la vigilanza:
a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e dei Consigli di Comuni, Province e Comunità montane della regione, nonché dipendenti di tali Enti;
b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Autorità d'ambito, dei soggetti gestori del servizio idrico;
c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori del servizio idrico.
6. A pena di decadenza, il titolare dell'Autorità per la vigilanza non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle Autorità d'ambito e di soggetti gestori dei servizi idrici.
7. L'Autorità per la vigilanza ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso. Qualora l'Autorità ravvisi l'esigenza del suo funzionamento anche in forma decentrata, può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.
7 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno l'Autorità sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In sede di prima applicazione il programma di attività per l'anno 2011, dovrà essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo 2011.
7 ter. L'Autorità per la vigilanza dispone della dotazione finanziaria a essa assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.
7 quater. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Autorità per la vigilanza presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria. La Regione rende pubblici il programma di attività di cui al comma 7 bis e la relazione di cui al presente comma anche mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7 quinquies. L'Autorità, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita da una struttura, posta alle dipendenze funzionali del titolare dell'Autorità, definita e costituita con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che ne determina anche la relativa dotazione organica.
7 sexies. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 7 quinquies è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
7 septies. Per motivate esigenze di funzionalità può essere assunto personale a tempo determinato.
7 octies. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale su richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Qualora si tratti di personale regionale della Segreteria generale del Consiglio regionale il provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza, acquisito il parere favorevole del Segretario generale.
8. L'Autorità per la vigilanza, per le funzioni di cui all'articolo 19, comma 2, al fine di attivare strumenti operativi di concertazione, può utilizzare i protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.

Art. 19 compiti
1. L'Autorità per la vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2. L'Autorità per la vigilanza svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) elabora standard relativi alla qualità del servizio comuni a tutte le Autorità d'ambito;
b) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
c) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio pubblico di cui all'articolo 20;
d) effettua una valutazione comparata dell'attività svolta da ciascuna Autorità d'ambito, anche in rapporto alle relative spese di funzionamento;
e) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Autorità d'ambito e i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
f) individua situazioni di criticità e inadeguato funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
g) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico;
h) definisce parametri di valutazione del servizio idrico e delle politiche tariffarie;
i) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
j) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21;
k) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, e sull'attività svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli enti locali, alle Autorità d'ambito e agli altri soggetti interessati. La relazione annuale sullo stato dei servizi idrici è predisposta avvalendosi anche dei dati e delle informazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 7;
l) predispone, entro l'ultimo semestre di attività, una relazione quinquennale che verifichi la rispondenza tra investimenti realizzati e politiche tariffarie applicate.

3. L'Autorità per la vigilanza può richiedere alle Autorità d'ambito e ai soggetti gestori dei servizi idrici, che sono tenuti a fornirli, di norma entro trenta giorni dalla richiesta, informazioni e documenti sulla loro attività.
4. L'Autorità per la vigilanza collabora con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 36/1994. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni.
5. L'Autorità per la vigilanza propone alla Giunta regionale criteri e indirizzi per la composizione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21, e disciplina il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i Comitati consultivi stessi, nonché con le ulteriori forme associative nelle quali gli utenti e i consumatori siano organizzati.
6. La relazione annuale dell'Autorità per la vigilanza è diffusa con mezzi telematici e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note all'articolo 2
- Per il testo degli articoli 18 e 19 della legge regionale 13/2005, abrogati dal presente articolo, vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 13/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 20 Carta del servizio pubblico
1. Ciascuna Autorità d'ambito elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21, gli schemi di riferimento delle Carte del servizio pubblico relative ai servizi idrici, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le Carte del servizio sono redatte dal gestore in conformità ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 dell'1 giugno 1999, e comunque agli atti previsti all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) [, nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità di vigilanza].
2. La Carta del servizio pubblico deve tutelare le esigenze della minoranza slovena secondo le disposizioni della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), ivi compreso il diritto ad un sistema di fatturazione dei consumi bilingue.
3. La convenzione tipo, adottata dalla Regione ai sensi dell'articolo 24, comma 2, prevede l'obbligo per il soggetto gestore di applicare la Carta del servizio pubblico.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 13/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 21 Comitati consultivi degli utenti
1. Le Autorità d'ambito costituiscono un Comitato consultivo degli utenti unico per ogni Ambito territoriale ottimale, ai fini del controllo della qualità dei servizi idrici e della predisposizione di progetti e attività di educazione, informazione e responsabilizzazione degli utenti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. Con deliberazione della Giunta regionale [, su proposta dell'Autorità per la vigilanza di cui all'articolo 18,] vengono individuati i criteri in ordine alle modalità di costituzione e al funzionamento del predetto Comitato.
3. Del Comitato consultivo degli utenti fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale e i rappresentanti dei lavoratori dei gestori dei servizi idrici.
4. All'interno del Comitato consultivo degli utenti è garantito l'uso delle lingue minoritarie presenti sul territorio regionale in forma scritta e orale.
5. Il Comitato consultivo degli utenti:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione all'accesso ai servizi;
c) segnala all'Autorità d'ambito e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione [, dandone informazione all'Autorità per la vigilanza];
[d) trasmette all'Autorità per la vigilanza informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;]
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta del servizio pubblico prevista dall'articolo 20;
[f) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorità per la vigilanza.]

Nota all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 16 disposizioni finanziarie
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa [del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e] del bilancio per l'anno 2014.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa [del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e] del bilancio per l'anno 2014.
2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 trattamento economico

1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.

2. Alle commissarie spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 6, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore a 100 euro.

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Alla Presidente e alle commissarie che risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 6 spetta il trattamento di missione con le modalità e nella misura previste per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.

5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal comune ove ha sede la Commissione, alla Presidente e alle commissarie da lei delegate spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 128 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[**Art. 128** modifica all'articolo 18 della legge regionale 13/2005

1. Il comma 8 dell'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 <<Disposizioni in materia di risorse idriche>>), è sostituito dal seguente:

<<8. L'Autorità per la vigilanza, per le funzioni di cui all'articolo 19, comma 2, al fine di attivare strumenti operativi di concertazione, può utilizzare i protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.>>.]

- Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio

[1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") è sostituito dal seguente:

<<2. L'Autorità per la vigilanza è organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di designazione del Consiglio regionale. La designazione è valida per il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri regionali presenti. La votazione avviene a scrutinio segreto.>>.

2. Il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 13/2005 è sostituito dal seguente:

<<7. Al fine di assicurare le funzioni di garanzia, nell'esercizio delle attività attribuite dall'articolo 19, l'Autorità per la vigilanza si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a disposizione dal Consiglio regionale.>>.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 13/2005 sono inseriti i seguenti:

<<7 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno l'Autorità sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In sede di prima applicazione il programma di attività per l'anno 2011, dovrà essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo 2011.

7 ter. L'Autorità per la vigilanza dispone della dotazione finanziaria a essa assegnata nel bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie.

7 quater. Al fine della realizzazione del programma di attività e dell'utilizzo della dotazione finanziaria, l'Autorità per la vigilanza ha piena autonomia gestionale e operativa.

7 quinquies. L'Autorità, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita da una struttura definita e costituita con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

7 sexies. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 7 quinquies è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

7 septies. Per motivate esigenze di funzionalità può essere assunto personale a tempo determinato.>>.]

- omissis -

- Il testo del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 finalità 11 - funzionamento della Regione

- omissis -

[3. All'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 - Disposizione in materia di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Al titolare dell'Autorità per la vigilanza che, per ragioni attinenti all'espletamento dell'incarico, si rechi fuori dal territorio regionale spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.>>;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. L'Autorità per la vigilanza ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso. Qualora l'Autorità ravvisi l'esigenza del suo funzionamento anche in forma decentrata, può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>;
c) al comma 7 ter le parole <<per l'esercizio delle funzioni proprie>> sono soppresse;
d) il comma 7 quater è sostituito dal seguente:
<<7 quater. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Autorità per la vigilanza presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria. La Regione rende pubblici il programma di attività di cui al comma 7 bis e la relazione di cui al presente comma anche mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>;
e) al comma 7 quinquies dopo le parole <<da una struttura>> sono inserite le seguenti: <<, posta alle dipendenze funzionali del titolare dell'Autorità,>> e dopo le parole <<del Consiglio regionale>> sono inserite le seguenti: <<che ne determina anche la relativa dotazione organica>>;
f) dopo il comma 7 septies è inserito il seguente:
<<7 octies. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale su richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Qualora si tratti di personale regionale della Segreteria generale del Consiglio regionale il provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza, acquisito il parere favorevole del Segretario generale.>>.]

- omissis -

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
[**Art. 40** riduzione del trattamento economico spettante all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici
1. Con deliberazione della Giunta regionale è rideterminato, in riduzione, il compenso spettante al titolare dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all' articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13. A tal fine, al comma 4 del predetto articolo, le parole << in analogia a quello spettante ai membri del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 36/1994 >> sono soppresse.]

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 70
- di iniziativa della Giunta regionale; presentato al Consiglio regionale in data 15 ottobre 2014;
- assegnato alla V Commissione permanente in data 15 ottobre 2014, con parere della IV Commissione permanente, reso nella seduta del 21 ottobre 2014;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 22 ottobre 2014 e, nella stessa seduta, approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Martines e, di minoranza, del consigliere Frattolin;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 30 ottobre 2014 e, nella stessa seduta, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8941/P dd. 6 novembre 2014.

14_47_1_DPR_213_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2014, n. 0213/Pres.

LR 27/2007, articolo 12, modificato dall'articolo 15 della LR 10/2014 - Nomina componenti della Commissione regionale per la cooperazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e, in particolare, gli articoli 11-13 che disciplinano i compiti, la composizione, le modalità di istituzione e di funzionamento della Commissione regionale per la cooperazione (nel prosieguo: Commissione);
VISTO, altresì, l'articolo 15 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 10, che apporta modifiche all'articolo 12 della legge regionale 27/2007, e, in particolare, integra la Commissione con un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione Regionale UE.COOP Friuli Venezia Giulia;

VISTO il proprio decreto n. 023/Pres. del 14 febbraio 2011 con il quale si è disposto la costituzione della sopra citata Commissione;
ATTESO, altresì, che con il suddetto decreto si è provveduto alla nomina del sig. Daniele Casotto quale rappresentante supplente della Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia;
VISTA la nota prot. n. 436 del 9 luglio 2014, con la quale la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia ha chiesto la sostituzione del componente supplente sig. Daniele Casotto con il dott. Alessio Di Dio, poiché non più rappresentante della medesima Associazione;
VISTA, inoltre, la nota prot. n. 13/2014 del 14 luglio 2014, con la quale l'Associazione regionale UE.COOP Friuli Venezia Giulia ha comunicato la designazione dei propri rappresentanti in seno alla Commissione;
VISTE le dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO, quindi, di integrare la Commissione provvedendo alla nomina di un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione Regionale UE.COOP Friuli Venezia Giulia, e di sostituire il rappresentante supplente della Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1953 del 24 ottobre 2014;

DECRETA

1. Per le motivazioni sopra esposte sono nominati i seguenti componenti della Commissione regionale per la cooperazione in rappresentanza dell'Associazione Regionale UE.COOP Friuli Venezia Giulia:
- Nicola Moretto (effettivo)
- Chiara Visintin (supplente).

2. Il dott. Alessio Di Dio è nominato componente supplente della Commissione regionale per la cooperazione in rappresentanza dell'Associazione Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, in sostituzione del sig. Daniele Casotto.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_47_1_DAS_FIN PATR_2400_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 4 novembre 2014, n. 2400

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese correnti.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_47_1_DAS_FIN PATR_2400_2_ALL

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2014	DAFP	141017	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	1059

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2008	65	77	0	1	1059	1017	87700981	0

Nome: COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO

Residuo Perento	
	45.270,00
Totale Decreti	**45.270,00**
Totale Capitolo	**45.270,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	6882

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2006	335	6713	0	1	6882	1017	87700981	0

Nome: AGRIFIDI LIVENZA - FRIULI VENEZIA GIULIA SOCIETA' COOPERATIVA - SACILE

Residuo Perento	
	70.000,00
Totale Decreti	**70.000,00**
Totale Capitolo	**70.000,00**
Totale Atto	**115.270,00**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA		
SERVIZIO: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA		
9.2.1.1158 FONDO MONTAGNA - SPESE CORRENTI	1059 PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L' ANNO 2008 PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO - SPESE CORRENTI ARTT. 11, 12, COMMA 6, L.R. 20.2.2008 N. 4 - AUT. FIN.: ART. 13, COMMA 5, L.R. 20.2.2008 N. 4; DAFP 26.9.2011 N. 1551; DAFP 16.4.2012 N. 704; DAFP 17.10.2014 N. 141017 (R1)	45.270,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO INVESTIMENTI AZIENDALI E SVILUPPO AGRICOLO		
1.1.1.1009 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI	6882 (R1)	70.000,00

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9685	-115.270,00	0,00

14_47_1_DAS_FIN PATR_2401_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 4 novembre 2014, n. 2401

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese d'investimento.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_47_1_DAS_FIN PATR_2401_2_ALL

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2014	DAFP	141016	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	1053

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2008	65	77	1	1	1053	1017	87700981	0

Nome: COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO

Residuo Perento	
	520.605,00
Totale Decreti	**520.605,00**
Totale Capitolo	**520.605,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	6286

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2004	335	5186	0	1	6286	1017	87700981	0

Nome: AZ. AGRICOLA MOLARO LAURO, ROSANNA, MIRELLA E GIUSEPPINA S.S. - SEDEGLIANO

Residuo Perento	
	44.761,83
Totale Decreti	**44.761,83**
Totale Capitolo	**44.761,83**
Totale Atto	**565.366,83**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA		
SERVIZIO: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA		
9.2.2.1158 FONDO MONTAGNA - SPESE D'INVESTIMENTO	1053 PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L' ANNO 2008 PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO ARTT. 11, 12, COMMA 6, L.R. 20.2.2008 N. 4 - AUT. FIN.: ART. 13, COMMA 7, L.R. 20.2.2008 N. 4; DAFP 17.10.2014 N. 141016 (R1)	520.605,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO INVESTIMENTI AZIENDALI E SVILUPPO AGRICOLO		
1.1.2.1009 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO	6286 (R1)	44.761,83

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9692	-565.366,83	0,00

14_47_1_DAS_FIN PATR_2402_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 4 novembre 2014, n. 2402

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi vincolati - Spese correnti.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_47_1_DAS_FIN PATR_2402_2_ALL

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2014	DAFP	141015	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	5572

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2010	585	1627	4	1	5572	99109589	99108511	73

Nome: DIVERSI

Residuo Perento	
	17.493,68
Totale Decreti	**17.493,68**
Totale Capitolo	**17.493,68**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	5582

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2010	585	1627	5	1	5582	1017	87700981	0

Nome: DIVERSI

Residuo Perento	
	21.583,27
Totale Decreti	**21.583,27**
Totale Capitolo	**21.583,27**
Totale Atto	**39.076,95**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'		
SERVIZIO: SERVIZIO CORREGIONALI ALL'ESTERO E LINGUE MINORITARIE		
5.4.1.5045 CULTURE MINORITARIE - SPESE CORRENTI	5582 (RV)	21.583,27
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'		
SERVIZIO: SERVIZIO CORREGIONALI ALL'ESTERO E LINGUE MINORITARIE		
5.4.1.5045 CULTURE MINORITARIE - SPESE CORRENTI	5572 (VV)	17.493,68

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9686	-39.076,95	0,00

14_47_1_DAS_FIN PATR_2403_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 4 novembre 2014, n. 2403

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese d'investimento.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_47_1_DAS_FIN PATR_2403_2_ALL

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2014	DAFP	141014	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	2941

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2009	2005	335	6110	0	1	2941	99104732	99106362	1650

Nome: COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

Residuo Perento	
	31.042,14
Totale Decreti	**31.042,14**
Totale Capitolo	**31.042,14**
Totale Atto	**31.042,14**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE		
2.1.2.5031 SISTEMAZIONI FORESTALI - SPESE D'INVESTIMENTO	2941 (M9)	31.042,14

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9693	-31.042,14	0,00

14_47_1_DAS_FIN PATR_2405_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 4 novembre 2014, n. 2405

LR 21/2007, art. 18, cc. 5 e 6 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore del capitolo s/620.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2014 sul capitolo di spesa 620 "Spese per il pagamento delle spese borsuali e di giustizia inerenti le cause in carico all'Avvocatura stessa" non risulta sufficiente per far fronte alle spese di giustizia per le cause in carico dell'Avvocatura della Regione di cui alla richiesta pervenuta via mail in data 27 ottobre 2014;
VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2014-2015-2016 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 27 dicembre 2013, n. 2510 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2013, n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2014, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 viene apportata la variazione all'unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
11.3.1.1180	620	20.000,00		
10.5.1.1176	9680	-20.000,00		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 740 - servizio n. 482 - unità di bilancio della spesa 11.3.1.1180
capitolo 620

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Spese borsuali e di giustizia

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_47_1_DAS_FIN PATR_2406_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 4 novembre 2014, n. 2406

LR 21/2007, art. 18, cc. 5 e 6 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore del capitolo s/9725.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2014 sul capitolo di spesa 9725 "Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria" del bilancio regionale si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso, con riferimento alla

lettera prot. 29816/P di data 23 ottobre 2014 pervenuta dalla Direzione centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università, provvedere all'impinguamento del medesimo capitolo, da utilizzarsi per dar corso al rimborso delle somme erroneamente versate all'Amministrazione regionale che, ai sensi della L.R. 75/1982 articolo 88, devono essere versate alla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia per il pagamento della rata di mutuo per conto dei signori Maurizio Cristofoli e Gabriella Tavella;
VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2014-2015-2016 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 27 dicembre 2013, n. 2510 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2013, n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2014, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 viene apportata la variazione all'unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
10.4.1.1170	9725	1.297,60		
10.5.1.1176	9680	-1.297,60		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 840 - servizio n. 568 - unità di bilancio della spesa 10.4.1.1170
capitolo 9725

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	L'IMPORTO ISCRITTO IN BILANCIO VIENE UTILIZZATO PER LA RESTITUZIONE AI SOGGETTI CHE NE ABBIANO DIRITTO

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_47_1_DAS_FIN PATR_2411_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 5 novembre 2014, n. 2411

LR 21/2007, art. 18, c. 8 e art. 28, c. 10 - Reiscrizione residui perenti di parte capitale - TS.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_47_1_DAS_FIN PATR_2411_2_ALL

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.	**Anno**	**Tipo**	**Numero**	**Sub.Num.**
0	2014	DAFP	23102014	0

Capitolo

Esercizio	**Capitolo**
2014	2262

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	**Anno**	**Ente**	**Numero**	**Sub.Num.**	**Benef**	**Cap. Orig.**	**Att.Amm. Statali**	**Assegna.**	**Cap.E. Corr.**
2010	2006	340	710	0	1	2262	99108649	99108487	2003

Nome: PROVINCIA DI PORDENONE

Residuo Perento	
	361.713,00
Totale Decreti	**361.713,00**
Totale Capitolo	**361.713,00**

Capitolo

Esercizio	**Capitolo**
2014	2506

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	**Anno**	**Ente**	**Numero**	**Sub.Num.**	**Benef**	**Cap. Orig.**	**Att.Amm. Statali**	**Assegna.**	**Cap.E. Corr.**
2008	2003	441	226	0	1	2506	95013206	91032252	362

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA - UDINE

Residuo Perento

114.472,25

Totale Decreti **114.472,25**

Totale Capitolo **114.472,25**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	2526

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2008	340	2116	0	1	2526	1017	87700981	0

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA - UDINE

Residuo Perento

14.246,86

Totale Decreti **14.246,86**

Totale Capitolo **14.246,86**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	2527

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2009	340	2373	0	1	2527	1036	91035815	-39

Nome: PROVINCIA DI GORIZIA

Residuo Perento

68.105,87

Totale Decreti **68.105,87**

Totale Capitolo **68.105,87**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	5175

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2008	290	3844	0	1	5175	1017	87700981	0

Nome: COMUNE DI GORIZIA

Residuo Perento

40.500,00

Totale Decreti **40.500,00**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2008	290	4408	0	1	5175	1017	87700981	0

Nome: COMUNE DI PALUZZA

Residuo Perento

35.655,09

Totale Decreti **35.655,09**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2009	290	2640	0	1	5175	1017	87700981	0

Nome: COMUNE DI PALUZZA

Residuo Perento

14.335,44

Totale Decreti **14.335,44**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2009	290	5020	0	1	5175	1017	87700981	0

Nome: COMUNE DI GORIZIA

Residuo Perento

7.900,71

Totale Decreti **7.900,71**

Totale Capitolo **98.391,24**

Totale Atto **656.929,22**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA		
SERVIZIO: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO		
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	2526 (R1)	14.246,86
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'		
SERVIZIO: SERVIZIO BENI CULTURALI		
5.3.2.5053 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO - SPESE D'INVESTIMENTO	5175 (R1)	98.391,24
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA		
SERVIZIO: SERVIZIO GEOLOGICO		
3.10.2.2006 FORMAZIONE E PROMOZIONE - SPESE D'INVESTIMENTO	2527 (RV)	68.105,87
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA		
SERVIZIO: SERVIZIO DISCIPLINA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE RISORSE IDRICHE, TUTELA ACQUE DA INQUINAMENTO		
3.2.2.1058 APPROVVIGIONAMENTO E DEPURAZIONE - SPESE D'INVESTIMENTO	2262 (VV)	361.713,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA		
SERVIZIO: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO		
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	2506 (VV)	114.472,25

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9691	-544.291,12	0,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9692	-112.638,10	0,00

14_47_1_DAS_FIN PATR_2412_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 5 novembre 2014, n. 2412

LR 21/2007, art. 18, c. 8 e art. 28, c. 10 - Reiscrizione residui perenti di parte corrente - TS.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_47_1_DAS_FIN PATR_2412_2_ALL

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2014	DAFP	22102014	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	597

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2009	280	2073	0	1	597	1017	87700981	0

Nome: FUNZIONARIO DELEGATO 5068 - RANIERI ALESSANDRO

Residuo Perento	
	185,92
Totale Decreti	**185,92**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2010	282	1555	0	1	597	1017	87700981	0

Nome: FUNZIONARIO DELEGATO N 5068 - SIG. RANIERI ALESSANDRO

Residuo Perento	
	650,72
Totale Decreti	**650,72**
Totale Capitolo	**836,64**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	4681

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2009	320	1496	0	1	4681	1017	87700981	0

Nome: COMUNE DI MAJANO

Residuo Perento	
	18.239,42
Totale Decreti	**18.239,42**
Totale Capitolo	**18.239,42**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	4909

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.

2011	2009	310	702	0	1	4909	99109201	99108666	909

Nome: AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"

Residuo Perento
9.915,16
Totale Decreti **9.915,16**
Totale Capitolo **9.915,16**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	5328

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2009	320	2429	0	1	5328	1017	87700981	0

Nome: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Residuo Perento
22.953,22
Totale Decreti **22.953,22**
Totale Capitolo **22.953,22**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	9188

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2011	630	390	0	3	9188	1017	87700981	0

Nome: BRAVO ANTONIO

Residuo Perento
10.000,00
Totale Decreti **10.000,00**
Totale Capitolo **10.000,00**
Totale Atto **61.944,44**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME		
SERVIZIO: SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI		
10.1.1.1162 COMMISSIONI, ASSOCIAZIONI, CONVEGNI - SPESE CORRENTI	597 (R1)	836,64
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI E RICERCA		
SERVIZIO: SERVIZIO LAVORO E PARI OPPORTUNITA'		
8.5.1.1146 POLITICHE ATTIVE E TUTELA - SPESE CORRENTI	4681 (R1)	18.239,42
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITA'		
SERVIZIO: SERVIZIO UNIVERSITA' ED EDILIZIA SCOLASTICA		
6.3.1.1125 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI	5328 (R1)	22.953,22
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
1.3.1.1022 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI	9188 (R1)	10.000,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
SERVIZIO: AREA PROMOZIONE SALUTE E PREVENZIONE		
7.3.1.2026 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE - SPESE CORRENTI	4909 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE IN MATERIA DI TOSSICODIPENDENZA - PROGETTI "OVERNIGHT" E "PREVENZIONE, DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEI PROBLEMI DI ABUSO-DIPENDENZA DA SOSTANZE PSICOATTIVE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE NEI MIGRANTI DETENUTI" ART. 4, DECRETO LEGISLATIVO 18.5.2005 N. 281 - AUT. FIN.: DGRP 28.8.2008 N. 80; DAFP 22.10.2014 N. 22102014 (VV)	9.915,16

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9685	-52.029,28	0,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9686	-9.915,16	0,00

14_47_1_DDS_DEM CONS 2428_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 6 novembre 2014, n. 2428/FIN

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di bene ubicato in Comune di Teor - Foglio 6 mappale 542, di mq 600.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;

VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;

VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";

PRESO ATTO che Il Comune di Teor ha avanzato istanza con nota prot. 5531 del 07/09/2009 per l'acquisizione di un bene di demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso, catastalmente identificato in Comune di Teor al fg. 6 mappale incensito, per finalità pubbliche e successiva integrazione con nota prot. 512 del 04/03/2013 per specificare l'intento di acquisire il bene del demanio idrico regionale, così come previsto dal Modello "C", di cui al Decreto n. 108/Pres. Dd. 18/05/2012;

VISTO l'allegato parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio difesa del suolo, espresso con nota prot. SDIS/10797/UD/INO/4201/2013 dd. 25/03/2013 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione;

DATO ATTO che il Comune di Rivignano-Teor con nota di prot. 651 dd. 16/01/2014 ha trasmesso la delibera consiliare n. 2 dd. 14/01/2014 per specificare l'intento di acquisire il bene di demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione dello stesso, catastalmente identificato in Comune di Teor al fg. 6 mappale incensito di mq. 460 circa, a titolo gratuito - ai sensi della L.R. 57/71, art. 5 - in quanto l'utilizzo sarà di pubblico interesse;

VISTA la DGR n. 737 del 17/04/2014 con la quale è autorizzato il trasferimento a titolo gratuito al Comune di Rivignano-Teor, per finalità di pubblico interesse, previa sdemanializzazione del bene immobile catastalmente identificato in Comune di Teor al fg. 6 mappale incensito di mq 460 circa, il cui valore è determinato provvisoriamente in € 6.900,00 seimilanovecento/00) esclusi gli oneri fiscali;

ACCERTATO che con Tipo frazionamento n. 167015 dd. 03/09/2014 si è provveduto al censimento del bene richiesto, ora identificato al fg. 6 del Comune di Teor con mappale n. 542 di mq 600 ;

RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;

VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;

VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 ;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

- è sdemanializzato - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 - il bene demaniale catastalmente identificato in Comune di Teor fg. 6 mappale n. 542 di mq 600;
- il predetto bene sarà intestato a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Trieste, 6 novembre 2014

ADAMI

14_47_1_DDS_GEST FOR 4269_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa 12 novembre 2014, n. 4269

Decreto di accertamento e riconoscimento dell'evento gelicidio che ha danneggiato i boschi ricadenti nei Comuni di Taipana, Attimis, Faedis, Torreano, Pulfero, Drenchia, Grimacco e Stregna, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 210 del 3/11/2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), ed in particolare l'articolo 41 ter, comma 13 della stessa, che prevede che la Regione, ai fini di favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, eroga incentivi con le risorse del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali));

VISTA la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) ed in particolare:

a) l'articolo 1 bis, che prevede che, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali;

b) l'articolo 2 bis, che conferisce alla Direzione in materia di risorse forestali la competenza all'accertamento e al riconoscimento dell'evento naturale e eccezionale che ha prodotto danni ai boschi e alle produzioni, da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 210 del 3 /11/2014 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)) ed in particolare:

a) l'articolo 5, che prevede che il Servizio competente in materia di risorse forestali accerta e riconosce l'evento, delimita le aree interessate e, tenuto conto della natura dell'evento e delle condizioni dei boschi interessati, individua, ai fini del calcolo dell'indennizzo, la tipologia di riferimento contenuta nella tabella di cui all'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del citato D.P.Reg. 210/2014;

b) l'articolo 13, che prevede che, per l'anno 2014, il Servizio accerta e riconosce, entro sette giorni dall'entrata in vigore del citato D.P.Reg. 210/2014 e con le procedure previste all'articolo 5 soprarichiamato, il fenomeno gelicidio che ha danneggiato i boschi ricadenti nei Comuni di Taipana, Attimis, Faedis, Torreano, Pulfero, Drenchia, Grimacco e Stregna, quale evento naturale ed eccezionale;

ATTESO che la delimitazione delle aree interessate dall'evento gelicidio è riportata su carta tecnica regionale e su cartografia su base catastale di cui all'allegato 1, costituente parte integrale e sostanziale al presente decreto;

PRESO ATTO che nel periodo tra il 31 gennaio ed il 5 febbraio 2014 il fenomeno del gelicidio ha interessato parte del territorio dei Comuni di Taipana, Attimis, Faedis, Torreano, Pulfero, Drenchia, Grimacco e Stregna;

ATTESO che nel mese di febbraio 2014, successivamente all'evento, il personale del Servizio gestione forestale e produzione legnosa ha effettuato diversi sopralluoghi nelle aree interessate dal gelicidio, nel corso dei quali è stato accertato che i boschi ivi presenti hanno subito danni a causa di ingenti rotture di rami e cimali, con entità del danno superiore al 30 per cento del valore delle piante costituenti i boschi stessi;
CONSIDERATO che l'evento può essere classificato come naturale ed eccezionale;
ACCERTATO che, tenuto conto delle tipologie di bosco di riferimento, contenute nella citata tabella di cui all'allegato A, del D.P.Reg. 210/2014, della natura dell'evento e delle condizioni dei boschi interessati, ai fini del calcolo dell'indennizzo, detti boschi sono riconducibili alle tipologie:
a) n. 2 - Boschi della zona collinare o montana a prevalenza di latifoglie;
b) n. 3 - Pinete e rimboschimenti di conifere al di fuori della propria fascia fitogeografica;
ACCERTATO che nella fattispecie in esame non sussiste al momento il rischio di innesco e di diffusione di fitopatie forestali, per le quali si debba prevedere l'intervento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), come da specifica relazione di data 18.02.2014, del dott. Carlo Frausin, direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA;
ATTESO che le Stazioni forestali di Attimis e di Cividale del Friuli hanno provveduto ad eseguire il rilievo del perimetro delle aree interessate dall'evento nel territorio di rispettiva competenza come da documentazione in atti;
ATTESO che il Servizio gestione forestale e produzione legnosa ha provveduto alla individuazione definitiva del suddetto perimetro su carta tecnica regionale e su cartografia su base catastale, allegate e parte integrante del presente decreto, nonché alla predisposizione dell'elenco dei mappali catastali interessati;
VISTI i rilievi fotografici e in loco, effettuati nei giorni successivi al gelicidio dal personale della Direzione competente in materia di risorse forestali e della Protezione civile della Regione, volti a valutare i danni subiti dai boschi colpiti dall'evento, accertati come da documentazione agli atti ed evidenziati in particolare con la e.mail del direttore del Servizio tecnico scientifico della Protezione civile della Regione, dott. Pietro Giust di data 10/02/1014 e la e.mail del direttore del Servizio del Corpo forestale regionale, dott. Massimo Stroppa di data 14/02/2014;
ATTESO che il D.P.Reg. 210/2014 è stato emanato in data 3/11/2014 ed entra in vigore in data odierna, data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 46;
CONSIDERATO inoltre che il presente atto di accertamento e riconoscimento dell'evento viene reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione;
VALUTATA pertanto la necessità, per tutte le motivazioni elencate in premessa, di procedere all'accertamento e riconoscimento del fenomeno gelicidio, che ha danneggiato i boschi ricadenti nei Comuni di Taipana, Attimis, Faedis, Torreano, Pulfero, Drenchia, Grimacco e Stregna, quale evento naturale ed eccezionale;

DECRETA

Art. 1

Per quanto in premessa si accerta e riconosce il fenomeno gelicidio che ha danneggiato i boschi ricadenti nei Comuni di Taipana, Attimis, Faedis, Torreano, Pulfero, Drenchia, Grimacco e Stregna, quale evento naturale ed eccezionale.

Art. 2

L'accertamento di cui all'articolo 1 è effettuato sulla base di rilievi in loco, come da documentazione agli atti, e la delimitazione delle aree interessate dall'evento, di cui all'allegato 1 parte integrale e sostanziale del presente decreto, viene riportata sulla carta tecnica regionale e su cartografia su base catastale.

Art. 3

Tenuto conto delle tipologie di bosco di riferimento, contenute nella tabella allegato A, parte integrante del D.P.Reg. 210/2014, della natura dell'evento e delle condizioni dei boschi interessati, ai fini del calcolo dell'indennizzo, i boschi interessati dall'evento sono riconducibili alle tipologie:
a) n. 2 - Boschi della zona collinare o montana a prevalenza di latifoglie
b) n. 3 - Pinete e rimboschimenti di conifere al di fuori della propria fascia fitogeografica.

Art. 4

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e reso noto sul sito istituzionale della Regione.
Udine, 12 novembre 2014

SULLI

14_47_1_DDS_GEST FOR 4269_2_ALL1

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Catastale
Comune di ATTIMIS
Allegato 1 - 2/16
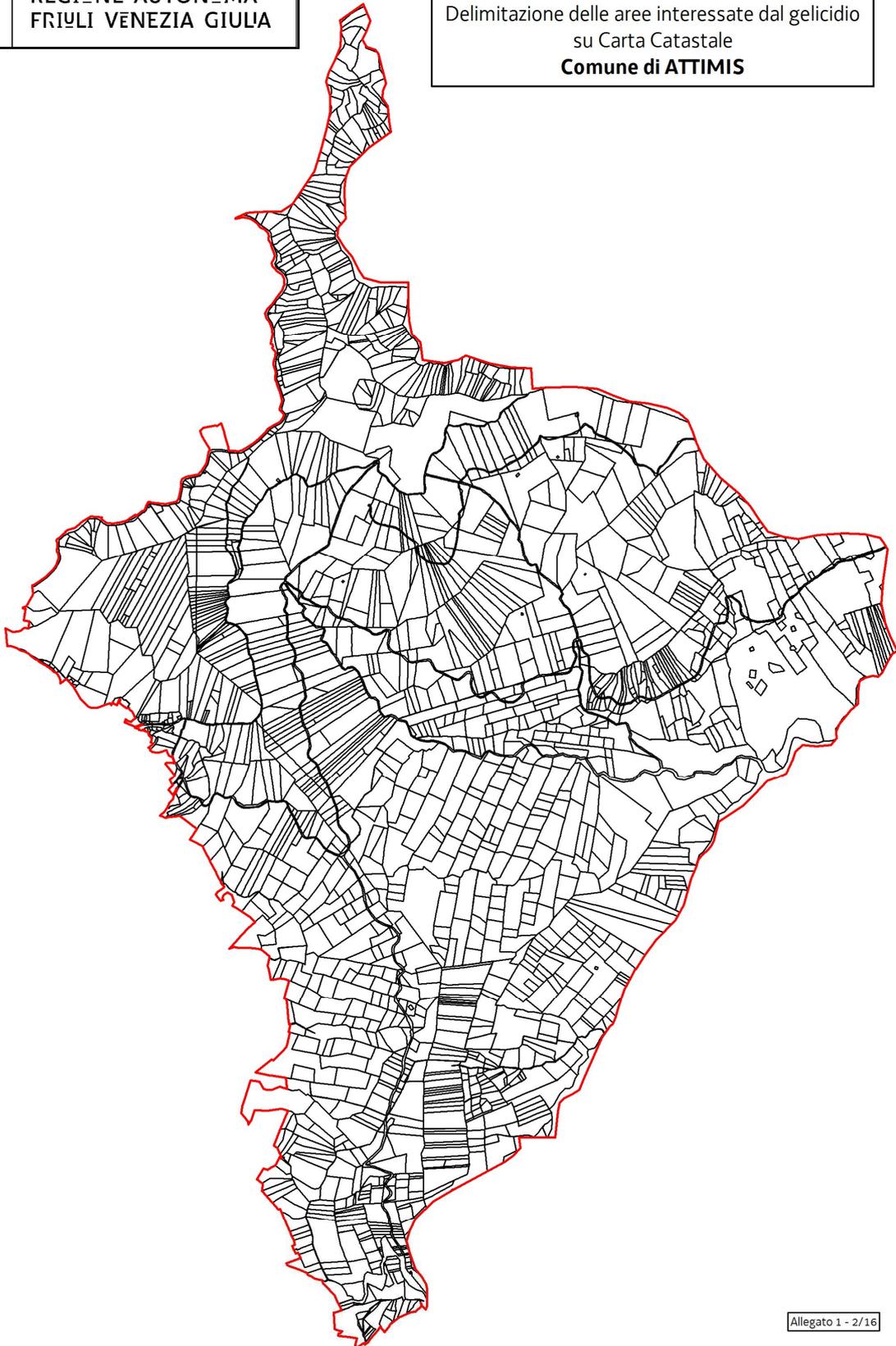
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Tecnica Regionale
Comune di DRENCHIA
Allegato 1 - 3/16
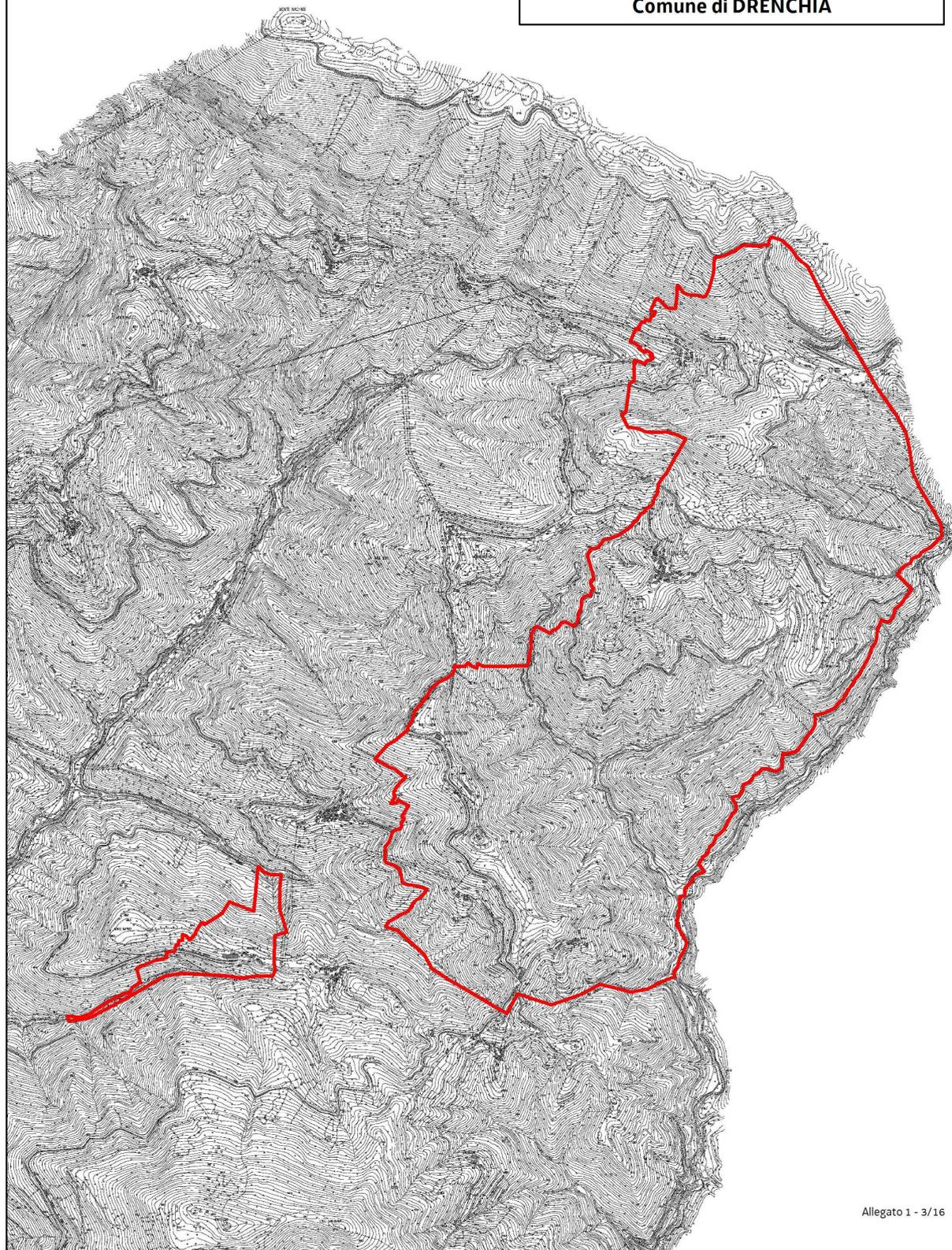
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Castale
Comune di DRENCHIA
Allegato 1 - 4/16
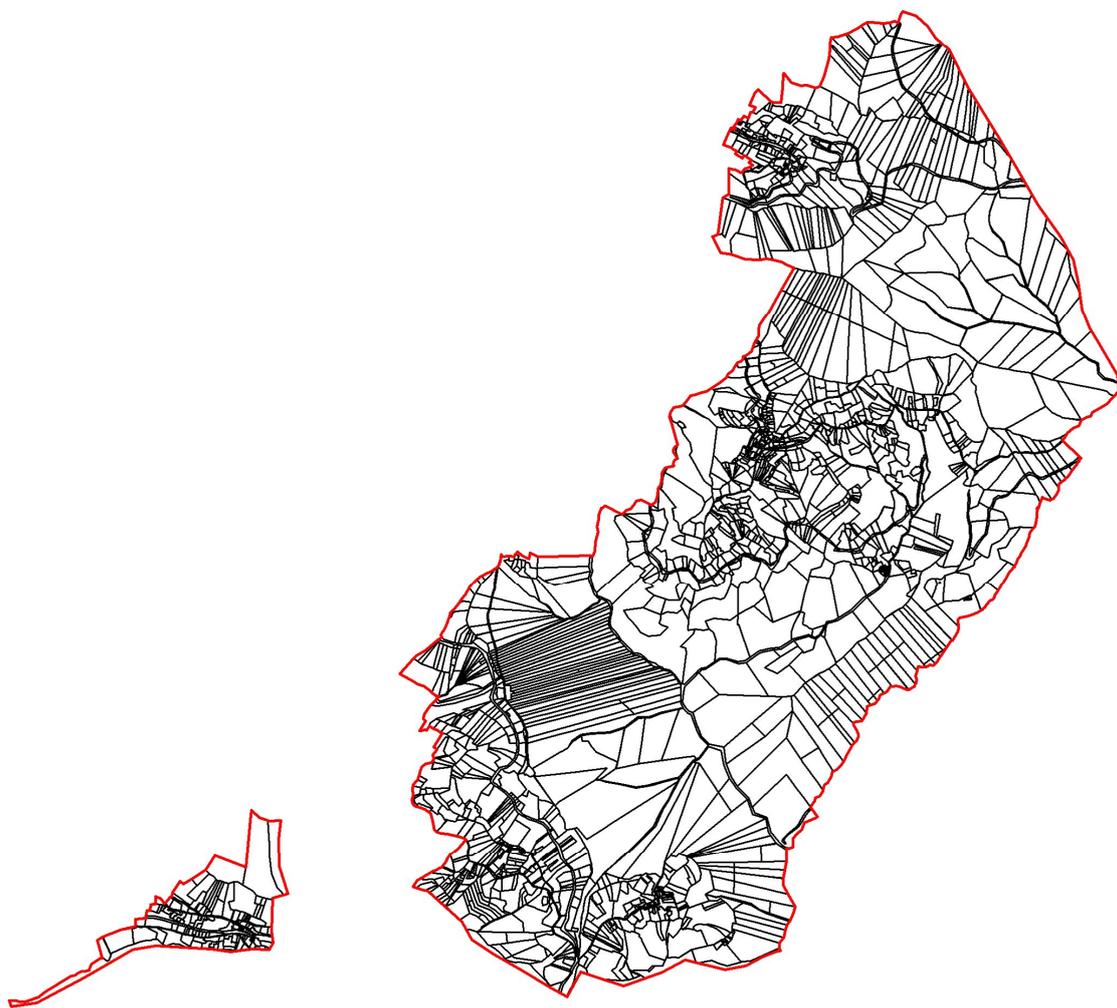
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Tecnica Regionale
Comune di FAEDIS
Allegato 1 - 5/16
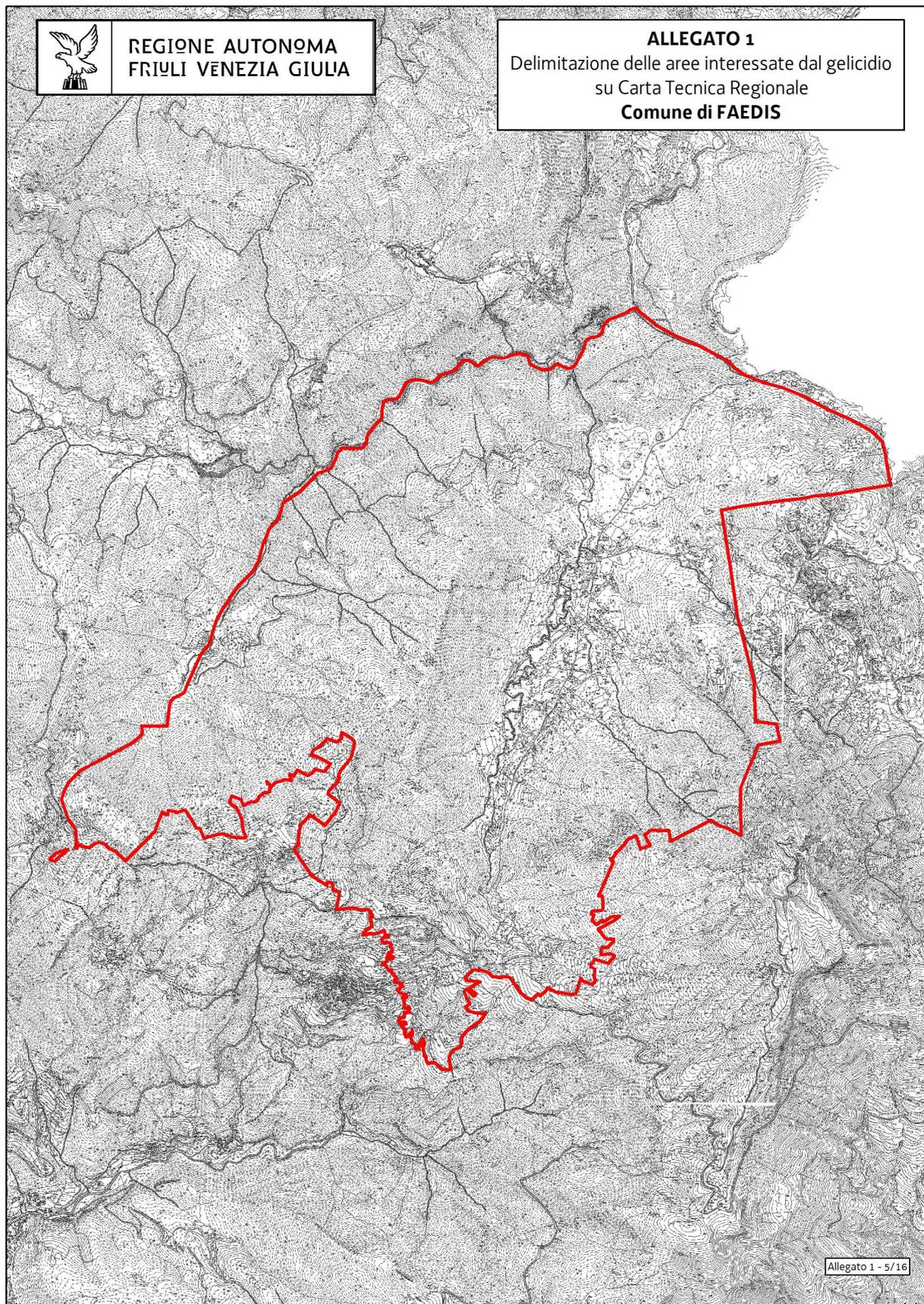
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Catastale
Comune di FAEDIS
Allegato 1 - 6/16
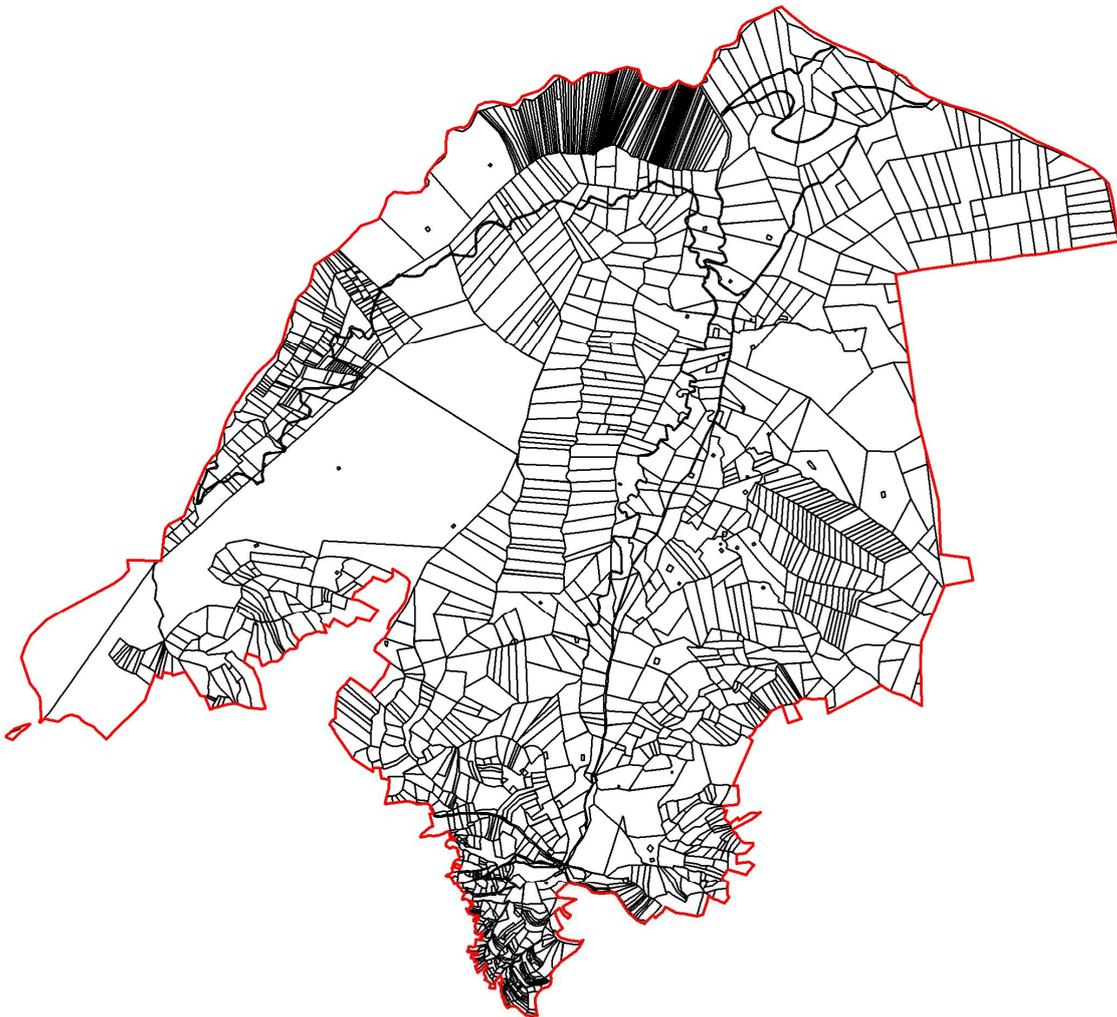
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Tecnica Regionale
Comune di GRIMACCO
Allegato 1 - 7/16
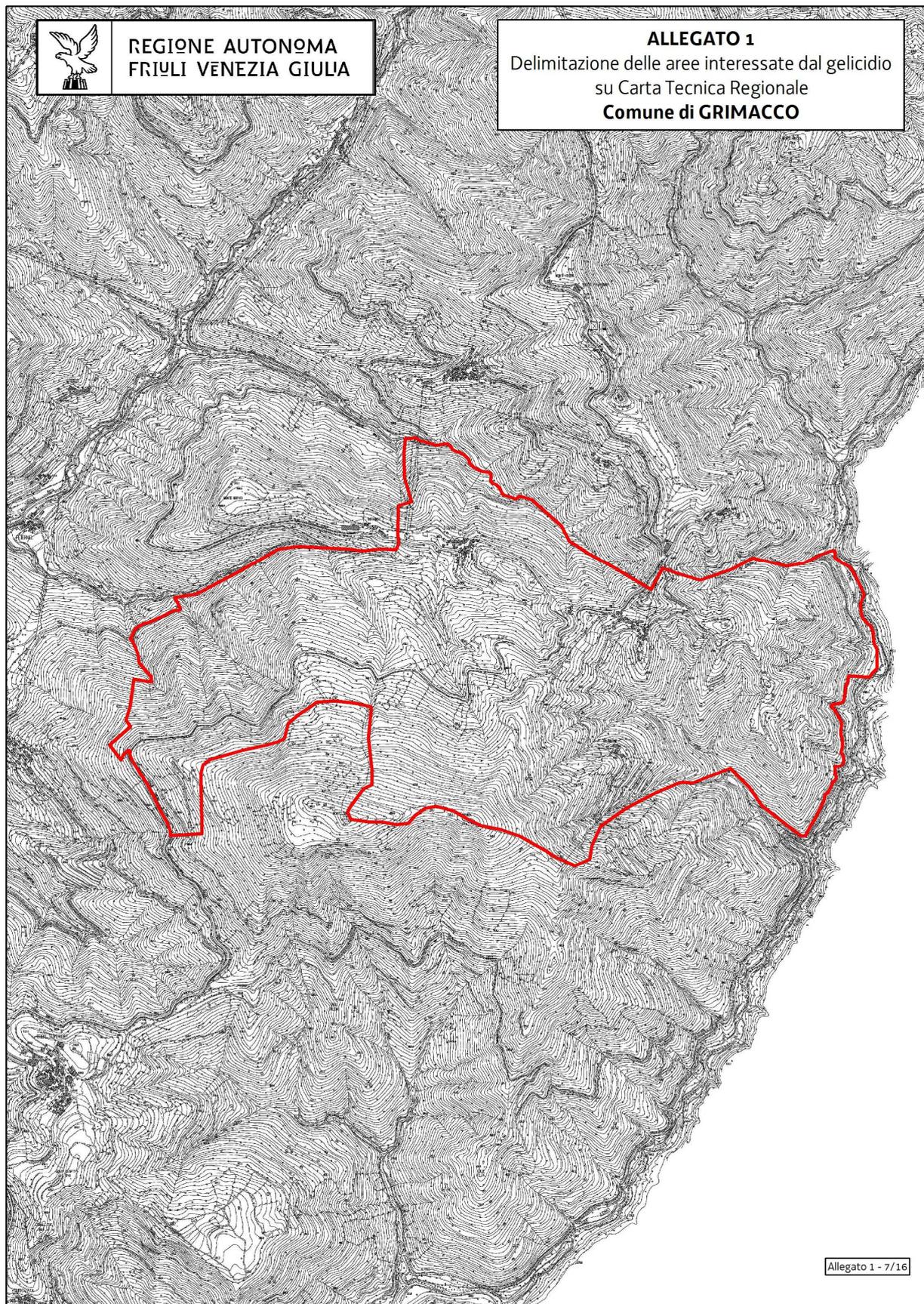
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Catastale
Comune di GRIMACCO

Allegato 1 - 8/16

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Tecnica Regionale
Comune di PULFERO
Allegato 1 - 9/16
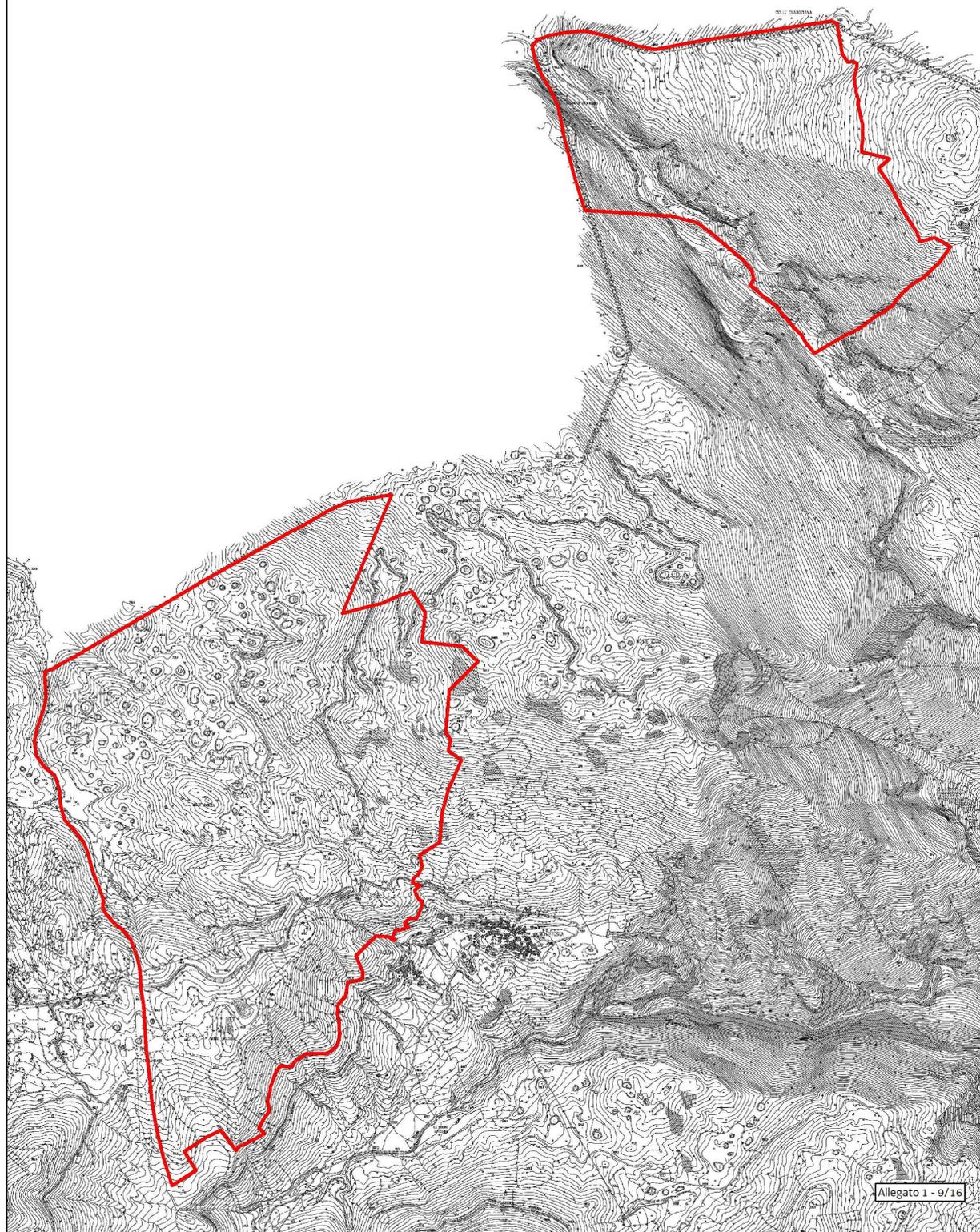
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Catastale
Comune di PULFERO
Allegato 1 - 10/16
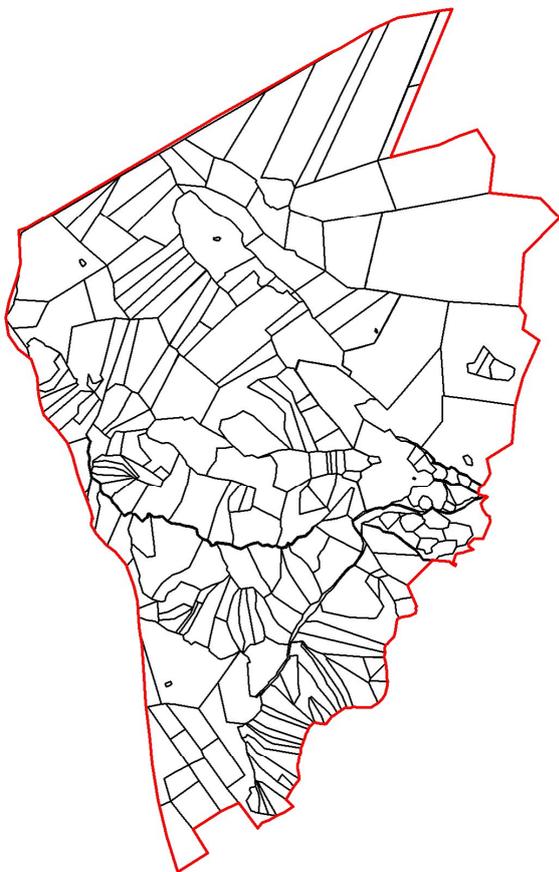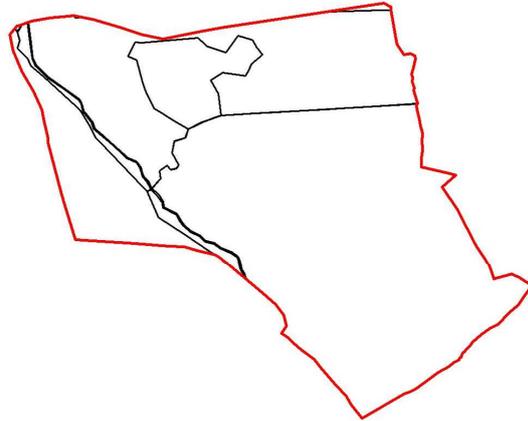
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Tecnica Regionale
Comune di STREGNA
Allegato 1 - 11/16
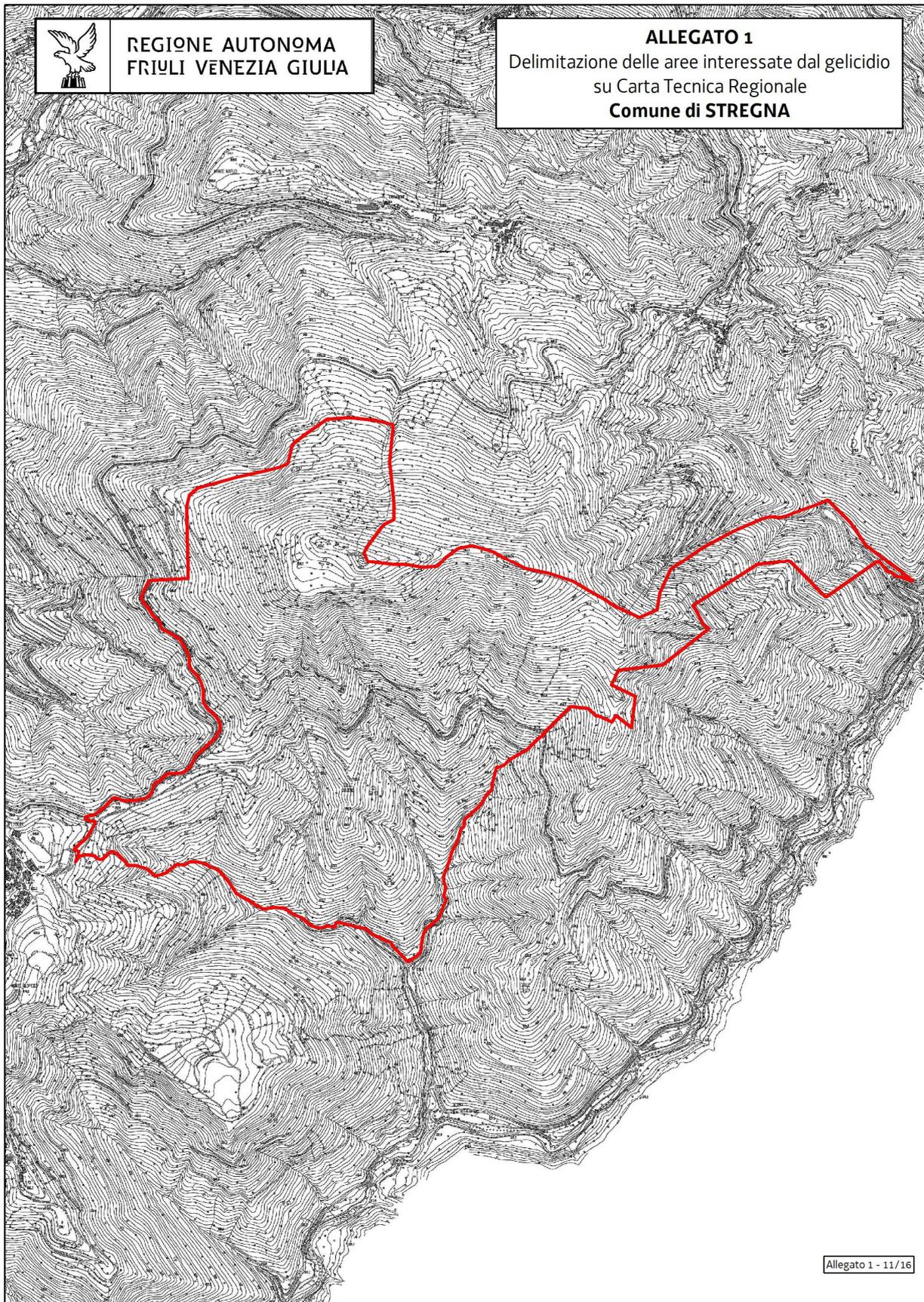
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Catastale
Comune di STREGNA
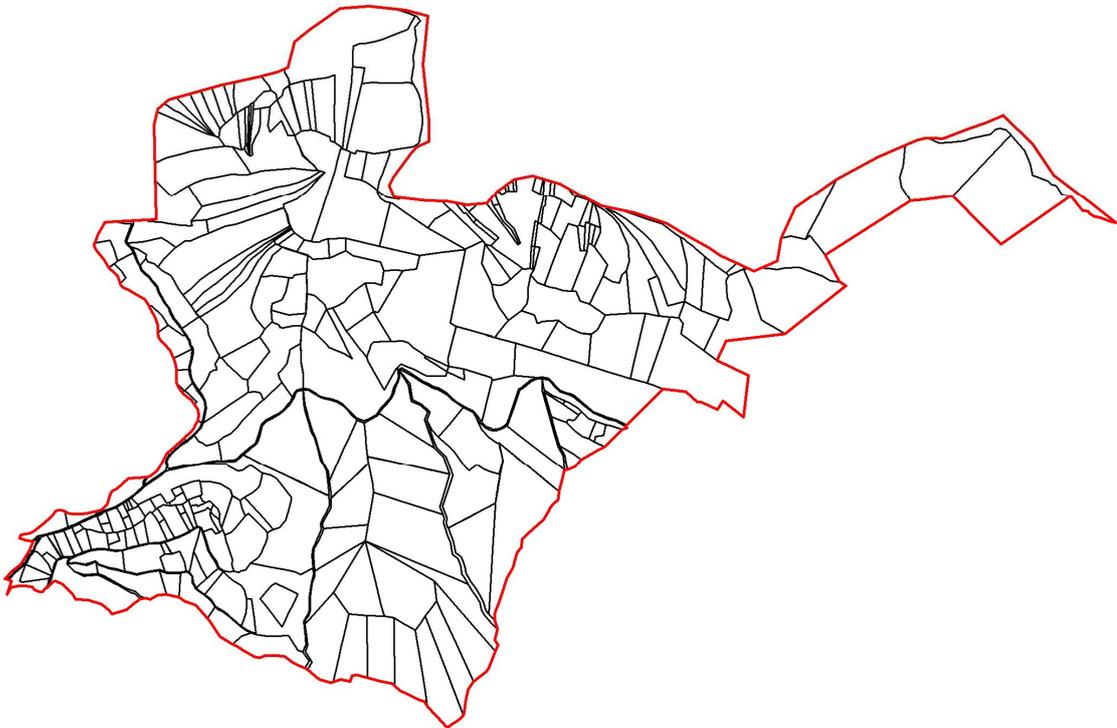
Allegato 1 - 12/16

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Tecnica Regionale
Comune di TAIPANA
Allegato 1 - 13/16
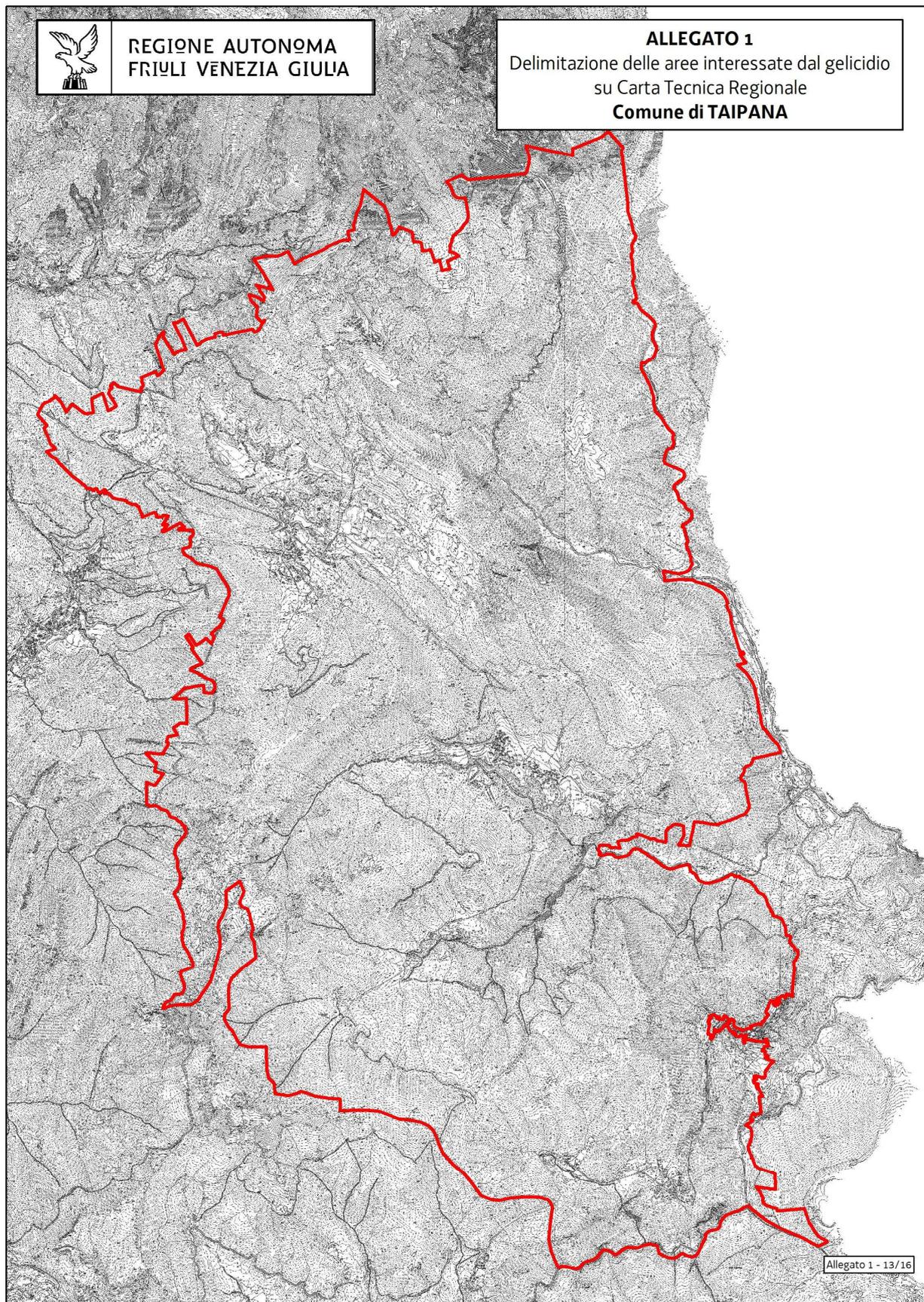
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Catastale
Comune di TAIPANA
Allegato 1 - 14/16
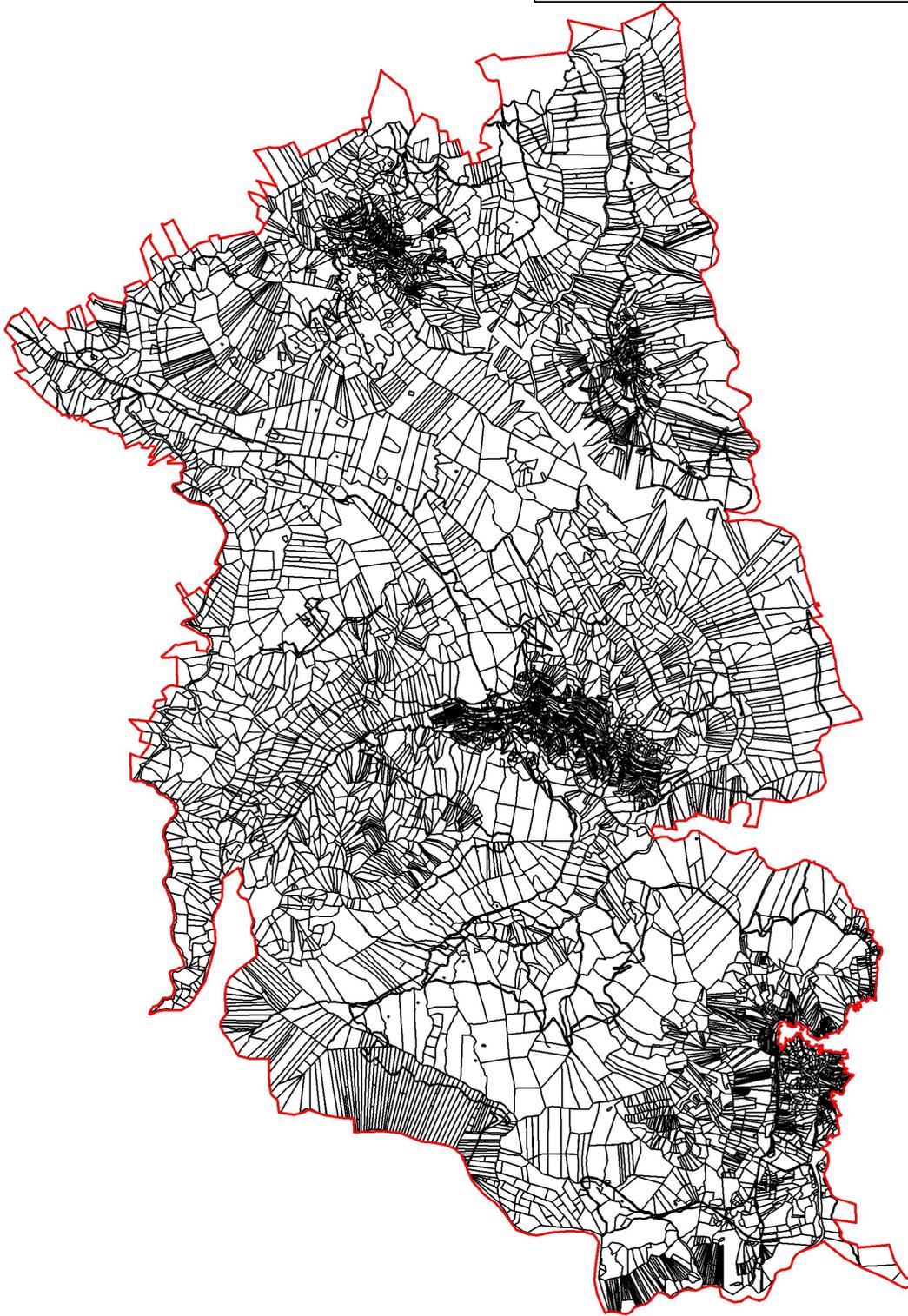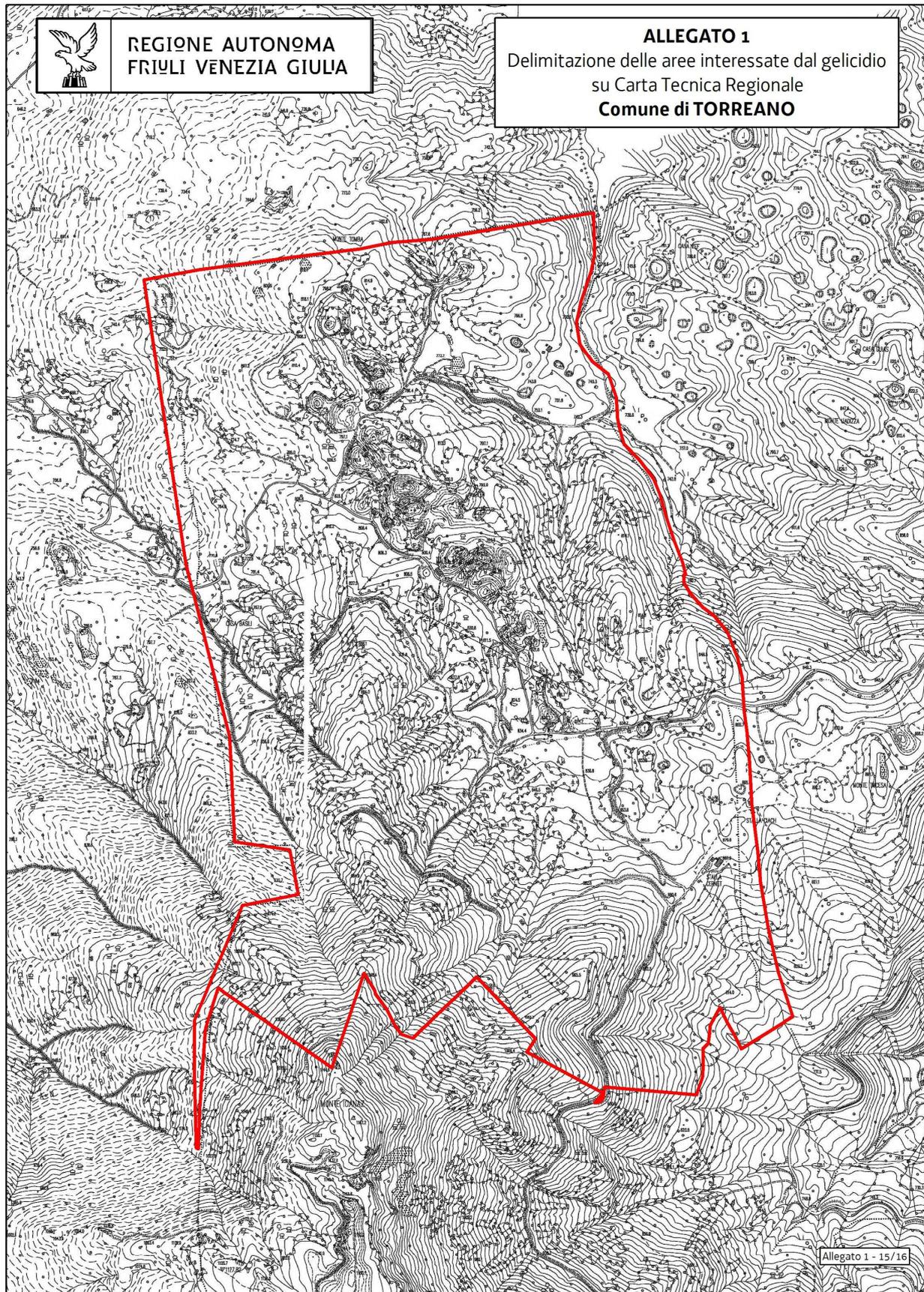
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Tecnica Regionale
Comune di TORREANO
MONTE TOMBA
CASA BASILI
MONTE IADIZZA
MONTE TOANAS
STALLA IACH
Allegato 1 - 15/16

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLEGATO 1
Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
su Carta Catastale
Comune di TORREANO
Allegato 1 - 16/16
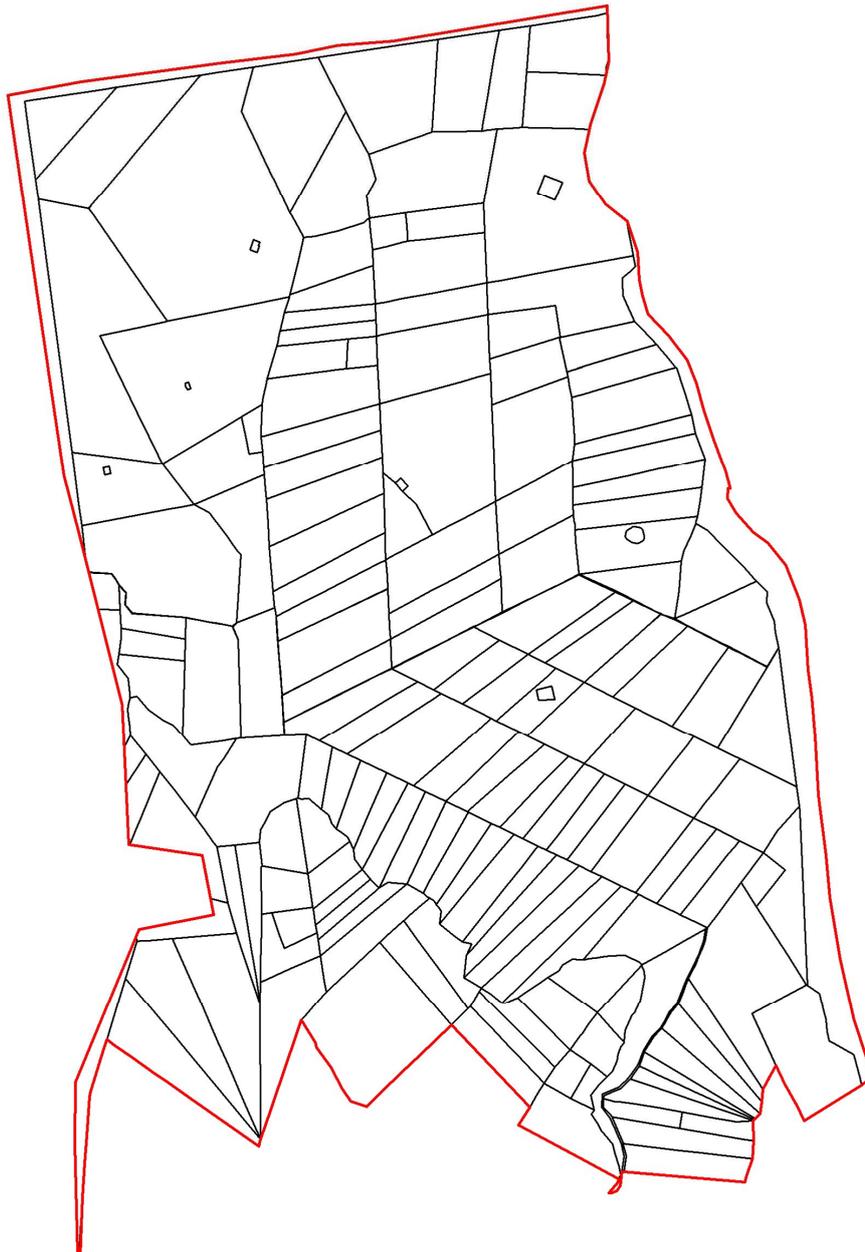
14_47_1_DDS_PROD AGR 4078_1_TESTO

Decreto del Direttore sostituto del Servizio produzioni agricole 29 ottobre 2014, n. 4078

Decreto del Presidente della Regione 01 dicembre 2009, n. 0333/Pres, articolo 16. Determinazione dei diritti che confluiscono nella riserva regionale.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/71, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, il comma 1, lettera b), dell'articolo 230, che proroga al 31 dicembre 2015 il regime transitorio dei diritti di impianto;
VISTO il decreto del Presidente della Regione del 1 dicembre 2009, n. 0333/Pres. (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) e, in particolare, l'articolo16, sulla riserva regionale dei diritti di impianto;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 16 del DPReg 333/2009 nella riserva regionale dei diritti di impianto confluiscono:
a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto non esercitati entro i termini prescritti, nonché diritti di impianto prelevati dalla riserva e non esercitati entro i termini prescritti;
b) diritti di impianto nuovamente creati;
c) diritti ceduti dai produttori alla Regione a titolo oneroso;
ATTESO che i diritti sono assegnati alla riserva regionale previa comunicazione scritta, da parte del Servizio competente, alle aziende che non li hanno utilizzati;
CONSIDERATO che, in base all'istruttoria tecnica amministrativa del Servizio produzioni agricole, risultano non esercitati nei termini prescritti diritti prelevati dalla riserva regionale per una superficie complessiva di ha 113.99.16, come specificati nell'allegato A al presente decreto di cui forma parte integrante, a seguito di comunicazione alle aziende che non li hanno utilizzati;
RITENUTO necessario, ai sensi del comma 2, dell'articolo 16 del DPReg 0333/2009 determinare l'entità dei diritti che confluiscono nella riserva regionale;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. relativo all'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale ed Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. I diritti prelevati dalla riserva regionale per una superficie complessiva di ha 113.99.16, così come indicati nell'allegato A al presente decreto di cui forma parte integrante, e non utilizzati dagli assegnatari entro i termini di legge, sono acquisiti nella riserva regionale di cui all'articolo 16 del DPReg 333/2009.
2. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 29 ottobre 2014

MINIUSSI

14_47_1_DDS_PROD AGR 4078_2_ALL1

Allegato A al decreto n. 4078 del 29 OTT. 2014

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	**N. AUTORIZZAZIONE**	**MQ INCAMERATI ALLA RISERVA**
A.A.C.Z. AZIENDA AGRICOLA CASA ZULIANI SOC. AGRICOLA A R.L.	1506/2003	1.905
AGRIBENE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	10/2006	21.799
ALTAN ZITA	1066/2001	2.200
AMBROSI MASSIMO	314/2005	3.730
AVOLEDO ALESSANDRO	592/2008	3.700
AVOLEDO ALESSANDRO	370/08	965
AZ. AG. BRAIDOT S.S.	900/2004	5.261
AZ. AGR. MONTANAR DENIS E ALESSIA S.S.	1236/2003	3.180
AZ. AGR. SPECOGNA LEONARDO SS	374/2001	2.060
AZ. AGRICOLA RONCHI DI CIALLA DI PAOLO E DINA RAPUZZZI E FIGLI	926/1999	689
AZ.AG. MARIO SCHIOPETTO S.S.	194/1998	740
AZ.AG. MARIO SCHIOPETTO S.S.	668/2001	4.155
AZ.AG. MARIO SCHIOPETTO S.S.	1166/2003	910
AZ.AG. MARIO SCHIOPETTO S.S.	238/04	1.654
AZ.AGR. MARINON DI G.F. E G.R.	854/2005	1.017
AZ.AGR.ALTRAN SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	913/2001	2.700
AZ.AGR.ALTRAN SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	972/2003	3.700
AZ.AGR.BOGAR ROBERTO E ANDREA	643/2003	774
AZ.AGR.MAGRINO PAOLO E BATTELLO MIRELLA	115/2005	2.777
AZ.AGR.MISCHIS ENNIO E VALTER S.S.	1001/2002	980
AZ.AGR.PASCOLAT DI PERUSIN ALDA & C. SNC	616/2002	2.000
AZ.AGR.PIZZUTTI DI PIZZUTTI VALENTINA E DURI'LORIS S.S.	63/2003	476
AZ.AGR.PIZZUTTI DI PIZZUTTI VALENTINA E DURI'LORIS S.S.	238/2000	285
AZ.AGR.PIZZUTTI DI PIZZUTTI VALENTINA E DURI'LORIS S.S.	393/2009	2.569
AZ.AGR.'RONCHI DI MANZANO' DI ROBERTA BORGHESE & C. SNC	33/2003	12.049
AZ.AGR.ZUCCHIATTI FERRUCCIO, LARA, FABIO S.S.	967/05	840
AZIENDA AGRICOLA AI DODICI DI DODICI MICHELE E FELLUGA ELENA S.S.	874/2002	1.750
AZIENDA AGRICOLA GRAUNAR DI GRAUNAR DAVIDE E C. S.S.	580/2000	1.100

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	**N. AUTORIZZAZIONE**	**MQ INCAMERATI ALLA RISERVA**
AZIENDA AGRICOLA GRAUNAR DI GRAUNAR DAVIDE E C. S.S.	491/1999	800
AZIENDA AGRICOLA LA SCLUSA DI ZORZETTIG GINO & FIGLI S.S.	279/2004	450
AZIENDA AGRICOLA LORENZON ENZO & C. SOCIETA' AGRICOLA	475/2004	250
AZIENDA AGRICOLA MASERI SOC.SEMPLICE	852/2003	3.625
AZIENDA AGRICOLA PARTISTAGNO DI MIAN PATRIZIA E C. S.A.S.	493/2005	2.476
AZIENDA AGRICOLA PARTISTAGNO DI MIAN PATRIZIA E C. S.A.S.	1153/2002	6.851
AZIENDA AGRICOLA PETRIGH DENIS DAVID E VITIUC SVETLANA SOC. AGR.S.	312/2006	794
AZIENDA AGRICOLA PITARS S.S. DI PITTARO LORIS E F.LLI	573/2010bis	939
AZIENDA AGRICOLA PITARS S.S. DI PITTARO LORIS E F.LLI	573/2010bis	3.689
AZIENDA AGRICOLA RONCHI DI FORNAZ SOCIETA' A.R.L.	310/2004 e 436/2005	8.680
AZIENDA AGRICOLA RONCO BLANCHIS S.S.	949/2002	9.500
AZIENDA AGRICOLA TOMASELLA COMM. LUIGI & C. S.A.S.	774/2004	1.000
AZIENDA AGRICOLA VEDOVATO DI VEDOVATO ANGELO E C. - SOC. S.-	1086/2002	2.300
AZIENDAAGRICOLASAINROBERTO EFRANCO S.S.-SOCIETA'AGRICOLA	762/2003	825
BACCHETTI MARCO	616/99	2.140
BAGNAROL MAURO	1273/02	80
BAJT GIUSEPPE	345/2000	574
BALLAMINUT CRISTIAN	531/2004	1.105
BALLIANA AUGUSTO	928/2001	7.530
BASSANI MASSIMO	971/2007	1.078
BASSET MARCELLA	1022/2004	1.582
BASSO SIMONE	369/2004	2.400
BASTIANI BARBARA	400/2006	420
BATTISTELLA LUIGI	519/2003	450
BELLAZOIA SRL SOCIETA' AGRICOLA	1070/2003	436
BENATI VALERIO	599/2001	3.100
BEORCHIA PAOLA	482/2006	1.000
BERGAMO PAOLO	240/2008	833

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	**N. AUTORIZZAZIONE**	**MQ INCAMERATI ALLA RISERVA**
BERGOMAS MASSIMO	19/2007	795
BERNARDIS GUIDO	739/2002	410
BERNARDIS GUIDO SERGIO	518/2003	500
BERTI GIOVANNI	1057/2005	24
BERTOLIN BRUNO	1039/2001	710
BERTOLIN LUCIANA	1194/2001	200
BERTOLIN LUCIANA	733/2004	150
BERTOLIN VINCENZO	1277/2002	500
BERTOSSI LEA ALFONSINA	1083/2006	900
BERTUZZI ALFREDO CALISTO	17384/2012	255
BIANCO ERMENEGILDO	270/2004	1.100
BIASIO FLAVIO	494/2002	1.620
BIDOIA MARCO	308/2002	1.400
BLASUTTI SANTA	263/2007	930
BLAZIC MARCO	1162/2002	1.000
BOEM EMMA	143/2002	5.045
BOLE ANDREJ	340/2005	300
BOLE ANDREJ	844/2003	600
BOREAN ANTONIO	355/10	1.816
BOREAN ANTONIO	706/2010	4.150
BORIN CLARA	488/02	2.000
BORTOLIN BRUNO	314/2004	745
BRUMAT LUCA	974/2008	452
BRUNATO SEVERINO	49/2007	1.200
BUCCINO MICHELE	124/2008	5.382
BUDAI ALBERTO	316/2002	650
BURIGANA LUIGI	169/2005	505
BURIGANA LUIGI	176/2003	1.565

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	**N. AUTORIZZAZIONE**	**MQ INCAMERATI ALLA RISERVA**
BUTTIGNON GIUSEPPE	132/04	770
BUZIOL ELIDE	1066/2003	1.458
CA' DI BON LUCA	941/2005	788
CALLIGARIS ROMEO	103/2006	2.640
CALLIGARIS ROMEO	498/2003	2.100
CANCIAN FERRUCCIO	803/2004	1.000
CANDOTTO ATTILIO	905/2002	1.100
CANTARUTTI ALESSANDRO	666/2002	400
CAPITAN GIACOMO	408/2008	425
CAPPELLO FERNANDA	144/2001	99
CASSIN GALVANO	973/2003	300
CASSINA DARIO, ANDREA E ALESSIO S.S.	187/2010	244
CASTELLARIN GEMMA TERESA	752/2005	1.092
CASTELLARIN VITTORINO	189/2005	300
CASTELLARIN VITTORINO	189/2005	300
CECCO LUCIANO	615/2002	1.240
CELANT VITO	722/2004	675
CIOTTI ROSANNA	617/2003	660
CLAROTTO MARIO	411/2001	2.880
CLAUCIGH ANDREA	782/2002	562
CLOCHIATTI GIORGIO	648/1996	3.799
COCETTA MARCO	279/2006	358
COLLINA FRANCESCO	729/2003	1.800
COLONELLO PIETRO	508/2003	970
COLUSSI ANGELA MARIA	933/2004	1.000
COLUSSI LEONILDA ADELAIDE	627/2005	810
COMELLI ALDO	188/2006	500
CORAZZA GIANFRANCO	44/2004	3.500

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	**N. AUTORIZZAZIONE**	**MQ INCAMERATI ALLA RISERVA**
CORINI ALDO	1099/2005	1.200
CORRA' SANDRO	731/2004	4.900
COSSETTINI ALDA	692/2003	850
CREVATIN SANDRA	313/2006	700
CRISTANTE STEFANO	590/2003	50
CRISTIN GIOVANNI	1116/2006	2.590
CULOS MARIO	843/2001	230
CURRIDOR LICIA	702/2002	4.650
DAL SANTO FRANCESCO	900/2005	1.220
DALL'AGATA ALDO	290/2003	1.350
DANIELI DIMITRIJ	104/2003	3.710
D'ANTONI FIRMINA	960/2006	480
DE LAZZARO SONIA	1065/2003	2.000
DE PIN GIUSEPPE	336/2004	3.680
DECORTE MARINO	62/2005	1.800
DEL RIZZO GIULIANO	835/2003	4.400
DELLA BRUNA SILVANO	989/2001	1.890
DEPANGHER VIOLA	330/2005	970
DESTRO ROSETTA	644/2006	365
DI GASPERO FLAVIA E UMBERTO	981/2002	2.070
DI GASPERO FLAVIA E UMBERTO	941/2003	250
DI LENARDA PAOLO	837/2006	117
DORIGO ALESSIO	690/2007	2.771
DORIGO GIROLAMO	11/2006	230
DRIUSSI LINDA	1008/2002	1.530
DRIUSSI LINDA	399/2001	3.410
FABBRONI FRANCESCO	550/2003	11.929
FABIANI GIUSTO	351/2009	138

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	**N. AUTORIZZAZIONE**	**MQ INCAMERATI ALLA RISERVA**
FABRIS GIULIANO	661/2004	2.661
FABRIS LUCIANO	949/2003	21.820
FACCHIN ADRIANO	402/2004	520
FALZARI ELSA	62/2003	200
FANTINA GIUSEPPE	985/2001	5.000
FANTINI ERMETE	179/2003	2.190
FATTORIA CARSICA BAJTA DI SKERLJ SLAVKO & C. SS.	166/1999	1.849
FERLUGA SILVANO	150/2006	1.340
FERREGHINI ROBERTO	422/2006	4.189
FIGELI LAURO	318/1999	4.600
FILIPUZZI CLAUDIO	229/2001, 230/2001, 80220/01 28020/03	3.500
FINOS ANGELO	15604/2011	391
FOLLA DENIS	662/2006	50
FONDAZIONE DE CLARICINI DORNPACHER	633/2002	620
FORNASIER DANIELE	18/2007	1.100
FORNASIER ERMANNO	396/07	1.071
FRANCO NORMA	1461/2003	1.961
FRARESSO ROMEO	117/2004	1.290
FRESCHET ROBERTO	1004/2006	46
FRESCHET ROBERTO	710/2005	1.096
FRESCHET ROBERTO	553/2007	63
FURLANI PAOLO	586/2006	300
GABROVEC IVAN	671/2007	150
GAIA S.P.A.(TENUTA BOSCO ALBANO)	830/2001	9.500
GALLUZZO ANDREA	265/2004	1.480
GARDISAN LUIGINO	822/2006	2.000
GASPARDO PIER GIUSEPPE	1083/2003	340

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	**N. AUTORIZZAZIONE**	**MQ INCAMERATI ALLA RISERVA**
GIRARDO GIUSEPPINA	216/2003	700
GOBBO LUIGIA	402/2000	2.000
GOBET FRANCO	769/2003	700
GORTANI RENATO	1049/2002	1.250
GRANZIERA FRANCESCO E FABRIZIO SOC. SEMPLICE	769/08	18.180
GRION DANIELE	660/2005	4.652
GUERRA LUIGI	289/1998	280
GUZZO EMANUELA	147/2003	600
ISERNI FRANCESCUT LUCA	387/2005	140
IUS ANDREA	1084/2001	1.300
IUS ANDREA	1084/2001	1.300
JERMAN KRISTINA	225/2006	400
JOB RICCARDO	588/2005	4.500
KLANJSCEK DAMIJAN	913/2006	4.447
KOBAL DARIA MARIA	239/2003	1.300
KOMJANC BENIAMIN	545/99	1.394
KORSIC RODOLFO	773/99	500
LABIANI VLADIMIRO	1115/BIS/2006	270
LANZUTTI CESARE AUGUSTO	756/2005	1.750
LE VIGNE DI ZAMO' AZIENDA AGRICOLA - S.A.S.	212/2006	1.870
LENARDON BRUNO	241/2002	468
LESIZZA FAUSTA	222/2006	4.478
LINEA ERASMO S.R.L.	116/1999	10.521
LINEA ERASMO S.R.L.	610/2002	12.000
LIVIO FELLUGA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	907/2001	580
LIVIO FELLUGA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	370/2002	1.570
LIVIO FELLUGA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	67/2003	1.070
LIVIO FELLUGA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	355/2004	3.797

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	**N. AUTORIZZAZIONE**	**MQ INCAMERATI ALLA RISERVA**
LONDERO MARIA	285/2005	720
LONGO NELLO	451/2004	1.600
LORENZONETTO MAURO	668/2004	1.500
LOT ALDO	403/2002	2.000
LOT ANDREA	269/2005	2.200
LOVISA ATANASIO	874/2002	100
LOVRECICH EMILIO	810/2005	7.860
LUCCA RITA	904/2002	808
LUCCHESE ROBERTO	151/2002	2.000
LUISA EDDI	827/2001	338
LUNARDELLI CARLO	1042/2005	4.000
MACORIG GIAMPAOLO	ASSEGNAZIONE DA RISERVA	20.000
MALISAN GIORDANO	17/2005	600
MALNIS NICOLA	628/2005	1.000
MANFERRARI NICOLA	1415/2003	18.900
MANFERRARI NICOLA	159/2003	900
MANTOANI SANTINO	1153/2001	800
MARASSI ANNA	947/2002	1.814
MARCHI LUIGI	51/2006	1.990
MARCHI SIMONA NATASCIA	486/2005	450
MARCO FELLUGA - S.R.L.	185/2010	205
MARCON GIULIO	207/2008	800
MARCON LAURA	934/2004	680
MARCORIN & PLOZNER S.R.L.	240/2007	8.760
MARIN ANNA	1367/2003	1.000
MARONESE ARCISIO	525/2003	1.230
MARSON GABRIELLA	850/2006	89

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	N. AUTORIZZAZIONE	MQ INCAMERATI ALLA RISERVA
MARTIN INIGO	1030/2002	1.090
MARTINCIGH GINO	46/2007	800
MARTINEZ SUAREZ BERANIA ISABEL	570/2005	670
MASON ADRIANO	142/2003	36
MASSERUT CLAUDIO	386/2004	570
MATAJA DOLI	254/2004	1.443
MATTIAZZI NEVIO	736/2004	2.700
MAURO BRUNO	891/2006	250
MAVRIC AGOSTINO	767/2002	1.010
MELISSA LIANA	484/2002	50
MENEGUTTI GIANLUCA	588/2008	5.000
MENEGUTTI GIANLUCA	92/07	250
MENINI NICOLA	666/2005	150
MERLO NELLO SANTO	93/2004	260
MICONI DANIELE	484/2004	1.550
MILIC ANDREA	861/1999	15.740
MILIC IGOR	297/2006	3.200
MORAS MARINO	1014/2005	1.750
MORASSUTTI UMBERTO	207/2004	12.300
MORELLI DE ROSSI MARIA ANTONIETTA	535/2000	6.086
MORO PIERINA	1002/07	228
MOSCHIONI DAVIDE	418/2004	513
MURADORE SIMONE	898/2009	1.145
MUZINA MIRKO	1079/2002	135
MUZZATTI MARIO	705/2004	1.248
MUZZOLINI ANNA	82/04	751
NEGRINI REMIGIO	679/2000	2.060
NOCENTE GIUSEPPE	133/01	2.887

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	N. AUTORIZZAZIONE	MQ INCAMERATI ALLA RISERVA
NOVELLO SERGIO GUIDO	453/07	1.475
OMICIUOLO MARINO	693/2005	5.706
PALI WINES S.R.L.	1003BIS/2005	850
PAPAIS SANTE	611/2004	1.000
PARON EMILIO	126/2004	900
PAROVEL EURO	44/1999	1.200
PAROVEL EURO	906/2001	38
PASUTTI NERIO	40/2006	250
PAVAN MARIA LUIGIA	203/04	600
PECORARI ARMANDO	876/2006	600
PECORARI PIERPAOLO	930/2001	672
PECORARI PIERPAOLO	847/2004	78
PELLEGRINET ADRIANO	591/2006	470
PELOS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI PELOS ROBERTO E C.	1135/2006	668
PERABO' GILBERTO	1077/2002	640
PERCIC SILVA	821/2001	990
PERSOGLIA LUCA	255/2001	1.208
PESANTE MAURO	414/2007	470
PICCIN STEFANO	322/2004	1.200
PICECH ROBERTO	952/2002	3.842
PILLON EMILIO	864/05	1.550
PINAUSIG VIRGINIO	154/2007	900
PINTAR CIRILLO SILVANO	1182/2002	1.030
PINTAR MARJAN	468/2007	5.751
PIOVESANA LUCIA	860/2005	1.700
PIPPO AMERICO	258/2005	1.090
PIVIDORI CATERINA	675/2004	8.320
PIZZAMIGLIO PIO	232/2008	2.400

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014

DITTA	N. AUTORIZZAZIONE	MQ INCAMERATI ALLA RISERVA
PIZZULIN DENIS	890/2005	320
POLESE GIUSEPPE	102/2001	1.800
POLETTO GIUSEPPE	595/2004	1.500
PONTONI FLAVIO	997/2002	100
POSOCCO MARISA	56/2005	238
PRINCIC GIOVANNI	240/2000	580
QUATTRIN ROMANO	681/2005	380
RADINIA SILVANO	464/2000	560
RECH ROBERTO	54/2005	2.020
RIGONAT GIORGIO	1247/2003	1.736
RISERA SOCIETA' AGRICOLA SRL	589/09	750
RIZZI SERGIO	1109/07	605
ROCCO ALBA	674/2001	4.680
RODARO FRANCESCO	65/2007	1.800
ROMANO PIETRO	922/2005	6.172
ROSOLEN VITTORIO	468/2004	1.100
ROTOLO EMILIO	704/2005	600
RUI SEVERINO	928/2004	972
S.AGR.V.IT. SRL	1195/1999	1.700
SALMASO MANUELA	466/08	2.100
SAN GOTTARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1222/03	960
SANTAROSSA RENZO	43/2006	207
SAPPADA ALESSANDRO	1137/2002	3.510
SCAPINELLO ROBERTO	774/2005	2.886
SCHERIANI FABIANA	864/1998	750
SCHINCARIOL RAFFAELE	122/2009	1.670
SERAFINI CARLETTO	148/2004	250
SESSOLO FRANCO	50/2009	1.063

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	**N. AUTORIZZAZIONE**	**MQ INCAMERATI ALLA RISERVA**
SGUBIN FERRUCCIO	838/2004	630
SHAURLI FRANCESCO	108/2003	2.922
SKERK SANDI	893/2001	403
SKORJANC ARMANDO	1153/2002	6.851
SOCIETA' AGRICOLA ALESSIO MAURO E MARCO S.S.	790/2004	151
SOCIETA' AGRICOLA ALESSIO MAURO E MARCO S.S.	509/2000	1.000
SOCIETA' AGRICOLA ALESSIO MAURO E MARCO S.S.	478/2005	400
SOCIETA' AGRICOLA ANSELMI GIUSEPPE E LUIGI S.S.	1226/2002	2.123
SOCIETA' AGRICOLA ANSELMI GIUSEPPE E LUIGI S.S.	814/2001	80
SOCIETA' AGRICOLA BACCICHETTO FEDERICO E RICCARDO S.S.	634/2007	1.657
SOCIETA' AGRICOLA BIANCHI GIOVANNI ENRICO EREDI S.S.	422/04	700
SOCIETA' AGRICOLA CA' RONESCA SAS DI SETTEN DAVIDE ALCIDE & C.	1114/2006	1.200
SOCIETA' AGRICOLA CISORIO GIOVANNI ED ANDREA S.S.	852/08	1.000
SOCIETA' AGRICOLA D'ANDREA ILARIO E IGOR SOCIETA' SEMPLICE	562/2000	600
SOCIETA' AGRICOLA FIEGL DI FIGELJ ALESSIO & C. SOCIETA' SEMPLICE	1063/2008	1.920
SOCIETA' AGRICOLA FIEGL DI FIGELJ ALESSIO & C. SOCIETA' SEMPLICE	312/2005	149
SOCIETA' AGRICOLA FIEGL DI FIGELJ ALESSIO & C. SOCIETA' SEMPLICE	85/2005	1.000
SOCIETA' AGRICOLA FLORIAN ARMANDO E C. S.S.	1231/2002	11.938
SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	38/08	20.000
SOCIETA' AGRICOLA LUIGI DE PUPPI DI DE PUPPI DE PUPPI E C. S.S.	941/2007	4.724
SOCIETA' AGRICOLA POLENCIC ISIDORO DI POLENCIC MICHELE & C. S.S.	601/2006	2.126
SOCIETA' AGRICOLA RIVE COL DE FER S.S.	411/2002	1.920
SOCIETA' AGRICOLA RONCHI DI SANT'EGIDIO DI MICHELLONI DANIELE E TIZIANA	98/99	1.650
SOCIETA' AGRICOLA RONCHI DI SANT'EGIDIO DI MICHELLONI DANIELE E TIZIANA	303/2002	2.000
SOCIETA' AGRICOLA ROSSI ANGELO,CLAUDIO E C. S.S.	702/2007	34
SOCIETA' AGRICOLA STOCCO DI STOCCO ANDREA E C. S.S.	455/2004	370
SOCIETA' AGRICOLA TENIMENTI ANGELINI S.R.L.	478/2010	283
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	581/08	14.000

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	N. AUTORIZZAZIONE	MQ INCAMERATI ALLA RISERVA
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	581/08	11.800
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	581/08	4.360
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	581/08	17.000
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	581/08	7.070
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	581/08	9.000
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	438/08	32.200
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	438/08	4.800
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	438/08	6.100
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	438/08	1.290
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	438/08	9.410
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	438/08	24.634
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	438/08	7.970
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	438/08	6.470
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE GRANDI & GABANA SPA A SOCIO UNICO	438/08	22.500
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE VILLANOVA	820/2007	15.322
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE VILLANOVA	820/2007	11.135
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE VILLANOVA	820/2007	17.621
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE VILLANOVA	820/2007	3.900
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE VILLANOVA	820/2007	7.370
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE VILLANOVA	820/2007	23
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE VILLANOVA	820/2007	1.000
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE VILLANOVA	820/2007	24.975
SOMEDA DE MARCO CARLO	303/2006	100
SPARAVIER ITALIA	76/2006	666
SPESSOT PAOLO	1110/97	800
STALLER SIEGFRIED	153/2008	60
STINAT PIETRO	1370/2003	3.899
STINAT SILVIA	273/2002	250

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	N. AUTORIZZAZIONE	MQ INCAMERATI ALLA RISERVA
TENUTE FRANCESCO RIGHETTI & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	474/2004	3.450
TERESA RAIZ SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	228/2005	1.400
TERESA RAIZ SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	336/2005	1.600
TERPIN FLORIANA	397/2001	689
THUN HOHENSTEIN TERESA	1419/2003	10.707
THUN HOHENSTEIN TERESA	456/2005	5.600
TILATTI LAURA	435/2009	485
TODESCO FIORENZO	887/2001	6.000
TOLLON LUIGIA	870/2004	1.000
TOMASIN FLAVIO	133/2003	4.187
TOMBACCO MICHELANGELO	60/2004	4.797
TOMBACCO MICHELANGELO	353/2002	3.000
TONEGUZZO GILIANO	208/2006	917
TONEGUZZO LUCIANO	135/06	5.292
TONINI PAOLO	215/2009	3.530
TONUT ANNA LUCIA	973/2008	499
TOSOLINI SILVANA	327/2003	400
TRAINE ALESSANDRO	558/2008	437
TREPPO GEMMA	450/2003	1.200
TREPPO GIANFRANCO	449/2003	739
URBAN FABIO	680/2009	214
URBAN ORIETTA	117/2006	314
VACCARIN GABRIO	136/2004	960
VACCHER LUIGI	1048/2009	840
VALENTINUZZI PIETRO	853/2001	1.870
VENICA & VENICA DI GIANNI E GIORGIO VENICA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	482/2009	115
VENICA & VENICA DI GIANNI E GIORGIO VENICA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	494/2008	650
VENTORUZZO ANDREA	72/2007	730

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	**N. AUTORIZZAZIONE**	**MQ INCAMERATI ALLA RISERVA**
VENTURINI PAOLO	475/2009	2.250
VENTURINI PAOLO	476/2009	3.300
VERONA ERMANO	22/2000	825
VERSACI ALFONSO	1200/2001	2.120
VERSOLATTO MARIA	47/2007	1.000
VESCOVI ANGELO	425/2004	1.001
VETTORELLO BERNARDINO	800/2003	5.550
VIALETTO GABRIELE	439/2008	1.907
VIAN LORIS	1248/2002	1.335
VICENTINI ORGNANI ALESSANDRO	327/2003	1.000
VICENTINI ORGNANI ALESSANDRO	283/2003	293
VIVAISTICA D'ANDREA DI D'ANDREA FERDINANDO E C. SOCIETA' AGRICOLA-S.S.	675/2009	3.410
VOGRIG ANNA MARIA	587/2000	1.240
VOLPE ANTONINO	546/2007	1.595
VUARAN GIOVANNI	475/2004	3.100
ZAMPAR FRANCESCO	406/2003	1.900
ZAMPARO FRANCESCO	1044/2003	800
ZANATO SILVANO	1090/2003	33.400
ZANETTI GIUSEPPE	236/2002	3.300
ZANIER ONORIO	571/2002	5.600
ZIBERNA STEFANIA	128/2006	772
ZILLI LUIGI	159/2005	2.700
ZORZETTIG ANNALISA	622/2004	172
ZORZETTIG MAURIZIO	804/2006	600
ZORZETTIG VALDIMARA	847/2003	1.000
ZORZIN MARIO	671/2004	1.515
ZORZUT GIOVANNI	319/2004	660
ZUCCHI CARLO, ELIO E CLAUDIO AZ. AGR.	475/2001	1.200

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO VIGNETI - ETTARI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 28 OTTOBRE 2014		
DITTA	N. AUTORIZZAZIONE	MQ INCAMERATI ALLA RISERVA
TOTALE MQ		1.139.916

14_47_1_DDS_PROG GEST 7274_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 15 ottobre 2014, n. 7274/LAVFOR.FP/2014

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni per la qualificazione di base abbreviata presentate dal 16 al 30 settembre 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTA le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014 e n. 1854 del 10 ottobre 2014 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014 con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014 di modifica alla DGR 1096/2014;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
VISTO il decreto n. 3487/LAVFOR.FP del 6 giugno 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 4544/LAVFOR.FP dell'11 luglio 2014, n. 4646/LAVFOR.FP del 21 luglio 2014, n. 6087/LAVFOR.FP del 9 settembre 2014, n. 6159/LAVFOR.FP del 17 settembre 2014, n. 6200/LAVFOR.FP del 23 settembre 2014, n. 6320/LAVFOR.FP del 30 settembre 2014;

VISTO il decreto 5027/LAVFOR.FP del 13 agosto 2014 con il quale sono stati prenotati i fondi necessari per la realizzazione delle attività formazione per l'occupazione di cui si tratta e precisato che la situazione contabile relativa è esposta nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fascia 2 e Fascia 3	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.935.123,00	1.825.078,00	872.864,00	3.332.752,00	1.904.429,00

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.500.000,00	1.035.000,00	495.000,00	1.890.000,00	1.080.000,00

PRECISATO che le Direttive prevedono che le operazioni per la qualificazione di base abbreviata devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste;
EVIDENZIATO che le operazioni per la qualificazione di base abbreviata sono rivolte alle fasce di utenza 2 e 5 con fonte di finanziamento PAC (Piano di Azione e Coesione);
EVIDENZIATO che le operazioni per la qualificazione di base abbreviata vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
RICHIAMATO il decreto n. 7008/LAVFOR.FP del 9 ottobre 2014 con il quale sono state approvate le operazioni formative professionalizzanti presentate dal soggetto attuatore ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale dal 16 al 30 settembre 2014 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 2 e Fascia 3	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.883.720,00	1.773.675,00	872.864,00	3.332.752,00	1.904.429,00

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.438.548,00	1.035.000,00	495.000,00	1.828.548,00	1.080.000,00

VISTE le operazioni per la qualificazione di base abbreviata presentate dal soggetto attuatore ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia dal 16 al 30 settembre 2014;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni per la qualificazione di base abbreviata presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 13 ottobre 2014;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che l'operazione per la qualificazione di base abbreviata presentata è stata valutata positivamente ed è approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione dell'operazione per la qualificazione di base abbreviata presentata determina la predisposizione del seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate fascia di utenza 2 - PAC (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 operazione per la qualificazione di base abbreviata fascia di utenza 2 che si realizza nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 114.458,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 2 e Fascia 3	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.769.262,00	1.773.675,00	758.406,00	3.332.752,00	1.904.429,00

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.438.548,00	1.035.000,00	495.000,00	1.828.548,00	1.080.000,00

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato

con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni per la qualificazione di base abbreviata presentate dal soggetto attuatore ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia dal 16 al 30 settembre 2014, è approvato il seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate fascia di utenza 2 - PAC (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 operazione per la qualificazione di base abbreviata fascia di utenza 2 che si realizza nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 114.458,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 15 ottobre 2014

FERFOGLIA

14_47_1_DDS_PROG GEST 7274_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 7274/0
di data 15/10/2014

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

PAC-QUALIFICA GIOVANI

PAC - QUALIFICA FASCIA 2

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	OPERATORE MECCANICO - CONDUTTORE MACCHINE DA STAMPAGGIO	FP1451121001	ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2014	114.458,00	114.458,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		114.458,00	114.458,00	
			Totale		114.458,00	114.458,00	
			Totale con finanziamento		114.458,00	114.458,00	
			Totale		114.458,00	114.458,00	

14_47_1_DDS_PROG GEST 7275_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 15 ottobre 2014, n. 7275/LAVFOR.FP/2014

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a "Operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale" presentate dal 16 al 30 settembre 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;

VISTA le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014 e n. 1854 del 10 ottobre 2014 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014 con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;

VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014 di modifica alla DGR 1096/2014;

VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;

PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;

VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:

per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale

VISTO il decreto n. 3487/LAVFOR.FP del 6 giugno 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste";

VISTI i successivi decreti di modifica n. 4544/LAVFOR.FP dell'11 luglio 2014, n. 4646/LAVFOR.FP del 21

luglio 2014, n. 6087/LAVFOR.FP del 9 settembre 2014, n. 6159/LAVFOR.FP del 17 settembre 2014, n. 6200/LAVFOR.FP del 23 settembre 2014, n. 6320/LAVFOR.FP del 30 settembre 2014;
VISTO il decreto 5027/LAVFOR.FP del 13 agosto 2014 con il quale sono stati prenotati i fondi necessari per la realizzazione delle attività formazione per l'occupazione di cui si tratta e precisato che la situazione contabile relativa è esposta nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fascia 2 e Fascia 3	**Trieste**	**Gorizia**	**Udine**	**Pordenone**
7.935.123,00	1.825.078,00	872.864,00	3.332.752,00	1.904.429,00

Fascia 5	**Trieste**	**Gorizia**	**Udine**	**Pordenone**
4.500.000,00	1.035.000,00	495.000,00	1.890.000,00	1.080.000,00

PRECISATO che le Direttive prevedono che le operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste;
EVIDENZIATO che le operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale sono rivolte alle fasce di utenza 2 e 5 con fonte di finanziamento PAC (Piano di Azione e Coesione);
EVIDENZIATO che le operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
RICHIAMATO il decreto n. 7274/LAVFOR.FP del 15 ottobre 2014 con il quale sono state approvate le operazioni per la qualificazione di base abbreviata presentate dal soggetto attuatore ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia dal 16 al 30 settembre 2014 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 2 e Fascia 3	**Trieste**	**Gorizia**	**Udine**	**Pordenone**
7.769.262,00	1.773.675,00	758.406,00	3.332.752,00	1.904.429,00

Fascia 5	**Trieste**	**Gorizia**	**Udine**	**Pordenone**
4.438.548,00	1.035.000,00	495.000,00	1.828.548,00	1.080.000,00

VISTE le operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale presentate dal soggetto attuatore ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia dal 16 al 30 settembre 2014;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 10 ottobre 2014;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale presentate determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate fascia di utenza 5 - PAC (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale fascia di utenza 5 che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 51.277,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 2 e Fascia 3	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.769.262,00	1.773.675,00	758.406,00	3.332.752,00	1.904.429,00

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.387.270,80	1.035.000,00	495.000,00	1.777.270,80	1.080.000,00

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale presentate dal soggetto attuatore ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia dal 16 al 30 settembre 2014, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate fascia di utenza 5 - PAC (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale fascia di utenza 5 che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 51.277,20.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 15 ottobre 2014

FERFOGLIA

14_47_1_DDS_PROG GEST 7275_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 7275/0
di data 15/10/2014

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

PAC-COMPETENZE QUALIFICA

PAC - COMPETENZE QUALIFICA FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	TECNICHE DI VERIFICA DEI VEICOLI FERROVIARI - MOD. 1	FP1451088001	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2014	29.056,80	29.056,80	AMMESSO
2	TECNICHE DI VERIFICA DEI VEICOLI FERROVIARI - MOD. 2	FP1451088002	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2014	22.220,40	22.220,40	AMMESSO
			Totale con finanziamento		51.277,20	51.277,20	
			Totale		51.277,20	51.277,20	
			Totale con finanziamento		51.277,20	51.277,20	
			Totale		51.277,20	51.277,20	

14_47_1_DDS_PROG GEST 7469_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 21 ottobre 2014, n. 7469/LAVFOR.FP/2014

Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo 2014/2020. Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori - ITS- il sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore - Ifts - e i Poli Tecnici Professionali in Friuli Venezia Giulia. Approvazione operazione relativa alla tipologia Ifts standard.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 7878/LAVFOR.FP del 28 novembre 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 dicembre 2013, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per l'individuazione dei soggetti attuatori incaricati della gestione delle attività connessi ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS e del soggetto attuatore dell'offerta di formazione professionale post diploma nell'area agroalimentare;
VISTO il successivo decreto di modifica n. 34/LAVFOR.FP del 15 gennaio 2014;
EVIDENZIATO che il succitato Avviso prevede la presentazione di candidature per l'individuazione:
a) dei soggetti attuatori delle attività gestione di quattro Centri regionali di istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS nelle aree:
- edilizia /manifattura e artigianato;
- meccanica e impianti;
- cultura, informazione e tecnologie informatiche;
- servizi commerciali/turismo e sport;

b) del soggetto attuatore dell'offerta di formazione professionale post diploma nell'area agroalimentare;
VISTO il decreto 2699/LAVFOR.FP dell'11 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per l'Ambito 1 - a) Edilizia - b) Manifattura e Artigianato
Centro regionale IFTS, incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale - Centro regionale IFTS Edilizia/Manifattura e Artigianato (Ambito 1)
con capofila ForSer FVG - formazione e servizi per la pubblica amministrazione
per l'Ambito 2 - Meccanica e Impianti
Centro regionale IFTS meccanica e impianti (ambito 2) - Incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia,
per l'Ambito 3 - Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche
Centro regionale IFTS cultura, informazione e tecnologie informatiche (ambito 3)
con capofila Consorzio Friuli Formazione,
per l'Ambito 4 - a) Servizi commerciali - b) Turismo e Sport
Centro regionale IFTS servizi commerciali, turismo e sport
con capofila IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale,
per l'area agroalimentare
Polo formativo agroalimentare FVG
con capofila CeFAP - Centro per la Formazione Agricola Permanente,
VISTO il decreto n. 3314/LAVFOR.FP del 23 maggio 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Direttive per la realizzazione da parte dei Centri regionali IFTS del Piano Annuale di Attuazione 2014/15";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 3908/LAVFOR.FP del 16 giugno 2014 e n. 4545/LAVFOR.FP dell'11 luglio 2014;
PRECISATO che le Direttive prevedono che il Programma Annuale di Attuazione 2014/2015 deve essere presentato presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 3 luglio 2014;
EVIDENZIATO che il Programma Annuale di Attuazione è costituito da
- una relazione descrittiva delle operazioni che si propone di attivare
- operazioni di carattere formativo riferite alle seguenti tipologie:

- qualificazione superiore post diploma (IFTS standard)
- formazione permanente con modalità individuali (IFTS personalizzato)

EVIDENZIATO che le succitate Direttive prevedono la presentazione di due operazioni relative alla tipologia IFTS standard per ciascun Centro regionale IFTS e prevedono, altresì, che la presentazione delle operazioni relative alla tipologia IFTS personalizzato possa avvenire successivamente al termine previsto per la presentazione del Programma Annuale;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri previsti dal paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n.1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, tenuto cono della relazione di cui al paragrafo 2.1, punto2, lettera a) delle citate Direttive;
VISTO il decreto n. 6158/LAVFOR.FP del 17 settembre 2014 con il quale sono state approvate ed ammesse al finanziamento nove operazioni presentate entro il 3 luglio 2014 dai soggetti attuatori ed una operazione "Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria - Tecniche di commercio estero" codice FP1434000001 che si realizza nell'Ambito 4 presentata dallo IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale risulta non ammessa per mancata coerenza e qualità progettuale;
EVIDENZIATO che viene consentita la ripresentazione dell'operazione non ammessa secondo i termini previsti dalla nota di comunicazione prot. n. 49978/FP.13.5 del 23 settembre 2014 inviata al soggetto attuatore IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale;
VISTA l'operazione ripresentata dal soggetto attuatore IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione dell'operazione presentata in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 20 ottobre 2014;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che l'operazione presentata è stata valutata positivamente ed è approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione dell'operazione presentata determina la predisposizione del seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 operazione che si realizza nell'Ambito 4 per un costo complessivo di euro 103.200,00;
PRECISATO che con atto successivo si provvederà in ordine alla prenotazione dei fondi necessari, resi disponibili nell'ambito del PPO 2014 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1513 del 7 agosto 2014;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRECISATO inoltre che l'AT cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dell'operazione presentata dal soggetto attuatore IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale, è approvato il seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 operazione che si realizza nell'Ambito 4 per un costo complessivo di euro 103.200,00.
3. Con atto successivo si provvederà in ordine alla prenotazione de fondi necessari, resi disponibili nell'ambito del PPO 2014 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1513 del 7 agosto 2014.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 21 ottobre 2014

FERFOGLIA

14_47_1_DDS_PROG GEST 7469_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 7469/0
di data 21/10/2014

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420IFTST

FSE 2014/2020 - IFTS STANDARD

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	TECNICHE PER L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - TECNICHE DI COMMERCIO ESTERO	FP1452493001	IAL FVG - ATI CENTRO REGIONALE IFTS SERVIZI COMMERCIALI, TURISMO E SPORT	2014	103.200,00	103.200,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		103.200,00	103.200,00	
			Totale		103.200,00	103.200,00	
			Totale con finanziamento		103.200,00	103.200,00	
			Totale		103.200,00	103.200,00	

14_47_1_DDS_PROG GEST 7566_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 ottobre 2014, n. 7566/LAVFOR.FP/2014

Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4 - "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città". Approvazione operazioni formative individuali a favore dei lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000 - Mese di settembre 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 4644/LAVFOR.FP del 21 luglio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 30 luglio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni formative individuali a favore dei lavoratori destinatari di congedo ai sensi della Legge 53/2000;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso uno sportello operante presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca, via Nievo 20, Udine, dal 01 settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2014, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 387.408,96;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate mensilmente sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 11 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 e successive modifiche;
VISTE le operazioni presentate nel mese di settembre 2014;
EVIDENZIATO che la struttura stabile decentrata di Udine del Servizio Programmazione e Gestione Interventi Formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di settembre 2014, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 20 ottobre 2014;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che le operazioni presentate sono 161, delle quali 155 hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili e 6 operazioni risultano rinunciate prima della valutazione;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni escluse della valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni finanziate finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 155 operazioni per complessivi euro 292.004,92;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5820 - competenza 2014 - euro 292.004,92;
PRECISATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio dopo il ricevimento della comunicazione con nota formale da parte della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca dell'approvazione e l'ammissione al finanziamento dell'operazione e deve concludersi entro il 31 dicembre 2015;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 95.404,04;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la Legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24 (Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014);
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2014, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013 e s.m.i;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate nel mese di settembre 2014 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni escluse della valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni finanziate finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 155 operazioni per complessivi euro 292.004,92.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5820 - competenza 2014 - euro 292.004,92.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio dopo il ricevimento della comunicazione con nota formale da parte della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca dell'approvazione e l'ammissione al finanziamento dell'operazione e deve concludersi entro il 31 dicembre 2015.
5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 ottobre 2014

FERFOGLIA

14_47_1_DDS_PROG GEST 7566_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 7566/0
di data 23/10/2014

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

L.53/20002014

LEGGE 53/2000 - Progetti di formazione continua a carattere individuale 2014

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO A1 -C. G.	FP1446055001	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.056,60	1.056,60	AMMESSO
2	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO A1 -C. A.	FP1446055002	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.056,60	1.056,60	AMMESSO
3	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO A1 -F. M.	FP1446055003	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.056,60	1.056,60	AMMESSO
4	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO A1 -T. A.	FP1446055004	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.056,60	1.056,60	AMMESSO
5	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO A2 -B. P.	FP1446055005	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.056,60	1.056,60	AMMESSO
6	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO A2 -G. O.	FP1446055006	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.056,60	1.056,60	AMMESSO
7	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO A2- N. D.	FP1446055007	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.056,60	1.056,60	AMMESSO
8	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1+ -BA. RO.	FP1446055008	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
9	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 + - PA. GI.	FP1446055009	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
10	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 + -PA. FR.	FP1446055010	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
11	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 + -RO. RA.	FP1446055011	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
12	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 + - SE. LO.	FP1446055012	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
13	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1+ -TA. SI.	FP1446055013	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
14	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 + - TO. PA.	FP1446055014	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
15	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 + -PE. CH.	FP1446055015	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
16	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 -BO. CR.	FP1446055016	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
17	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 -BU. GI.	FP1446055017	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
18	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 -D. P. O.	FP1446055018	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO

19	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 -FR. EN.	FP1446055019	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
20	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 -GR. LI.	FP1446055020	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
21	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 -GR. GI.	FP1446055021	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
22	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 -VA. MI.	FP1446055022	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
23	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1-ZI. SI.	FP1446055023	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
24	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 -OR. FR.	FP1446055024	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
25	FORMAZIONE FORMATORI -D. B. W.	FP1446055025	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.171,50	1.171,50	AMMESSO
26	TA1S COLLAUDO E STRUMENTI DI MISURA -B.L.	FP1446055026	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.076,34	1.076,34	AMMESSO
27	TA 3S LABORATORIO DI TARATURA E BILANCIAMENTO DI RETI AERAULICHE -B.L.	FP1446055027	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.076,34	1.076,34	AMMESSO
28	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 - R. M. F. G.	FP1446055028	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
29	CORSO DI LINGUA INGLESE LIBELLO B1+ -BE. AG.	FP1446055029	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
30	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1-D. C. A.	FP1446055030	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
31	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO A2 -V. R.	FP1446055031	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.056,60	1.056,60	AMMESSO
32	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO A1 -T. S.	FP1446055032	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.056,60	1.056,60	AMMESSO
33	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 -RU. BA.	FP1446055033	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
34	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1+ -ZA. MO.	FP1446055034	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
35	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO A2- M. M.	FP1446055035	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.056,60	1.056,60	AMMESSO
36	CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 -CO. CL.	FP1446055036	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2014	1.131,60	1.131,60	AMMESSO
37	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - AC	FP1446057001	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
38	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - AV	FP1446057002	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
39	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - VD	FP1446057003	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
40	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - RB	FP1446057004	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
41	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - PS	FP1446057005	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
42	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - PB	FP1446057006	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO

43	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - ED	FP1446057007	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
44	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - ES	FP1446057008	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
45	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - RA	FP1446057009	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
46	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - RG	FP1446057010	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
47	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - SC	FP1446057011	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
48	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - ML	FP1446057012	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
49	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - VC	FP1446057013	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
50	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - GP	FP1446057014	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
51	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - SQ	FP1446057015	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
52	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - FC	FP1446057016	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
53	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - MD	FP1446057017	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
54	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - AR	FP1446057018	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
55	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - FP	FP1446057019	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
56	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO SC	FP1446059001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2014	1.844,72	1.844,72	AMMESSO
57	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO AJ	FP1446059002	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2014	1.844,72	1.844,72	AMMESSO
58	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO DP	FP1446059003	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2014	1.844,72	1.844,72	AMMESSO
59	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO KC	FP1446059004	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2014	1.844,72	1.844,72	AMMESSO
60	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO EC	FP1446059006	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2014	1.844,72	1.844,72	AMMESSO
61	MASTER IN PSICOLOGIA DELL'INVECCHIAMENTO	FP1446062001	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2014	3.199,60	3.199,60	AMMESSO
62	SALES MANAGEMENT - EDIZIONE AUTUNNALE	FP1446064001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2014	4.850,00	4.850,00	AMMESSO
63	SVILUPPO ABILITA' MANAGERIALE	FP1446064002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2014	3.753,60	3.753,60	AMMESSO
64	AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO 2014 - 2015	FP1446064003	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2014	1.513,68	1.513,68	AMMESSO
65	COSVIM EDIZIONE AUTUNNALE	FP1446064004	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2014	4.363,60	4.363,60	AMMESSO
66	COMPETENZE AVANZATE PER VENDERE	FP1446064005	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2014	3.485,20	3.485,20	AMMESSO

67	VALUTAZIONE E ANALISI DI BILANCIO	FP1446622001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2014	4.070,80	4.070,80	AMMESSO
68	TRANSFER PRICING: NUOVE PROSPETTIVE DI TAX PLANNING	FP1446622002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2014	4.266,00	4.266,00	AMMESSO
69	CORSO BASE IN EUROPROGETTAZIONE (RIF. MASTER OFFICIAL AICCRE)	FP1447105001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2014	1.826,00	1.826,00	AMMESSO
70	PERCORSO EXECUTIVE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT	FP1447106001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2014	4.850,00	4.850,00	AMMESSO
71	MOC 10774 QUERYING MICROSOFT SQL SERVER - M. C.	FP1447248001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2014	2.807,51	2.807,51	AMMESSO
72	MOC 10774 QUERYING MICROSOFT SQL SERVER - A. G.	FP1447248002	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2014	2.807,51	2.807,51	AMMESSO
73	MOC 20486 DEVELOPING ASP.NET MVC 4 WEB APPLICATIONS - M. C.	FP1447248003	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2014	2.807,51	2.807,51	AMMESSO
74	MOC 20486 DEVELOPING ASP.NET MVC 4 WEB APPLICATIONS - A. G.	FP1447248004	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2014	2.807,51	2.807,51	AMMESSO
75	MOC 20410 INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012 - E.F.	FP1447248005	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2014	2.561,45	2.561,45	AMMESSO
76	MOC 20410 INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012 - G.B.	FP1447248006	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2014	2.561,45	2.561,45	AMMESSO
77	CCNA - CCNA BOOTCAMP - P.T.	FP1447248007	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2014	2.827,76	2.827,76	AMMESSO
78	BUSINESS APPLICATION MANAGER DISEGNO E IMPLEMENTAZIONE DELLE ARCHITETTURE APPLICATIVE - G.P.	FP1447248008	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2014	3.439,67	3.439,67	AMMESSO
79	CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER SOMMELIER - 1^ LIVELLO	FP1447489001	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	1.360,00	1.360,00	AMMESSO
80	SOLIDWORKS - CORSO BASE	FP1447492001	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	1.192,00	1.192,00	AMMESSO
81	SOLIDWORKS - CORSO BASE	FP1447492002	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	1.192,00	1.192,00	AMMESSO
82	SOLIDWORKS - CORSO BASE	FP1447492003	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	1.192,00	1.192,00	AMMESSO
83	SOLIDWORKS - CORSO AVANZATO	FP1447492004	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	1.224,00	1.224,00	AMMESSO
84	SOLIDWORKS - CORSO AVANZATO	FP1447492005	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	1.224,00	1.224,00	AMMESSO
85	SOLIDWORKS - CORSO AVANZATO	FP1447492006	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	1.224,00	1.224,00	AMMESSO
86	COMPETENZE AVANZATE PER VENDERE	FP1447851001	FORSER FVG FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2014	3.485,20	3.485,20	AMMESSO
87	LA GIORNATA A SCUOLA E AL NIDO: TEORIE, TEMPI, ORGANIZZAZIONI, ASCOLTI DI BAMBINI E ADULTI - L.M.	FP1447851002	FORSER FVG FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2014	546,00	546,00	AMMESSO
88	LA GIORNATA A SCUOLA E AL NIDO: TEORIE, TEMPI, ORGANIZZAZIONI, ASCOLTI DI BAMBINI E ADULTI - M.A.	FP1447851003	FORSER FVG FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2014	546,00	546,00	AMMESSO
89	LA GIORNATA A SCUOLA E AL NIDO: TEORIE, TEMPI, ORGANIZZAZIONI, ASCOLTI DI BAMBINI E ADULTI - L.U.	FP1447851004	FORSER FVG FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2014	546,00	546,00	AMMESSO
90	MISURARE LE PERFORMANCE COMMERCIALI	FP1447851005	FORSER FVG FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2014	3.778,00	3.778,00	AMMESSO
91	LA GIORNATA A SCUOLA E AL NIDO: TEORIE, TEMPI, ORGANIZZAZIONI, ASCOLTI DI BAMBINI E ADULTI - F.M.	FP1447853001	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	2014	546,00	546,00	AMMESSO
92	LA GIORNATA A SCUOLA E AL NIDO: TEORIE, TEMPI, ORGANIZZAZIONI, ASCOLTI DI BAMBINI E ADULTI - L. P.	FP1447853002	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	2014	546,00	546,00	AMMESSO
93	PROJECT MANAGEMENT	FP1447854001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2014	2.606,80	2.606,80	AMMESSO
94	LA GIORNATA A SCUOLA E AL NIDO: TEORIE, TEMPI, ORGANIZZAZIONI, ASCOLTI DI BAMBINI E ADULTI-R.Z.	FP1447854002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2014	546,00	546,00	AMMESSO

95	LA GIORNATA A SCUOLA E AL NIDO: TEORIE, TEMPI, ORGANIZZAZIONI, ASCOLTI DI BAMBINI E ADULTI - T.F.	FP1447854003	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2014	546,00	546,00	AMMESSO
96	LA GIORNATA A SCUOLA E AL NIDO: TEORIE, TEMPI, ORGANIZZAZIONI, ASCOLTI DI BAMBINI E ADULT I-M.T.	FP1447854004	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2014	546,00	546,00	AMMESSO
97	PERCORSO PROJECT MANAGER (D.A.)	FP1447895001	OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE	2014	4.780,00	4.780,00	AMMESSO
98	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - MG	FP1448042001	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
99	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO - SS	FP1448042002	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2014	1.846,00	1.846,00	AMMESSO
100	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO SC	FP1448043001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2014	1.844,72	1.844,72	AMMESSO
101	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO GB	FP1448043002	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2014	1.844,72	1.844,72	AMMESSO
102	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO FF	FP1448043003	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2014	1.844,72	1.844,72	AMMESSO
103	PROJECT MANAGEMENT ADVANCED (B.S.)	FP1448953001	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	2.210,24	2.210,24	AMMESSO
104	PROJECT MANAGEMENT ADVANCED (P.E.)	FP1448953002	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	2.210,24	2.210,24	AMMESSO
105	PROJECT MANAGEMENT ADVANCED (G.W.)	FP1448953003	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	2.210,24	2.210,24	AMMESSO
106	LEAN MANAGEMENT ADVANCED (S.L.)	FP1448953004	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	2.210,24	2.210,24	AMMESSO
107	LEAN MANAGEMENT ADVANCED (M.G.)	FP1448953005	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	2.210,24	2.210,24	AMMESSO
108	LEAN MANAGEMENT ADVANCED (R.D.)	FP1448953006	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	2.210,24	2.210,24	AMMESSO
109	LEAN MANAGEMENT ADVANCED (V.G.)	FP1448953007	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	2.210,24	2.210,24	AMMESSO
110	LEAN MANAGEMENT ADVANCED (M.E.)	FP1448953008	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	2.210,24	2.210,24	AMMESSO
111	PROJECT MANAGEMENT ADVANCED (C.L)	FP1448953009	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	2.210,24	2.210,24	AMMESSO
112	PROJECT MANAGEMENT ADVANCED (G.A.)	FP1448953010	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	2.210,24	2.210,24	AMMESSO
113	SOCIAL MEDIA & WEB MARKETING (C.C.)	FP1449590001	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	1.959,84	1.959,84	AMMESSO
114	SOCIAL MEDIA & WEB MARKETING (B.M.)	FP1449590002	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	1.959,84	1.959,84	AMMESSO
115	SOCIAL MEDIA & WEB MARKETING (D.L.)	FP1449590003	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	1.959,84	1.959,84	AMMESSO
116	SOCIAL MEDIA & WEB MARKETING (B.R.)	FP1449590004	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	1.959,84	1.959,84	AMMESSO
117	PLC: PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE	FP1449868001	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	1.165,00	1.165,00	AMMESSO
118	PLC: PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE	FP1449868002	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	1.165,00	1.165,00	AMMESSO
119	PLC: PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE	FP1449868003	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	1.165,00	1.165,00	AMMESSO
120	MASTER IN COUNSELING AZIENDALE - M.B.	FP1449910001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2014	3.421,96	3.421,96	AMMESSO
121	ANGULARJS: APPLICAZIONI HTML5 SOLIDE E SCALABILI	FP1450095001	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	1.800,00	1.800,00	AMMESSO
122	ANGULARJS: APPLICAZIONI HTML5 SOLIDE E SCALABILI	FP1450095002	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	1.800,00	1.800,00	AMMESSO
123	ANGULARJS: APPLICAZIONI HTML5 SOLIDE E SCALABILI	FP1450095003	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	1.800,00	1.800,00	AMMESSO
124	ANGULARJS: APPLICAZIONI HTML5 SOLIDE E SCALABILI	FP1450095004	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	1.800,00	1.800,00	AMMESSO
125	ANGULARJS: APPLICAZIONI HTML5 SOLIDE E SCALABILI	FP1450095005	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	1.800,00	1.800,00	AMMESSO

126	IL MODELLO DELLE COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FP1450095006	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	2.548,00	2.548,00	AMMESSO
127	DAL MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO D'ACQUISTO ALLA RIDUZIONE DEI COSTI TOTALI	FP1450095007	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	2.548,00	2.548,00	AMMESSO
128	ACCELERARE LO SVILUPPO	FP1450095008	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	3.305,00	3.305,00	AMMESSO
129	ACCELERARE LO SVILUPPO	FP1450095009	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	3.305,00	3.305,00	AMMESSO
130	LEAN SUPPLY CHAIN & LOGISTIC	FP1450095010	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	1.978,00	1.978,00	AMMESSO
131	LEAN SUPPLY CHAIN & LOGISTIC	FP1450095011	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	1.978,00	1.978,00	AMMESSO
132	PROJECT MANAGEMENT NEI SISTEMI INFORMATIVI	FP1450095012	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	3.900,00	3.900,00	AMMESSO
133	IS RISK MANAGEMENT	FP1450095013	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	3.701,25	3.701,25	AMMESSO
134	NUOVA VALUTAZIONE PROCESSO VDA 6.3 - MODULO E	FP1450095014	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	2.960,00	2.960,00	AMMESSO
135	IL RUOLO DEL CAPO IN PRODUZIONE, VALORIZZARE E SVILUPPARE LE RISORSE UMANE	FP1450095015	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	2.204,00	2.204,00	AMMESSO
136	RESPONSABILE MANUTENZIONE [illegible] GESTIONE TECNICA E MANAGERIALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE	FP1450095016	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	2.550,00	2.550,00	AMMESSO
137	SOCIAL MEDIA & WEB MARKETING (C.L.)	FP1450502001	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2014	1.959,84	1.959,84	AMMESSO
138	FORMAZIONE PRATICA AL PROJECT MANAGEMENT	FP1450660001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2014	2.780,00	2.780,00	AMMESSO
139	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO EM	FP1450715001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2014	1.844,72	1.844,72	AMMESSO
140	STRATEGIE AZIENDALI PER [illegible] DEL LAVORO - AGGIORNAMENTO - M.G.	FP1450793001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2014	1.794,90	1.794,90	AMMESSO
141	STRATEGIE AZIENDALI PER [illegible] DEL LAVORO - AGGIORNAMENTO - I. B.	FP1450793002	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2014	1.794,90	1.794,90	AMMESSO
142	CORSO AIS PER SOMMELIER - PRIMO LIVELLO	FP1450936001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2014	1.360,00	1.360,00	AMMESSO
143	CORSO AIS PER SOMMELIER - SECONDO LIVELLO	FP1450936002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2014	1.392,00	1.392,00	AMMESSO
144	CORSO AIS PER SOMMELIER - TERZO LIVELLO	FP1450936003	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2014	1.504,00	1.504,00	AMMESSO
145	CORSO ANAG ASSAGGIATORE GRAPPE - NLM	FP1450936004	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2014	1.240,00	1.240,00	AMMESSO
146	CORSO ANAG ASSAGGIATORE GRAPPE - SC	FP1450936005	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2014	1.240,00	1.240,00	AMMESSO
147	GESTIONE ARCHITETTURA VIRTUALE	FP1451096001	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	4.123,20	4.123,20	AMMESSO
148	CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER SOMMELIER - 2^ LIVELLO	FP1451096002	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	892,00	892,00	AMMESSO
149	TECNICHE DI SALDATURA MIG/MAG (FILO CONTINUO)	FP1451096003	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	855,00	855,00	AMMESSO
150	TECNICHE DI SALDATURA MIG/MAG (FILO CONTINUO)	FP1451096004	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	855,00	855,00	AMMESSO

151	TECNICHE DI SALDATURA MIG/MAG (FILO CONTINUO)	FP1451096005	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	855,00	855,00	AMMESSO
152	GESTIONE DOMINIO E ACTIVE DIRECTORY	FP1451096006	SYNTHESI FORMAZIONE	2014	3.732,80	3.732,80	AMMESSO
153	AUDITOR OHSAS 18001	FP1451107003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2014	1.780,00	1.780,00	AMMESSO
154	MASTER CLASS IN FINANZIAMENTI EUROPEI ED EUROPROGETTAZIONE - 2	FP1451107004	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2014	2.650,00	2.650,00	AMMESSO
155	MASTER CLASS IN FINANZIAMENTI EUROPEI ED EUROPROGETTAZIONE - 1	FP1451107005	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2014	2.650,00	2.650,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		292.004,92	292.004,92	
			Totale		292.004,92	292.004,92	
			Totale con finanziamento		292.004,92	292.004,92	
			Totale		292.004,92	292.004,92	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
L.53/20002014	FP1451112002	CORSO DI GESTIONE DEI PROGETTI EUROPEI (M.U.)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS
L.53/20002014	FP1451112001	CORSO DI BASE IN EUROPROGETTAZIONE (M.U.)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS
L.53/20002014	FP1451107002	CELSIAN - NCNG INTERNATIONAL GLASS TECHNOLOGY COURSE - 2	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE
L.53/20002014	FP1451107001	CELSIAN - NCNG INTERNATIONAL GLASS TECHNOLOGY COURSE - 1	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE
L.53/20002014	FP1451096007	GESTIONE SISTEMISTICA BACKUP	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	SYNTHESI FORMAZIONE
L.53/20002014	FP1446059005	IL GRUPPO DI LAVORO E IL LAVORO DI GRUPPO EL	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

14_47_1_DDS_PROG GEST 7660_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 27 ottobre 2014, n. 7660/LAVFOR.FP/2014

Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull'asse 3 - Inclusione sociale - Azione 58 - Sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività finanziate - Mese di settembre 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 6081/LAVFOR.FP dell'8 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 17 settembre 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni finalizzate a favorire la partecipazione dell'utenza svantaggiata alle attività formative finanziate attraverso misure di accompagnamento, a valere sull'Asse 3 - Inclusione sociale - del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1149 del 20 giugno 2014;
PRECISATO che con la suddetta deliberazione n. 1149/2014 è stato tra l'altro autorizzato, nell'ambito del POR FSE 2007/2013 ed a seguito dell'accertamento di alcune economie di spesa, l'utilizzo della somma di euro 300.000,00 per assicurare la realizzazione delle suddette operazioni;
PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 58 "Interventi integrati di orientamento e formazione e, ove opportuno, di incentivo finanziario, finalizzati a favorire il miglioramento qualitativo e la stabilità delle posizioni di lavoro delle persone svantaggiate";
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso uno sportello operante presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, dal 18 settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2014, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni la somma complessiva di euro 300.000,00;
VISTA la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1959 del 24 ottobre 2014 con la quale è stata aumentata da euro 300.000,00 ad euro 320.000,00 la disponibilità finanziaria;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate mensilmente sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del 13 dicembre 2007;
VISTE le operazioni presentate nel mese di settembre 2014;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di settembre 2014 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 22 ottobre 2014;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che 26 operazioni sono state valutate positivamente e sono approvabili ed una risulta rinunciata prima della valutazione;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 26 operazioni per complessivi euro 316.186,45;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 6352 - competenza derivata 2013 - euro 316.186,45
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 3.813,55;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta,

maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";
VISTA la L.R. 27 dicembre 2013, n. 24, "Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2014, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate nel mese di settembre 2014 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 26 operazioni per complessivi euro 316.186,45.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 6352 - competenza derivata 2013 - euro 316.186,45
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 ottobre 2014

FERFOGLIA

14_47_1_DDS_PROG GEST 7660_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 7660/0
di data 27/10/2014

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

23GAAS58E

OB. 2 ASSE 3GA ACC TIP. S, AZ. 58 - Mis. di acc. e di occupab., serv. di sost. collet. e di assist.

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	SOSTEGNO AL CORSO GEOGRAFIA DEL TURISMO CULTURALE LIV. 2	FP1449153001	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	13.080,00	13.080,00	AMMESSO
2	SOSTEGNO AL CORSO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	FP1449153002	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	9.800,00	9.800,00	AMMESSO
3	SOSTEGNO AL CORSO GRAFICA VETTORIALE	FP1449153003	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	11.260,00	11.260,00	AMMESSO
4	SOSTEGNO AL CORSO GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE LIV2	FP1449153004	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	4.500,00	4.500,00	AMMESSO
5	SOSTEGNO AL CORSO IL TURISMO E LA VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA [illegible] ADRIA	FP1449153005	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	9.980,00	9.980,00	AMMESSO
6	SOSTEGNO AL CORSO LO SVILUPPO TURISTICO DI CONFINE: LA MITTELEUROPA	FP1449153006	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	9.060,00	9.060,00	AMMESSO
7	SOSTEGNO AL CORSO INFORMATICA DI BASE ED A	FP1449153007	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	5.550,00	5.550,00	AMMESSO
8	SOSTEGNO AL CORSO INFORMATICA DI BASE ED B	FP1449153008	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	3.400,00	3.400,00	AMMESSO
9	SOSTEGNO AL CORSO PC E COMPETENZE TRASVERSALI	FP1449153009	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	10.580,00	10.580,00	AMMESSO
10	SOSTEGNO AL CORSO WORD ADVANCED	FP1449153010	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	4.220,00	4.220,00	AMMESSO
11	SOSTEGNO AL CORSO INTRODUZIONE ALL'INFORMATICA E AL MDL	FP1449153011	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	3.630,00	3.630,00	AMMESSO
12	SOSTEGNO AL CORSO ARTIGIANATO CREATIVO	FP1449153012	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	6.500,00	6.500,00	AMMESSO
13	SOSTEGNO AL CORSO ELEMENTI DI INFORMATICA	FP1449153013	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	6.000,00	6.000,00	AMMESSO
14	SOSTEGNO AL CORSO LA GRAFICA PER IL WEB	FP1449153014	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	14.670,00	14.670,00	AMMESSO
15	SOSTEGNO AL CORSO FOTOGRAFIA E FOTORITOCCO	FP1449153015	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	7.460,00	7.460,00	AMMESSO
16	SOSTEGNO AL CORSO OFFICE E LA NUOVA ECDL	FP1449153016	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	7.830,00	7.830,00	AMMESSO
17	SOSTEGNO AL CORSO TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE DEL FVG	FP1449153017	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	11.505,00	11.505,00	AMMESSO
18	SOSTEGNO AL CORSO WEB COMMUNICATION LIV. 2	FP1449153018	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2014	5.920,00	5.920,00	AMMESSO
19	MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO - OPERATORE GRAFICO: ADDETTO ALLA PRODUZIONE GRAFICA DIGITALE - D. V.	FP1449156001	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" ONLUS	2014	27.364,00	27.364,00	AMMESSO
20	MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO - OPERATORE GRAFICO: ADDETTO ALLA PRODUZIONE GRAFICA DIGITALE - N.A.	FP1449156002	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" ONLUS	2014	27.364,00	27.364,00	AMMESSO
21	MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO - OPERATORE GRAFICO: ADDETTO ALLA COMPUTERGRAFICA - D.A.A.	FP1449156003	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" ONLUS	2014	29.664,00	29.664,00	AMMESSO
22	MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO - OPERATORE GRAFICO: ADDETTO ALLA COMPUTERGRAFICA - M.M.V.	FP1449156004	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" ONLUS	2014	29.664,00	29.664,00	AMMESSO
23	MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO - TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO - B.G.	FP1449156005	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" ONLUS	2014	15.394,00	15.394,00	AMMESSO
24	MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO - TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO - S.L.	FP1449156006	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" ONLUS	2014	15.394,00	15.394,00	AMMESSO

25	MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO - TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO - M.L.	FP1449156007	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" ONLUS	2014	10.155,00	10.155,00	AMMESSO
26	MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO - OPERATORE GRAFICO ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA - Z.A.	FP1449804001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2014	16.242,45	16.242,45	AMMESSO
			Totale con finanziamento		316.186,45	316.186,45	
			Totale		316.186,45	316.186,45	
			Totale con finanziamento		316.186,45	316.186,45	
			Totale		316.186,45	316.186,45	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
23GAAS58E	FP1448477001	MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO - OPERATORE GRAFICO ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA - Z.A.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

14_47_1_DDS_PROG GEST 7688_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 ottobre 2014, n. 7688/LAVFOR.FP/2014

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a "Operazioni formative professionalizzanti" presentate dal 01 al 15 ottobre 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014 con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1396 del 24 luglio 2014 di modifica ed integrazione alle DGR 731/2014 e DGR 827/2014;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014 di modifica alla DGR 1096/2014;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
VISTO il decreto n. 3487/LAVFOR.FP del 6 giugno 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 4544/LAVFOR.FP dell'11 luglio 2014 e n. 4646/LAVFOR.FP del 21 luglio 2014;

VISTO il decreto 5027/LAVFOR.FP del 13 agosto 2014 con il quale sono stati prenotati i fondi necessari per la realizzazione delle attività di formazione per l'occupazione di cui si tratta e precisato che la situazione contabile relativa è esposta nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fascia 2 e Fascia 3	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.935.123,00	1.825.078,00	872.864,00	3.332.752,00	1.904.429,00

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.500.000,00	1.035.000,00	495.000,00	1.890.000,00	1.080.000,00

PRECISATO che le Direttive prevedono che le operazioni formative professionalizzanti devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Ricerca, via I. Nievo, 20 Udine;
EVIDENZIATO che le operazioni formative professionalizzanti sono rivolte alle fasce di utenza 2 e 3 con fonte di finanziamento PAC;
EVIDENZIATO che le operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
RICHIAMATO il decreto n. 7275/LAVFOR.FP/2014 con il quale sono state approvate le operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale presentate dal soggetto attuatore ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 2 e Fascia 3	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.769.262,00	1.773.675,00	758.406,00	3.332.752,00	1.904.429,00

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.387.270,80	1.035.000,00	495.000,00	1.777.270,80	1.080.000,00

VISTA l'operazione formativa professionalizzante presentata dal soggetto attuatore ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale dal 01 al 15 ottobre 2014;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione dell'operazione in argomento presentata in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 23 ottobre 2014;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che l'operazione formativa professionalizzante presentata è stata valutata positivamente ed è approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione dell'operazione formativa professionalizzante presentata determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate fasce di utenza 2 e 3 - PAC (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 operazione formativa professionalizzante fasce di utenza 2 e 3 che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 61.427,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 2 e Fascia 3	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.707.835,00	1.773.675,00	758.406,00	3.332.752,00	1.843.002,00

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.387.270,80	1.035.000,00	495.000,00	1.777.270,80	1.080.000,00

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dell'operazione formativa professionalizzante presentata dal soggetto attuatore ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale dal 01 al 15 ottobre 2014, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate fasce di utenza 2 e 3 - PAC (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 operazione formativa professionalizzante fasce di utenza 2 e 3 che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 61.427,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 28 ottobre 2014

FERFOGLIA

14_47_1_DDS_PROG GEST 7688_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 7688/0
di data 28/10/2014

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

PAC-OFPF23

PAC - OPERAZIONI FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI FASCIA 2-3

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	GESTIONE DELLA CONTABILITA' E REDAZIONE DEL BILANCIO	FP1454188001	ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2014	61.427,00	61.427,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		61.427,00	61.427,00	
			Totale		61.427,00	61.427,00	
			Totale con finanziamento		61.427,00	61.427,00	
			Totale		61.427,00	61.427,00	

14_47_1_DDS_PROG GEST 7737_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 29 ottobre 2014, n. 7737/LAVFOR.FP/2014

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale presentati dal 01 al 15 ottobre 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014 con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1396 del 24 luglio 2014 di modifica ed integrazione alle DGR 731/2014 e DGR 827/2014;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014 di modifica alla DGR 1096/2014;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014 con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1577 del 29 agosto 2014 di modifica ed integrazione alla DGR 1451/2014;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1578 del 29 agosto 2014 di modifica ed integrazione alle DGR 731/2014, DGR 827/2014 e DGR 1396/2014;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale

VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile) e PAC (Piano di Azione e Coesione);
EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle Province, dalle Università di Trieste e di Udine, e dalle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l'usuale procedura di presentazione;
PRECISATO che la situazione contabile per la realizzazione dei progetti formativi di tirocinio per la fascia 5 è esposta nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
1.500.000,00	345.000,00	165.000,00	630.000,00	360.000,00

EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati dai soggetti promotori tra il 01 ed il 15 ottobre 2014, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 23 ottobre 2014;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che i progetti formativi di tirocinio presentati sono stati valutati positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 5 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessi euro 11.236,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
1.488.764,00	345.000,00	165.000,00	61.8764,00	360.000,00

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati dai soggetti promotori tra il 01 ed il 15 ottobre 2014, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 5 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 11.236,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PAC.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 29 ottobre 2014

FERFOGLIA

14_47_1_DDS_PROG GEST 7737_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 7737/0
di data 29/10/2014

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

PAC-TIROCINI-FASCIA 5

PAC - TIROCINI FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	TIROCINIO IN ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI-C.M.	FP1453925001	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2014	1.970,00	1.970,00	AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI - S.F.	FP1453925002	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2014	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
3	TIROCINIO IN ADDETTO AL RICEVIMENTO [illegible] L.R.	FP1453925003	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2014	2.096,00	2.096,00	AMMESSO
4	TIROCINIO IN ADDETTO SEGRETERIA - M.B.	FP1453925004	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2014	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
5	TIROCINIO IN ANALISTA PROGRAMMATORE - M.T.	FP1453925005	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2014	1.970,00	1.970,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		11.236,00	11.236,00	
			Totale		11.236,00	11.236,00	
			Totale con finanziamento		11.236,00	11.236,00	
			Totale		11.236,00	11.236,00	

14_47_1_DDS_PROG GEST 7740_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 29 ottobre 2014, n. 7740/LAVFOR.FP/2014

LR 76/82 - Anno formativo 2014/2015. Approvazione progetti e loro finanziamento (attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali). Mese di settembre 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia;
VISTO l'"Avviso per la presentazione, l'attuazione e il finanziamento, nell'anno formativo 2014/2015, di progetti riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali, approvato con decreto n. 5901/LAVFOR.FP del 26 agosto 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 17 settembre 2014;
PRECISATO che, con lo stesso decreto 5901/LAVFOR.FP/2014 è stata prenotata sul capitolo 5807 la somma di euro 600.000,00 per le attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali ed inserite nel Piano regionale di formazione professionale 2014/2015;
VISTI i progetti formativi elencati nell'allegato "A" quale parte integrante di questo decreto, presentati nel mese di settembre 2014, e accertato che gli stessi sono stati valutati sotto il profilo didattico;
ATTESA l'opportunità di disporre l'approvazione dei progetti di cui si tratta e di provvedere al loro finanziamento;
VISTO l'elenco dei progetti finanziabili, allegato "B" quale parte integrante di questo provvedimento, e precisato che la spesa complessiva ammonta ad euro 290.670,80;
PRECISATO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2014/2016 e per l'anno 2014);
VISTO il Programma operativo di gestione dell'esercizio in corso approvato con delibera della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013;

DECRETA

1. E' approvata nei termini di cui allegato "A" la graduatoria dei progetti presentati nel mese di settembre 2013 in relazione all'avviso di cui al decreto n. 5901/LAVFOR.FP del 26 agosto 2014.
2. E' approvato nei termini di cui all'allegato "B" l'elenco dei progetti finanziabili in relazione all'Avviso di cui al decreto n. 5901/LAVFOR.FP del 26 agosto 2014.
3. La spesa di euro 290.670,80 trova copertura al capitolo 5807/competenza/2014, giusta decreto. n. 5901/LAVDFOR.FP/2014.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 ottobre 2014

FERFOGLIA

14_47_1_DDS_PROG GEST 7740_2_ALL1

Allegato A al decreto 7740 di data 29/10/2014

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

L.R. 76/82 - Attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali 2014/2015

CODICE	ENTE	TITOLO	ORE PREV	ALL PREV	PAR O/C	PAR O/A	CONTR. ORA CORSO	CONTR. ORA ALL.	CONTR. TOTALE	COMUNE DI SVOLGIMENTO
FP1450511001	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	AGRONOMIA GENERALE 1	150	12	85,00	0,50	12.750,00	720,00	13.470,00	TRIESTE
FP1450511002	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	AGRONOMIA GENERALE 2	150	12	85,00	0,50	12.750,00	720,00	13.470,00	TRIESTE
FP1450511003	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	AGRONOMIA GENERALE 3	150	12	85,00	0,50	12.750,00	720,00	13.470,00	CIVIDALE DEL FRIULI
FP1450511004	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	OPERATORE AGRITURISTICO 1	100	12	85,00	0,50	8.500,00	480,00	8.980,00	TRIESTE
FP1450511005	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	OPERATORE AGRITURISTICO 2	100	12	85,00	0,50	8.500,00	480,00	8.980,00	TRIESTE
FP1450511006	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	OPERATORE AGRITURISTICO 3	100	12	85,00	0,50	8.500,00	480,00	8.980,00	CIVIDALE DEL FRIULI
FP1448280001	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FO	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 1	180	17	85,00	0,50	15.300,00	1.296,00	16.524,00	CORDENONS
FP1448280002	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FO	OPERATORE AGRITURISTICO - 1	100	18	85,00	0,50	8.500,00	720,00	9.220,00	PASIAN DI PRATO
FP1448280003	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FO	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 2	180	18	85,00	0,50	15.300,00	1.296,00	16.596,00	CODROIPO
FP1448280004	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FO	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 3	180	18	85,00	0,50	15.300,00	1.296,00	16.596,00	PASIAN DI PRATO
FP1449677001	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI BONIFICA DELL'AMIANTO	30	12	85,00	0,50	2.550,00	144,00	2.694,00	TRIESTE
FP1449677002	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	RESPONSABILE DI GESTIONE E DIREZIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA AMIANTO	50	12	85,00	0,50	4.250,00	240,00	4.490,00	TRIESTE
FP1448307001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI - ED.1	100	16	85,00	0,50	8.500,00	640,00	9.140,00	PORDENONE
FP1448307002	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	RESPONSABILE DI GESTIONE E DIREZIONE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA DELL'AMIANTO	50	16	85,00	0,50	4.250,00	320,00	4.570,00	PORDENONE
FP1448307003	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO E DI BONIFICA DELLE AREE INTERESSATE	30	16	85,00	0,50	2.550,00	192,00	2.742,00	PORDENONE
FP1448307004	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE	200	18	85,00	0,50	17.000,00	1.440,00	18.440,00	PORDENONE
FP1448307005	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI - ED.2	100	16	85,00	0,50	8.500,00	640,00	9.140,00	UDINE
FP1450508001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO F	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTE (PN)	600	17	85,00	0,50	51.000,00	4.080,00	55.080,00	PORDENONE
FP1450508002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO F	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTE (GEM)	600	13	85,00	0,50	51.000,00	3.120,00	54.120,00	GEMONA DEL FRIULI

CODICE	ENTE	TITOLO	ORE PREV	ALL PREV	PAR O/C	PAR O/A	CONTR. ORA CORSO	CONTR. ORA ALL.	CONTR. TOTALE	COMUNE DI SVOLGIMENTO
FP1450508003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO F	ISCRIZIONE ALL`ALBO GESTIONE RIFIUTI - MODULO BASE - (D.M.28.04.1998 N.406)	44	13	85,00	0,50	3.740,00	228,80	3.968,80	UDINE

Note

1 I parametri di finanziamento delle attività di formazione professionale sono stati stabiliti, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2254 del 28 giugno 2002, e prevedono l'applicazione di un parametro ora/corso e di un parametro ora/allievo, maggiorati del 10% nel caso di attività rivolta ad utenza svantaggiata

2 Il contributo ora/corso è calcolato, a preventivo, ipotizzando la realizzazione di tutte le ore previste, e precisamente: ore previste x parametro ora/corso

3 Il contributo ora/allievo è calcolato, a preventivo, ipotizzando la partecipazione di ciascun allievo ad almeno l'ottanta percento delle ore del corso, e precisamente: ore previste x allievi previsti x 80% x parametro ora/allievo

4 Il contributo totale, a preventivo, è pari alla somma del contributo ora/corso e del contributo ora/allievo

5 Il contributo massimo riconoscibile a consuntivo è calcolato tenendo conto delle ore effettivamente realizzate e delle presenze effettive degli allievi, fermo restando il limite di spesa fissato a preventivo.

14_47_1_DDS_PROG GEST 7740_3_ALL2

Allegato B al decreto 7740 di data 29/10/2014

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

L.R. 76/82 - Attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali 2014/2015

CODICE	ENTE	TITOLO	ORE PREV	ALL PREV	PAR O/C	PAR O/A	CONTR. ORA CORSO	CONTR. ORA ALL.	CONTR. TOTALE	
FP1450511001	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	AGRONOMIA GENERALE 1	150	12	85,00	0,50	12.750,00	720,00	13.470,00	AMMESSA
FP1450511002	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	AGRONOMIA GENERALE 2	150	12	85,00	0,50	12.750,00	720,00	13.470,00	AMMESSA
FP1450511003	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	AGRONOMIA GENERALE 3	150	12	85,00	0,50	12.750,00	720,00	13.470,00	AMMESSA
FP1450511004	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	OPERATORE AGRITURISTICO 1	100	12	85,00	0,50	8.500,00	480,00	8.980,00	AMMESSA
FP1450511005	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	OPERATORE AGRITURISTICO 2	100	12	85,00	0,50	8.500,00	480,00	8.980,00	AMMESSA
FP1450511006	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	OPERATORE AGRITURISTICO 3	100	12	85,00	0,50	8.500,00	480,00	8.980,00	AMMESSA
FP1448280001	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FO	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 1	180	17	85,00	0,50	15.300,00	1.296,00	16.524,00	AMMESSA
FP1448280002	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FO	OPERATORE AGRITURISTICO - 1	100	18	85,00	0,50	8.500,00	720,00	9.220,00	AMMESSA
FP1448280003	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FO	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 2	180	18	85,00	0,50	15.300,00	1.296,00	16.596,00	AMMESSA
FP1448280004	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FO	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 3	180	18	85,00	0,50	15.300,00	1.296,00	16.596,00	AMMESSA
FP1449677001	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI BONIFICA DELL'AMIANTO	30	12	85,00	0,50	2.550,00	144,00	2.694,00	AMMESSA
FP1449677002	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	RESPONSABILE DI GESTIONE E DIREZIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA AMIANTO	50	12	85,00	0,50	4.250,00	240,00	4.490,00	AMMESSA
FP1448307001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI - ED.1	100	16	85,00	0,50	8.500,00	640,00	9.140,00	AMMESSA
FP1448307002	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	RESPONSABILE DI GESTIONE E DIREZIONE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA DELL'AMIANTO	50	16	85,00	0,50	4.250,00	320,00	4.570,00	AMMESSA
FP1448307003	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO E DI BONIFICA DELLE AREE INTERESSATE	30	16	85,00	0,50	2.550,00	192,00	2.742,00	AMMESSA
FP1448307004	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE	200	18	85,00	0,50	17.000,00	1.440,00	18.440,00	AMMESSA
FP1448307005	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI - ED.2	100	16	85,00	0,50	8.500,00	640,00	9.140,00	AMMESSA
FP1450508001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO F	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTE (PN)	600	17	85,00	0,50	51.000,00	4.080,00	55.080,00	AMMESSA
FP1450508002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO F	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTE (GEM)	600	13	85,00	0,50	51.000,00	3.120,00	54.120,00	AMMESSA

CODICE	ENTE	TITOLO	ORE PREV	ALL PREV	PAR O/C	PAR O/A	CONTR. ORA CORSO	CONTR. ORA ALL.	CONTR. TOTALE	
FP1450508003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO F	ISCRIZIONE ALL`ALBO GESTIONE RIFIUTI - MODULO BASE - (D.M.28.04.1998 N.406)	44	13	85,00	0,50	3.740,00	228,80	3.968,80	AMMESSA
								TOTALE	290.670,80	

Note

1 I parametri di finanziamento delle attività di formazione professionale sono stati stabiliti, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2254 del 28 giugno 2002, e prevedono l'applicazione di un parametro ora/corso e di un parametro ora/allievo, maggiorati del 10% nel caso di attività rivolta ad utenza svantaggiata

2 Il contributo ora/corso è calcolato, a preventivo, ipotizzando la realizzazione di tutte le ore previste, e precisamente: ore previste x parametro ora/corso

3 Il contributo ora/allievo è calcolato, a preventivo, ipotizzando la partecipazione di ciascun allievo ad almeno l'ottanta percento delle ore del corso, e precisamente: ore previste x allievi previsti x 80% x parametro ora/allievo

4 Il contributo totale, a preventivo, è pari alla somma del contributo ora/corso e del contributo ora/allievo

5 Il contributo massimo riconoscibile a consuntivo è calcolato tenendo conto delle ore effettivamente realizzate e delle presenze effettive degli allievi, fermo restando il limite di spesa fissato a preventivo.

14_47_1_DDS_PROG GEST 7741_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 29 ottobre 2014, n. 7741/LAVFOR.FP/2014

LR n. 76/82: corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori (DPR n. 495/1992, così come modificato dal DPR n. 360/2001). Approvazione proposte formative per l'anno formativo 2014/2015. Sportello mese di settembre 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, che definisce l'organizzazione della struttura regionale, ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale di cui alla citata legge regionale viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (c.d. patenti di mestiere);
VISTO l'Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, sancito il 12 giugno 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTO altresì il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2003 che all'articolo 1, primo comma, individua i soggetti legittimati a sostituire i responsabili tecnici in caso di loro assenza o a causa di loro impedimento;
VISTO il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
VISTA la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, concernente "Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità";
ATTESO che la citata legge regionale definisce al Titolo III ed in particolare agi articoli 46,49 e 50, la ripartizione delle funzioni tra Regione e Province in materia di motorizzazione civile e relativamente all'organizzazione dei corsi e degli esami oggetto del presente decreto;
VISTO l'Avviso approvato con decreto n. 5963/LAVFOR.FP del 01 settembre 2014, concernente in particolare le attività formative previste dal citato Accordo;
VISTO il progetto presentato nel mese di SETTEMBRE 2014 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto;
PRESO ATTO che il progetto è stato valutato positivamente dal punto di vista didattica;
EVIDENZIATO inoltre, che la realizzazione dello stesso non comporta oneri per il bilancio regionale;

DECRETA

1. E' approvato ed inserito nel Piano regionale di formazione professionale 2014/2015, "Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", il progetto analiticamente individuato nell'elaborato allegato al presente decreto, presentato in relazione all'Avviso approvato con decreto del Direttore di servizio n. 5963/LAVFOR.FP del 01 settembre 2014.
2. Per la realizzazione dell'attività formativa in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 ottobre 2014

FERFOGLIA

14_47_1_DDS_PROG GEST 7741_2_ALL1

Allegato al Decreto n. 7741/LAVFOR.FP dd. 29 ottobre 2014

Progetti presentati in base all'Avviso di cui al decreto n. 5963/LAVFOR.FP/2014 dd. 01/09/2014

Graduatoria sportello mese di settembre 2014

Piano regionale di Formazione Professionale 2014/2015

Formazione prevista da normative specifiche: attività non finanziate - Revisione Autoveicoli 2014

CODICE PROGETTO	OPERATORE	DENOMINAZIONE CORSO	NUM. ALLIEVI	NUM. ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	
FP1448306001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	RESPONSABILI TECNICI DI OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE	12	33	PORDENONE	AMMESSA

14_47_1_DGR_2004_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 2004

LR 4/2013 - art. 6, comma 3. Approvazione ed emanazione direttive Unioncamere FVG anno 2014 per esercizio delega prevista all'art. 6, comma 1, LR 4/2013 ed in particolare per utilizzo fondi trasferiti dall'amministrazione regionale nel corso del 2014 per concessione di incentivi per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti (Capo III, Titolo II).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) e successive modificazioni;

VISTI in particolare:

a) l'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 4/2013 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del Capo III, del Titolo II;

c) l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 4/2013 ai sensi del quale la gestione degli incentivi di cui al capo III del Titolo II può essere delegata all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG);

d) l'articolo 6, comma 3, della legge regionale 4/2013 ai sensi del quale la Giunta regionale approva, con propria deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, le direttive al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate di cui trattasi;

d) l'articolo 15 della predetta legge regionale 4/2013 che dispone che con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili;

VISTO il Decreto del Presidente della regione 21 marzo 2014, n. 42, recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con il decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2104, n. 42" e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 515 del 21 marzo 2014 con la quale è stato approvato in via definitiva il Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito PAC);

RITENUTO di emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 4/2013, le direttive per l'anno 2014 ad Unioncamere FVG, allegate sub. A), per l'esercizio della delega prevista all'articolo 6, comma 1, della legge regionale stessa ed in particolare per l'utilizzo dei fondi che saranno trasferiti dall'Amministrazione regionale nel corso del 2014 per la concessione di incentivi per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del Capo III, del Titolo II nell'ambito del PAC;

VISTA la deliberazione 27 dicembre 2013, n. 2510, di approvazione del Programma Operativo di Gestione 2014 e le successive variazioni intervenute;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche;

VISTE le leggi regionali 27 dicembre 2013, n. 23 (Finanziaria 2014) e 27 dicembre 2013, n. 24 (Bilancio di previsione);

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare ed emanare, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 4/2013, le direttive per l'anno 2014 ad Unioncamere FVG, allegate sub. A), per l'esercizio della delega prevista all'articolo 6, comma 1, della legge regionale medesima ed in particolare per l'utilizzo dei fondi che saranno trasferiti in competenza dall'Amministrazione regionale nel corso del 2014 per la concessione di incentivi per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del Capo III, del Titolo II nell'ambito del PAC;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 4/2013.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_47_1_DGR_2004_2_ALL1

Allegato A

Legge regionale 4/2013, articolo 6, comma 3. Direttive anno 2014 a Unioncamere FVG per l'applicazione del Capo III del Titolo II della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti mediante la costituzione di contratti di rete, nell'ambito del PAC.

1. Premessa

L'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del Capo III, del Titolo II.
L'articolo 6, comma 1, della legge regionale 4/2013 dispone che la gestione degli incentivi di cui al predetto capo III del titolo II, della legge medesima, può essere delegata all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG).
L'articolo 6, comma 3, della legge regionale 4/2013 prevede che la Giunta regionale approvi, con propria deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, le direttive al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate.
Il comma 2 dell'articolo 1 del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con il decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2104, n. 42 (di seguito Regolamento reti) concernente contenuti, modalità e termini per la concessione degli incentivi a favore di microimprese e di piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete dispone, in attuazione del predetto articolo 6, comma 1, della legge regionale 4/2013, che la gestione degli incentivi di cui al medesimo regolamento è delegata a Unioncamere FVG.

Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito Regione FVG) ed Unioncamere FVG per la gestione del canale delegato ai sensi delle menzionate disposizioni, l'Amministrazione regionale ha stipulato con Unioncamere FVG, in data 26 maggio 2014, la convenzione Rep. 100, in conformità allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 822 (di seguito Convenzione).
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, del Regolamento reti e dell'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della Convenzione, è in facoltà di Unioncamere FVG stipulare, a propria volta, specifiche e separate convenzioni con le Camere di Commercio, industria, artigianato agricoltura regionali (di seguito CCIAA) finalizzate allo svolgimento delle attività funzionali, già delegate ad Unioncamere FVG, e relative agli incentivi di cui al capo III del titolo II della legge regionale 4/2013, fatte salve le attività attribuite dalla convenzione medesima alla competenza esclusiva di Unioncamere FVG.
L'Amministrazione regionale esercita le proprie funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza, onde garantire l'indispensabile omogeneità d'azione.

2. Contenuto delle funzioni delegate
Oggetto della delega ad Unioncamere FVG è l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione del canale di incentivazione per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, mediante la costituzione di contratti di rete.

3. Avvalimento delle CCIAA
Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della Convenzione qualora Unioncamere FVG proceda, a propria volta, alla stipulazione, di specifiche e separate convenzioni con le CCIAA regionali finalizzate allo svolgimento delle attività funzionali, già delegate ad Unioncamere FVG e relative agli incentivi di cui al capo III del titolo II della legge regionale 4/2013, le CCIAA assumono la titolarità degli obblighi di svolgimento delle attività non escludendo tuttavia la responsabilità di adempimento in merito agli stessi da parte di Unioncamere FVG nei confronti della Regione medesima.
Alle CCIAA sono direttamente applicabili i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui al paragrafo 6.

4. Disciplina applicabile al canale incentivante delegato
Si indicano di seguito i principali provvedimenti di natura legislativa, regolamentare e amministrativa applicabili al procedimento incentivante delegato:

4.1 Disposizioni dell'Unione europea
1) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
2) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

4.2 Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito PAC)
1) PAC (deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 21.03.2014 e successive modifiche).
2) Allegato 1 (Piano di Azione Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia) alla menzionata DGR 515/2014 nell'ambito del quale è prevista la Scheda 01 - Linea di intervento "misure anticicliche" - AZIONE "Imprese e Giovani: sostegno della competitività e dell'innovazione" - INIZIATIVA: "Sostegno alle reti di impresa" e successive modifiche.
3) Regolamento di attuazione del Piano di Azione Coesione, approvato con DGR n. 841 di data 08.05.2014 ed emanato con DPReg n. 88/Pres di data 15.05.2014 (pubblicato sul BUR n. 22 di data 28.05.2014) e successive modifiche.
4) Manuale delle Procedure per le attività di gestione e controllo giusto decreto del Diretto del Servizio Gestione Fondi comunitari n.1471 del 27.06.2014.
5) Scheda di attività relativa alla Azione 1 - Attività 9.1.a del PAC - Linea di intervento 9.1.a.3 - Reti di impresa.

4.3 Disposizioni regionali
1) Legge regionale 7/2000 (T.U. delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni e relative circolari (circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta n. 7 del 12 aprile 2000 e del Segretariato generale n. 3 del 6 marzo 2013).

2) Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), e successive modificazioni.
3) Regolamento reti (decreto del Presidente della Regione 42/2014).
4) Decreto del Presidente della Regione 463/2005 (Regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000) e successive modifiche.
5) Decreto del Presidente della Regione 123/2011 recante Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

5. Trasferimento delle risorse ad Unioncamere FVG
Le risorse disponibili per l'annualità 2014, fatte salve eventuali ulteriori risorse rese disponibili dall'Amministrazione regionale, ammontano a 1.100.000 euro, di cui 1.000.000 euro a valere sulle risorse del PAC e 100.000 euro a valere sul capitolo di spesa 7802/S del Bilancio regionale 2014
Le risorse 2014 sono impegnate e trasferite ad Unioncamere FVG mediante decreti del dell'incaricato di posizione organizzativa delegato con apposito decreto dal Direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

6. Criteri per l'utilizzo delle risorse
6.1 Utilizzo e impegno delle risorse a disposizione

6.1.1 Utilizzo delle risorse di competenza
Le risorse di competenza 2014 di cui al paragrafo 5 sono utilizzate per finanziare le domande presentate nel corso dell'anno 2014.

6.1.2 Limite temporale di impegno riferito all'esercizio di competenza
In ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 14, comma 4, del Regolamento Reti le domande ammesse nella graduatoria per le quali non sia intervenuta, a causa della carenza di risorse disponibili, la concessione entro la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa capofila.
Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Regolamento reti, qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse, il soggetto gestore procede allo scorrimento della graduatoria.
In conformità al comma 4 bis dell'articolo 14 del Regolamento Reti, fermo restando il rispetto del termine procedimentale di novanta giorni di cui all'articolo 13, comma 2, in riferimento alle domande presentate nel corso dell'anno 2014 a valere sul canale contributivo di cui alle presenti direttive la Giunta regionale stabilisce di prorogare di sei mesi i termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 medesimo, fissando il termine di concessione dei contributi a tutto il 30 giugno 2015.

6.2 Risorse a disposizione non impegnate
Le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale e mai impegnate a favore dei beneficiari entro i termini di cui al paragrafo 6.1.2 rientrano in competenza dell'Amministrazione regionale, previo accertamento dell'effettivo ammontare effettuato con provvedimento camerale. Le predette risorse, qualora risultino già liquidate dalla Regione FVG, devono essere restituite all'Amministrazione medesima.

6.3 Utilizzo delle risorse disimpegnate (risorse a disposizione impegnate e successivamente disimpegnate)
Le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale ed impegnate a favore dei beneficiari che si rendano disponibili a seguito di disimpegni dovuti a revoche dei provvedimenti di concessione o ad importi rendicontati inferiori a quelli preventivati, sono utilizzate a valere sulla medesima articolazione provinciale per le domande precedentemente non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
Le risorse disimpegnate e non reimpegnate entro i termini di cui al paragrafo 6.1.2, rientrano in competenza dell'Amministrazione regionale, previo accertamento dell'effettivo ammontare effettuato con provvedimento camerale. Le predette risorse, qualora risultino già liquidate dalla Regione FVG, devono essere restituite all'Amministrazione medesima.

7. Obblighi in tema di amministrazione aperta
Ai sensi della vigente normativa statale e regionale in tema di "amministrazione aperta", Unioncamere FVG, ovvero le CCIAA all'uopo delegate, a far data dalle presenti direttive, si impegnano a pubblicare sulla rete internet le informazioni riguardanti la concessione di contributi alle imprese.

8. Applicazione della ritenuta d'acconto in sede di erogazione del contributo
In sede di erogazione di contributo al beneficiario, gli uffici competenti sono tenuti ad applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto prevista dall'art. 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 il quale dispone che "le Regioni, le Province, i Comuni nonché gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società, con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali".
La ritenuta è operata a titolo di acconto e, pertanto, costituisce un anticipo del prelievo tributario sull'importo dei contributi che concorreranno comunque alla determinazione del reddito d'impresa.

9. PAC
Per l'anno 2014, il canale contributivo di incentivazione per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, mediante la costituzione di contratti di rete disciplinato dal Regolamento reti, costituisce intervento finanziato nel quadro del PAC.
Ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2, del Regolamento reti le disposizioni del regolamento medesimo trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro di fondi PAC della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa al PAC, con particolare riferimento alla Scheda di attività relativa alla Azione 1 - Attività 9.1.a del PAC - Linea di intervento 9.1.a.3 - Reti di impresa, nonché fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi, opportune deroghe alle disposizioni del regolamento stesso, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
Le presenti direttive trovano pertanto applicazione con l'osservanza delle condizioni previste dalla specifica disciplina del PAC.

10. Funzioni della Regione e obbligo di monitoraggio
Con riferimento alle funzioni amministrative delegate, la Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza.
Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e monitoraggio, gli uffici competenti mettono a disposizione della Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio per l'accesso al credito delle imprese, anche attraverso l'attivazione di appositi strumenti informatici, tutti i dati necessari secondo quanto previsto dalla Convenzione e dalla disciplina di cui al paragrafo 4.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_47_1_DGR_2023_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 2023

Opcm 3907/2010 - Opcm 4007/2012 - Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica, con esclusione degli edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei Piani di emergenza di Protezione civile ospitano funzioni strategiche. rettifica DGR 1630/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, "Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pubblicata in GU il 7 marzo 2012, in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico.

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, "Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pubblicata in GU il 7 marzo 2012, in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico.
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 comma 1 delle suddette Ordinanze è possibile da parte delle Regioni l'assegnazione di contributi - a carico del Fondo istituito con legge n. 77 del 24 giugno 2009 - per il finanziamento delle seguenti azioni:
a) indagini di microzonazione sismica,
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica, con esclusione degli edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4 dell'art. 2 delle OPCM;
d) altri interventi urgenti per la mitigazione del rischio.
CONSIDERATO che il citato art. 11 del D.L. 39/2009 ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, autorizzando a tal fine nel periodo 2010 - 2016 la spesa complessiva di 965 milioni di euro, la cui disponibilità verrà finanziata di anno in anno.
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, repertorio n. 8422 del 10 dicembre 2010, che assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia per le attività di cui all' OPCM 3907/2010, la somma di Euro 170.480,33 per gli studi di microzonazione sismica, di cui alla lettera a) sopra menzionata, ed Euro 1.449.082,77 per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, di cui alle lettere b) e c);
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, repertorio n. 1133 del 19 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2012, che assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia per le attività di cui all' OPCM 4007/2012, la somma di Euro 351.707,76 per gli studi di microzonazione sismica, di cui alla lettera a) sopra menzionata, ed Euro 4.572.200,86 per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, di cui alle lettere b) e c);
PRESO ATTO che, all'art. 8, dell' OPCM 3907/2010 e dell'OPCM 4007, viene definito il valore del costo convenzionale dell'intervento per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente di demolizione e ricostruzione;
PRESO ATTO che, all'art. 10 comma 2, dell' OPCM 3907/2010 e dell'OPCM 4007 definisce che il contributo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, eseguita ai sensi dell'OPCM 3274 del 20 marzo 2003, e più precisamente tramite gli Indicatori di Rischio Sismico per la vita aSLV e di inagibilità aSLD, e che tali indicatori sono stati utilizzati per la redazione della graduatoria;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1630 dd. 5 settembre 2014;
VISTA la relazione del Direttore del Servizio edilizia dove vengono evidenziati degli errori materiali commessi nel redigere la graduatoria allegata alla DGR 1630;
VISTA la graduatoria definitiva, redatta dopo la correzione degli errori materiali, e precisamente l'allegato "A" alla presente delibera, denominato "Graduatoria Regionale Domande Ammissibili";
PRESO ATTO che, con la Delibera della Giunta Regionale n. 1588 del 29/08/2014 è stata approvata la graduatoria dei contributi per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico su edifici privati per un importo di finanziamento pari a € 1.443.180,00;
VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato con Decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE:
- la Legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriannuale e annuale - Legge finanziaria 2014);
- la Legge regionale 27 dicembre 2013 n. 234 (Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016)

ATTESO che sussiste una disponibilità di fondi statali pari a Euro 4.458.103,63 stanziati per l'anno 2014 sull'UBI 3.9.2.1070 (Interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico nonché di edifici privati).
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2510/2013 con la quale è stato approvato il Programma Operativo di Gestione 2014 e successive modifiche ed integrazioni, che comprende, tra l'altro, il capitolo 3425 dell'Unità di Bilancio 3.9.2.170 relativo agli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico nonché di edifici privati (fondi statali L. 77/2009), per il quale la prenotazione di spesa è demandata alla Giunta Regionale;
RITENUTO di approvare, sulla base dell'istruttoria degli uffici del Servizio Edilizia:
- la graduatoria regionale delle domande ammissibili secondo il prospetto di cui all'allegato "A" denominato "Graduatoria Regionale Domande Ammissibili", che sostituisce l'allegato approvato con la DGR 1630 e che costituisce parte integrante della presente deliberazione, per un importo totale di contributi pari a Euro 4.458.103,63;

RITENUTO di confermare la prenotazione fondi effettuata con la DGR 1360;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono ammesse a contributo la domande presentate per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b., delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, e n. 4007 del 29 febbraio 2012, inserite nell'elenco "Allegato A" denominato "Graduatoria Regionale Domande Ammissibili", che sostituisce l'allegato approvato con la DGR 1630, facente parte integrante della presente deliberazione, per gli importi a fianco di ciascuna indicati, fino alla concorrenza dell'importo importo complessivo di Euro 4.458.103,63 (fondi statali).
2. Per le finalità di cui al precedente articolo 1 viene confermata la prenotazione fondi effettuata con la DGR 1360.
3. Alla concessione ed erogazione degli stanziamenti assegnati con il precedente articolo 3 si provvede con decreti del Direttore del Servizio Edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, previa la verifica dell'accettazione dell'importo del contributo e delle condizioni previste dalle OPCM 3907/2010 e OPCM 4007/2012 dalle amministrazioni richiedenti; in caso di mancata accettazione è autorizzato lo scorrimento della graduatoria al successivo beneficiario.
4. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 65 della Legge regionale n. 7/2000.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_47_1_DGR_2023_2_ALL1

ALLEGATO A
GRADUATORIA REGIONALE DOMANDE AMMISSIBILI

ENTE RICHIEDENTE	EDIFICIO	STRAT/RILEV	αSLV/αSLD	VOLUME	TIPO INTERVENTO	COSTO CONV./MC	QUOTA COSTO CONV.	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	FINANZIAMENTO
Comune di Tavagnacco	Auditorium	R	0,020	4468,83	MIGLIORAMENTO	€ 150,00	1,00	€ 670.324,50	€ 670.324,50	€ 670.324,50
ARDITO DESIO	Struttura per anziani	R	0,074	3106,59	MIGLIORAMENTO	€ 150,00	1,00	€ 465.988,50	€ 465.988,50	€ 1.136.313,00
Comune Chions	Sede Municipale	R	0,091	4698,06	MIGLIORAMENTO	€ 150,00	1,00	€ 704.709,00	€ 704.709,00	€ 1.841.022,00
Comune Casarsa della Delizia	Corpo di fabbrica B2+B1 palestra scuola	S	0,150	6712,00	MIGLIORAMENTO	€ 150,00	1,00	€ 1.006.800,00	€ 1.006.800,00	€ 2.847.822,00
Comune Casarsa della Delizia	Corpo di fabbrica B3+B1 palestra scuola	S	0,160	6712,00	MIGLIORAMENTO	€ 150,00	1,00	€ 1.006.800,00	€ 1.006.800,00	€ 3.854.622,00
Comune Casarsa della Delizia	Corpo di fabbrica C5 palestra scuola	S	0,160	7151,00	MIGLIORAMENTO	€ 150,00	1,00	€ 1.072.650,00	€ 603.481,63	€ 4.458.103,63
Comune Monfalcone	Deposito mezzi comunali prot.civ.	S	0,198	2448,86	DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	€ 200,00	1,00	€ 489.772,00		
Comune Brugnera	Palestra scuola	S	0,202	8811,20	MIGLIORAMENTO	€ 150,00	1,00	€ 1.318.155,52		
Comune Sesto al Reghena	Sede della protezione civile di Marignana	R	0,230	2190,05	MIGLIORAMENTO	€ 150,00	0,96	€ 315.367,20		
Comune Udine	Palasport Carnera	R	0,300	9501,95	RAFFORZAMENTO LOCALE	€ 100,00	0,87	€ 823.502,33		
Comune Casarsa della Delizia	Corpo di fabbrica A palestra scuola	S	0,340	2037,00	MIGLIORAMENTO	€ 150,00	0,81	€ 248.514,00		
Comune Udine	Cavalcavia Simonetti	R	0,470	6710,00	MIGLIORAMENTO	€ 450,00	0,64	€ 1.932.480,00		
Comune Savogna d'Isonzo	Municipio	R	0,512	1890,07	MIGLIORAMENTO	€ 150,00	0,58	€ 165.570,13		

14_47_1_DGR_2028_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 2028
DLgs. 502/1992, articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater - L 296/2006, art. 1 comma 796, lett t - Procedura per l'accreditamento definitivo degli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421" prevede, agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater, l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, nonché l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;
RILEVATO che, in conformità del precitato D. Lgs. n. 502/1992, sono stati adottati i seguenti provvedimenti giuntali in materia di autorizzazione di strutture sanitarie:
- D.G.R. 23.4.2002, n. 1292, "LR 8/2001, art 4 - Autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitarie private e delle relative attività - procedure e requisiti";
- D.G.R. 30.12.2004, n. 3586, "Legge regionale 8/2001, articolo 4 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie private e delle relative attività - procedure e requisiti. Modifica D.G.R. 1292/2002";

RILEVATO, altresì, che in conformità del medesimo D. Lgs. n. 502/1992, sono stati adottati i seguenti provvedimenti giuntali in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie:
- D.G.R. 28.10.2005, n. 2831, "LR 8/2001, art 5 - Approvazione definitiva requisiti e procedura inerenti all'accreditamento istituzionale delle strutture eroganti prestazioni di medicina di laboratorio e diagnostica per immagini. Definizione fabbisogno di prestazioni di diagnostica per immagini";
- D.G.R. 2.2.2007, n. 168, "DLgs 191/2005 - LR 8/2001 - Approvazione definitiva requisiti e procedura inerenti all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale";
- D.G.R. 29.3.2007, n. 705, "L 40/2004 - LR 8/2001 - Approvazione definitiva requisiti e procedura inerenti all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita";
- D.G.R. 8.2.2008, n. 297, "DLgs 502/1992, art 8 bis, 8 ter, art 8 quater - LR 8/2001, art 5 - Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche eroganti prestazioni di nefrologia, dialisi e trapianto di rene e delle strutture private eroganti prestazioni di dialisi. Approvazione definitiva requisiti e procedura";
- D.G.R. 8.2.2008, n. 298, "DLgs 502/1992, art 8 bis, art 8 ter, art 8 quater - LR 8/2001, art 5 - Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi pubblici e delle strutture private eroganti prestazioni di medicina dello sport. Approvazione definitiva requisiti e procedure. Inserimento nei LEA aggiuntivi regionali dell'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica svolta nei confronti dei soggetti maggiorenni";
- D.G.R. 28.07.2011, n. 1437, Dlgs 502/1992 , artt 8 bis , 8 ter e 8 quater - lr 8/2001 , art 5 - accreditamento istituzionale nella branca specialistica di oculistica delle strutture ambulatoriali private autorizzate allo svolgimento di interventi sul cristallino. approvazione definitiva del fabbisogno.
- D.G.R. 22.12.2011, n. 2528, "L 219/2005 - dlgs 261/2007 - lr 8/2001 - autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale. approvazione definitiva requisiti e procedura".
- D.G.R. 19.7.2013, n. 1303, "Recepimento dell'intesa, rep n 259/csr del 20.12.2012, ai sensi dell'art 8, comma 6, della l 131/2003, tra il governo, le regioni e le province autonome sul documento recante 'disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento' in attuazione dell'art 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012".

VISTO l'art. 1, comma 796, lettera t, della legge 27.12.2006 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 7, comma 1 bis del decreto legge 30.12.2013, n. 150, aggiunto dalla legge di conversione 27.2.2014, n. 15 che dispone che "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private,

nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992";

DATO ATTO che nell'ambito del processo di accreditamento definitivo attuato ai sensi della legge finanziaria sopra citata sono state adottate le seguenti deliberazioni giuntali:

- D.G.R. 28.07.2011, n. 1436, "Dlgs 502/1992 , artt 8 bis , 8 ter e 8 quater - lr 8/2001 , art 5 - l 296/2006 , art 1 comma 796 , lett t - programma regionale di accreditamento delle strutture sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale. Approvazione definitiva requisiti e procedura";
- D.G.R. 11.4.2013, n. 650, "Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 4 e art 5 - l 296/2006, art 1, comma 796, lett t) - autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (rsa) e hospice. approvazione definitiva requisiti e procedura";

ATTESO che, al fine di completare gli adempimenti di cui alla medesima legge finanziaria, è necessario procedere all'accreditamento definitivo degli stabilimenti termali che attualmente svolgono la loro attività per conto del Servizio sanitario regionale e che, quindi, sono in possesso dello status di strutture provvisoriamente accreditate;

RILEVATO che l'articolo 49, comma 3, della legge regionale 16.10.2014, n. 17, prevede che "nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, trovano applicazione i requisiti e le procedure, in quanto compatibili, stabiliti con il regolamento adottato sulla base della previgente normativa";

CONSIDERATO che:

- la citata D.G.R. n. 1436/2011 specifica che i requisiti e la procedura di accreditamento, riportati, rispettivamente, negli allegati A e B, sono applicabili anche alle strutture pubbliche e private eventualmente destinatarie dell'accreditamento con successivi provvedimenti;
- tali requisiti sono coerenti con il contenuto del documento approvato con l'Intesa adottata il 20.12.2012 in Conferenza Stato Regioni, recante "disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", recepita con la citata D.G.R. n. 1303/2013;

RITENUTO, pertanto, di utilizzare gli anzidetti requisiti di accreditamento e, in particolare, quelli generali e specifici delle strutture ambulatoriali, specificando che gli stessi sono applicabili agli stabilimenti termali nel corso del procedimento di verifica tenendo conto della loro peculiare configurazione organizzativa;

RICHIAMATA la legge 24.10.2000, n. 323, "Riordino del settore termale" ed, in particolare l'articolo 4, comma 4, che stabilisce che "l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali";

PRESO ATTO che gli Accordi adottati ai sensi della citata legge n. 323/2000, da ultimo l'Accordo per il biennio 2013-2015, recepito tramite Intesa espressa in sede di Conferenza Stato Regioni il 5.12.2013, con atto Rep. Atti n. 172/CSR, distinguono diversi livelli tariffari, relativi alle prestazioni termali erogate, da applicarsi agli stabilimenti termali accreditati quale corrispettivo delle prestazioni svolte per conto e a carico del S.S.R.;

CONSIDERATO che:

- i diversi livelli tariffari sono connessi alle prestazioni effettivamente erogate dagli stabilimenti termali ed all'oggettivo grado di qualificazione dei reparti degli stessi;
- nell'ambito del procedimento finalizzato alla concessione dell'accreditamento definitivo agli stabilimenti termali, occorre anche determinare il differente grado di qualificazione di tali strutture, in quanto presupposto per commisurare il corrispettivo dovuto in relazione alle prestazioni effettivamente erogate per conto del Servizio sanitario;

RITENUTO, quindi, di definire i diversi livelli tariffari sulla base dei criteri individuati nel documento allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, tenuto conto della metodologia già utilizzata dalle altre Regioni caratterizzate dalla presenza di stabilimenti termali;

PRECISATO che, ad integrazione della documentazione da allegare alla domanda di accreditamento, prevista dall'allegato B della D.G.R. n. 1436/2011, le strutture interessate devono produrre anche il questionario di autovalutazione contenente la lista di verifica dei requisiti valutabili ai fini dell'attribuzione di livelli tariffari, riportata nel documento allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che gli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati della Regione sono in possesso dell'autorizzazione, rilasciata dalle competenti Aziende per i servizi sanitari ai sensi della D.G.R. n. 3586/2004;

ATTESO che, ai fini della concessione dell'accreditamento definitivo e della relativa attribuzione dei livelli tariffari, è necessario conoscere la corretta individuazione delle diverse prestazioni erogate dagli stabilimenti termali e la loro conformità agli specifici requisiti autorizzativi;

RILEVATA, pertanto, la necessità che gli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati richiedano alle competenti Aziende per i servizi sanitari l'eventuale modifica delle autorizzazioni, in modo che risulti

assicurata sia la descrizione delle prestazioni termali effettivamente erogate, sia la conformità ai requisiti specifici disciplinati per ciascun settore di attività dalla D.G.R. n. 3586/2004;
PRECISATO che la procedura di accreditamento di cui all'allegato B della D.G.R. n. 1436/2011 è finalizzata alla verifica, oltre che dei requisiti di accreditamento, anche dei criteri per l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati, che saranno indicati nel decreto di accreditamento;
PRECISATO che:
• gli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati, in ragione della necessità di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, proseguono la loro attività sulla base degli accordi contrattuali stipulati con le Aziende sanitarie, nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento definitivo;
• a seguito della concessione dell'accreditamento definitivo, gli stessi stabilimenti termali potranno svolgere la loro attività per conto e a carico del S.S.R. sulla base di accordi contrattuali stipulati con le Aziende per l'assistenza sanitaria, che definiscono il volume, la tipologia di prestazioni, il budget assegnato e le tariffe applicabili;
PRECISATO, altresì, che:
• la concessione dell'accreditamento definitivo agli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati costituisce adempimento alle disposizioni della legge finanziaria statale citata in premessa;
• il passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo si configura quale ricognizione dell'assetto esistente e delle strutture che operano per conto e a carico del S.S.R.;
• l'eventuale concessione di ulteriori accreditamenti seguirà alla successiva adozione da parte dell'amministrazione di atti di valutazione del fabbisogno, ai sensi di quanto previsto dai principi generali in materia di accreditamento e di accordi contrattuali;
RITENUTO di porre a carico degli stabilimenti termali richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal capitolo 5 delle Disposizioni generali dell'allegato B, della D.G.R. n. 1436/2011;
RITENUTO congruo il termine di sei mesi per la presentazione delle domande di accreditamento per le strutture provvisoriamente accreditate, decorrente dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento;
RITENUTO, pertanto:
a) di concedere l'accreditamento definitivo agli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati, previa verifica, da parte della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, del possesso del relativo status e della conformità ai requisiti nell'ambito dello specifico procedimento;
b) di rinviare la determinazione del fabbisogno, necessaria per la concessione di ulteriori accreditamenti, all'adozione di uno specifico provvedimento;
c) di precisare le strutture termali provvisoriamente accreditate, in ragione della necessità di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, proseguono la loro attività sulla base degli accordi contrattuali stipulati con le Aziende sanitarie, nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento definitivo;
d) di precisare che a seguito della concessione dell'accreditamento definitivo, gli stessi stabilimenti termali potranno svolgere la loro attività per conto e a carico del S.S.R. sulla base di accordi contrattuali stipulati con le Aziende per l'assistenza sanitaria, che definiscono il volume, la tipologia di prestazioni, il budget assegnato e le tariffe applicabili
e) di approvare la definizione e l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati agli stabilimenti termali, riportati nel documento allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
f) di approvare il questionario di autovalutazione dei requisiti necessari ai fini dell'attribuzione dei livelli tariffari differenziati, riportato nel documento allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
g) di stabilire che i requisiti di accreditamento valutabili nei procedimenti attivati dalle strutture interessate sono quelli generali e specifici delle strutture ambulatoriali, di cui all'allegato A della D.G.R. n. 1436/2011, applicabili agli stabilimenti termali tenendo conto della loro configurazione organizzativa;
h) di stabilire che la procedura riportata nell'allegato B della D.G.R. n. 1436/2011 è finalizzata alla verifica dei requisiti di accreditamento e dei criteri per l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati;
i) di stabilire che gli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati devono produrre, oltre ai documenti previsti dall'allegato B, della D.G.R. n. 1436/2011, l'autorizzazione, eventualmente modificata dalla competente Azienda per i servizi sanitari che riporti la descrizione delle prestazioni termali effettivamente erogate;
j) di stabilire che il termine di sei mesi per la presentazione delle domande da parte degli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati decorre dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
k) di porre a carico degli stabilimenti termali richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal capitolo 5 delle Disposizioni generali dell'allegato B, della D.G.R. n. 1436/2011;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
all'unanimità,

DELIBERA

a) di concedere l'accreditamento definitivo agli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati, previa verifica, da parte della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, del possesso del relativo status e della conformità ai requisiti nell'ambito dello specifico procedimento;
b) di rinviare la determinazione del fabbisogno, necessaria per la concessione di ulteriori accreditamenti, all'adozione di uno specifico provvedimento;
c) di precisare le strutture termali provvisoriamente accreditate, in ragione della necessità di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, proseguono la loro attività sulla base degli accordi contrattuali stipulati con le Aziende sanitarie, nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento definitivo;
d) di precisare che a seguito della concessione dell'accreditamento definitivo, gli stessi stabilimenti termali potranno svolgere la loro attività per conto e a carico del S.S.R. sulla base di accordi contrattuali stipulati con le Aziende per l'assistenza sanitaria, che definiscono il volume, la tipologia di prestazioni, il budget assegnato e le tariffe applicabili;
e) di approvare la definizione e l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati agli stabilimenti termali, riportati nel documento allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
f) di approvare il questionario di autovalutazione dei requisiti necessari ai fini dell'attribuzione dei livelli tariffari differenziati, riportato nel documento allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
g) di stabilire che i requisiti di accreditamento valutabili nei procedimenti attivati dalle strutture interessate sono quelli generali e specifici delle strutture ambulatoriali, di cui all'allegato A della D.G.R. n. 1436/2011, applicabili agli stabilimenti termali tenendo conto della loro configurazione organizzativa;
h) di stabilire che la procedura riportata nell'allegato B della D.G.R. n. 1436/2011 è finalizzata alla verifica dei requisiti di accreditamento e dei criteri per l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati;
i) di stabilire che gli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati devono produrre, oltre ai documenti previsti dall'allegato B, della D.G.R. n. 1436/2011, l'autorizzazione, eventualmente modificata dalla competente Azienda per i servizi sanitari che riporti la descrizione delle prestazioni termali effettivamente erogate;
j) di stabilire che il termine di sei mesi per la presentazione delle domande da parte degli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati decorre dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
k) di porre a carico degli stabilimenti termali richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal capitolo 5 delle Disposizioni generali dell'allegato B, della D.G.R. n. 1436/2011.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_47_1_DGR_2028_2_ALL1

Allegato A

DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI TARIFFARI DIFFERENZIATI AGLI STABILIMENTI TERMALI ACCREDITATI

Al fine di commisurare i corrispettivi dovuti dagli enti del Servizio sanitario regionale all'oggettivo grado di qualificazione dei reparti delle Aziende termali, alcuni cicli di cura erogabili con oneri a carico del Servizio sanitario (fangoterapia, fango balneoterapia, balneoterapia, irrigazioni vaginali con bagno, terapie inalatorie e terapia idropinica) sono ordinate, come individuate nell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali adottato ai sensi dell'art. 4 della l. 323/2000, in quattro differenti livelli tariffari e, precisamente: Tariffa unitaria Livello Super; Tariffa Livello I; Tariffa Livello II; Tariffa Livello III; Tariffa Livello IV.

Le tariffe relative agli altri cicli di cura sono stabilite con un importo unitario per tutti gli Stabilimenti termali.

I livelli tariffari I, II, III e IV non attengono allo Stabilimento termale unitariamente inteso ma hanno effetto limitatamente allo specifico ciclo di cura cui sono riferiti.

L'attribuzione allo Stabilimento termale del livello tariffario è determinata, per ciascun ciclo di cura, dal conseguimento del relativo punteggio minimo previsto dalla seguente tabella:

PUNTEGGI MINIMI COMPLESSIVI CUI E' SUBORDINATA L'ATTRIBUZIONE DI CIASCUN LIVELLO TARIFFARIO

CICLO DI CURA	LIVELLO	MINIMO PUNTI
FANGOTERAPIA	I	200
	II	145
	III	< 145
FANGOBALNEOTERAPIA	I	200
	II	145
	III	< 145
BALNEOTERAPIA	I	165
	II	130
	III	<130
STUFE O GROTTE	I	175
	II	145
	III	< 145
TERAPIA INALATORIA	I	140
	II	110
	III	< 110
TERAPIA IDROPINICA	I	170
	II	125
	III	< 125

Il suddetto punteggio minimo è ottenuto sommando i punti assegnati a requisiti erogativi specificamente riferiti al ciclo di cura oggetto di valutazione e quelli assegnati ai requisiti attinenti all'organizzazione ed alla qualificazione complessive dello Stabilimento termale interessato come descritti nei successivi paragrafi.

Il mancato conseguimento del punteggio minimo previsto per il livello II, comporta l'attribuzione automatica del livello tariffario III. Il livello tariffario IV è attribuito quando non venga conseguito alcun punteggio.

Il livello tariffario Super attiene allo Stabilimento termale unitariamente inteso e produce effetti per tutti i cicli di cura ordinati in più livelli.

1. criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangoterapia

Con riferimento al ciclo di cura "*fango e doccia c.d. di annettamento*" la valutazione è assegnata sulla base dei seguenti parametri con i relativi punteggi:

a) disponibilità, nell'ambito dello Stabilimento termale, di idonei impianti per la maturazione del fango:

1. con capacità di produzione di fango maturo in quantità superiore di almeno il 20% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula riportata nella tabella A della DGR n.3586/2004:
punti 20

2. con capacità di produzione superiore di almeno il 30% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula di cui al precedente punto 1:
punti 30

*****

Formula per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo

Maturazione del fango
Fangaia superficie mq………..(a)
Profondità m. ………………....(b)
Capacità di produzione fango maturo in mc (a x b)

Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc (Fbs3) si utilizzano i seguenti indici di calcolo:

- peso specifico del fango: 200Kg/mc;
- quantitativo medio per la prestazione: 10 Kg, pari a mc 0.005;
- periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100 giorni;
- prestazioni giornaliere effettuabili in modo unico (camerino: fango + reazione): n. 6;
- prestazioni giornaliere effettuabili in modo doppio (camerino: fango + camerino reazione): n. 10.

Essendo Nc il numero di camerini dello stabilimento interessato si avrà quindi:
- relativamente agli stabilimenti a modulo unico Fbs3= 0.005 x 100 x 6 x Nc = mc 3,00 x Nc;
- relativamente agli stabilimenti a modulo doppio Fbs3= 0.005 x 100 x 10 x Nc = mc 5,00 x Nc;

*****

b) disponibilità di strutture che consentano, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi;
punti 10

c) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale che sia garantita l'attività di almeno un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento; la valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precede la valutazione;
punti 20

d) disponibilità presso il reparto di fangoterapia, di medici specialisti in ortopedia e traumatologia o discipline equipollenti o affini, in reumatologia, in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline equipollenti o affini, o in idrologia medica incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili:

1. relativamente a reparti in cui risultano effettuati, avuto riguardo alla media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto, fino a 50.000 trattamenti annui:

    1.a) in caso di disponibilità di uno degli specialisti sopra elencati per un orario di servizio minimo di tre ore settimanali:

    punti 20

    1.b) se al servizio di cui al precedente numero 1a) si aggiunge l'attività di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1a), per almeno due ore settimanali: in alternativa al precedente punteggio;

    punti 30

2. da 50.001 a 100.000 trattamenti di cura annui: nelle stesse ipotesi alternative di cui al precedente numero 1), punti 1a) o 1b) stessi punteggi, per orari di servizio, rispettivamente di sei e quattro ore settimanali;

3. oltre 100.000 trattamenti di cura l'anno: come al precedente numero 2 per orario di servizio rispettivamente di nove e sei ore settimanali.

Agli effetti della presente lettera d), è assegnato il competente punteggio dello specifico servizio medico-specialistico prestato dallo specialista in idrologia medica solo se trattasi di persona diversa da quella di cui al successivo paragrafo 8, punto 1), lettere a) e b) e da quella di cui al successivo paragrafo 9 , lettera a).

e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo:

1. disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo:
   punti 15

2. disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico e altro personale qualificato:
   punti 10

3. disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale:
   punti 5

f) organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura:
punti 10

g) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15**
2. con impact factor **punti 35**

I due punteggi non sono cumulabili.

h) attività sistematica di ricerca scientifica effettuata in gruppo da due o più stabilimenti, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10**

2. con impact factor **punti 25**

I due punteggi non sono cumulabili.

Con riferimento alla precedente lettera h) l'attribuzione del punteggio si intende per ciascuno degli stabilimenti termali, a condizione che sia idoneamente documentata l'effettiva partecipazione di ciascuno degli stabilimenti associati a tutte le fasi operative e che gli atti pubblicati evidenzino la specifica rilevanza dell'attività riferibile al consorzio o all'associazione medesimi, in modo inequivocabile e idoneo a consentire, alla stregua dei criteri di cui il comma precedente, la valutazione dell'effettivo ruolo svolto da ciascuno degli stabilimenti associati.

2. criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fango balneoterapia

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura "*fango con bagno terapeutico*" si applicano gli stessi criteri di cui al precedente paragrafo 1, ivi compreso il rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dello specifico compito, da parametrarsi nel modo seguente: un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento contemporaneo:
punti 20
La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente a quello della valutazione.
Ove i due cicli di cura fangoterapia e della fangobalneoterapia siano effettuati con le stesse strutture e con lo stesso organigramma, il loro livello tariffario non può essere diverso.

3. criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della balneoterapia e delle irrigazioni vaginali con bagno

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di balneoterapia si applicano gli stessi criteri di cui al precedente paragrafo 1, esclusa la valutazione del requisito di cui alla lettera a). La valutazione dei requisiti indicati al paragrafo 1, lettera c) è da parametrarsi come segue: rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito è tale che sia in servizio almeno un addetto ogni sei curandi in trattamento contemporaneo.
punti 20

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente a quello della valutazione.
Ai fini di cui al presente articolo, in aggiunta a quelli elencati nel precedente paragrafo 1 lettera d), è valutabile anche la disponibilità di medici specialisti in dermatologia, o in ginecologia o in (cardiologia o in angiologia) o discipline equipollenti o affini. Agli stessi fini si applica la norma di cui al precedente paragrafo 2 ultimo periodo.
punti 20

In ogni caso il livello attribuito al ciclo di balneoterapia per malattie artroreumatiche è, per lo stesso stabilimento, uguale a quello attribuito per la fangobalneoterapia.
Il ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno è sempre e comunque ascritto allo stesso livello tariffario attribuito, nello stesso stabilimento, al ciclo di balneoterapia.

4. criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura delle stufe o grotte

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura delle stufe o grotte si applicano gli stessi criteri di cui al precedente paragrafo 1, esclusa la valutazione dei requisiti ivi indicati alle lettere a) e c), e con l'aggiunta del requisito seguente: grotte naturali:

punti 30

5. criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura del ciclo delle terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo delle terapie inalatorie la valutazione complessiva è assegnata sulla base dei seguenti parametri con i relativi punteggi:

a) cubatura degli ambienti di cura – disponibilità di spazi superiori ai requisiti specifici per le terapie inalatorie di cui alla DGR 3586/2004 (la cubatura degli ambienti di cura deve essere almeno pari a 5.50 mc per punto cura individuale ed a 4.50 mc per posto cura collettivo, esclusi i locali di attesa):

1. del 10% a quelli indicati nella DGR 3586/2004;

punti 15

2. del 20% a quelli indicati nella DGR 3586/2004;

punti 25

b) disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente paragrafo 1 lettera d);

c) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cure inalatorie, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e/o complementari di tipo riabilitativo della funzione respiratoria;

punti 15

d) disponibilità di reparti dedicati ai bambini organizzati in ambienti separati da quelli destinati alla clientela adulta;

punti 10

e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale: stessi criteri e punteggi di cui al precedente paragrafo 1, lettere g) e h).

6. criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di terapia idropinica

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di terapia idropinica la valutazione complessiva è assegnata sulla base dei seguenti parametri con i relativi punteggi:

a) rapporto tra l'estensione del parco in cui sono situate le fonti di cura intendendosi per tale uno spazio a verde, recintato, caratterizzato da alberature e fioriture curate, dotato di idonee attrezzature, razionalmente e diffusamente dislocate, che consentano ai curandi agevole deambulazione e rilassante sosta in ambiente ecologicamente valido - ed il numero delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, convenzionalmente calcolato con la formula nella tabella A della DGR n.3586/2004:

1) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 6,25: **punti 20**
2) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 7,50: **punti 30**

*****

Formula per la determinazione del numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura nei periodi di massima punta

Per la determinazione dei curandi contemporaneamente presenti (P) negli spazi di cura nei periodi cd. di massima punta, si assumono:

- il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre come pari al 45 % del complesso stagionale;
- come pari a 90 il numero di giorni di cura dei mesi di luglio, agosto e settembre;

Essendo T la media delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento interessato nel corso del triennio precedente l'anno solare di applicazione del presente atto, si avrà:

P = T x 45/100 : 90 = T x 45/100 x 90 = T/100 x 2 = T/200

Ottenuto così il numero complessivo delle presenze relative a ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che il numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura durante gli stessi giorni sia pari al 60% del totale; risulterà quindi:

P = T/200 x 0.6

*****

b) strutture e spazi coperti per l'effettuazione della cura in caso di pioggia:
1) disponibilità di spazio coperto per ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, il cui numero complessivo è assunto nel 50% di quello calcolato come alla precedente lettera a) di almeno 1,5 mq: **punti 15**
2) di almeno 2,0 mq: **punti 30**;

c) rapporto tra il numero dei servizi igienici installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, calcolato come alla precedente lettera a):
1) da 1/44 a 1/40: **punti 15**
2) maggiori di 1/40: **punti 30**.

Relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico, l'assegnazione dei punteggi indicati nei precedenti numeri 1) e 2) è ancorato, rispettivamente, ai rapporti compresi tra 1/23 e 1/21 e a rapporto migliore di 1/21:

d) disponibilità, presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o discipline equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti o affini: stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente paragrafo 1, lettera d);

e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia: stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente paragrafo 1, lettere g) e h).

7. criterio generale di valutazione di taluni dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi in caso di cicli di cura erogati presso due o più distinti reparti

Ove lo stesso ciclo di cura sia erogato dallo stabilimento accreditato presso non solo uno, ma due o più distinti reparti di cura che usino acque di cui agli stessi titoli di concessione e di autorizzazione, gli stessi sono considerati come unico reparto.

Nell'ipotesi che precede, le strutture fisse di servizio, ad eccezione della fangaia, sono valutate solo se presenti in tutti i distinti reparti di cura o ad ognuno di essi funzionalmente ed organicamente collegate; gli altri impianti, quali quello del ricambio dell'aria e simili, sono valutati solo se installati e funzionanti presso ognuno dei reparti.

8. criteri di valutazione dei requisiti erogativi attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessiva dello stabilimento

Ai fini della determinazione del livello tariffario dei cicli di cura innanzi elencati sono assegnati altresì i seguenti punteggi relativi a requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dello stabilimento termale:

1) personale medico:

a) disponibilità di almeno un medico a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato occupato nelle attività sanitarie dello stabilimento, se diverso dal medico valutabile ai fini dell'attribuzione della classe SUPER:
punti 5

se in possesso di specializzazione in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza e con funzioni di direttore sanitario:
ulteriori punti 5

b) presenza di uno specialista in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, con adeguato orario di servizio, con funzione di direttore sanitario o sostituto del direttore sanitario dello stabilimento, se persona diversa dallo specialista in idrologia medica rilevato tra gli specialisti di reparto riferiti ad un singolo ciclo di cura di cui ai precedenti paragrafi:
punti 2

2) servizio interno di elettrocardiografia con presenza di un medico specialista in cardiologia con adeguato orario di servizio:
punti 2

3) équipe interdisciplinare di esperti nelle tematiche termali e/o in discipline ad esse collegate, eventualmente organizzata ed operante anche mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più Stabilimenti termali, formata anche attraverso convenzioni con l'Università, Istituti di ricerca, enti del Servizio sanitario regionale., con effettiva attività di indirizzo generale documentata nel suo dispiegarsi e nella sua connotazione e rilevanza collegiale, da idonei atti aziendali:
punti 15

4) disponibilità di attrezzature per la effettuazione di cure sinergiche o complementari con personale qualificato:

punti 10

5) centro di ricerca e studio concretamente operanti nelle branche attinenti la terapia termale che, in relazione a casi che presentano in sede di visita medica specialistica e/o di accettazione, particolari esigenze, sia in grado, anche attraverso approfondimenti diagnostici, di formulare indirizzi terapeutici specialistici sinergici e/o complementari alla terapia termale, stilare programmi riabilitativi e/o di educazione sanitaria, tale centro potrà essere organizzato ed operare sia nell'ambito del singolo Stabilimento termale che mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più Stabilimenti termali:
punti 25

6) particolari condizioni o strutture ambientali e ricreative, quali parchi, piscine non termali, percorsi "salute" e simili, a disposizione dei curandi:
punti 5

7) piscina termale a disposizione dei curandi; solo se non valutata, ai sensi del precedente paragrafo 1, lettera e), numero 2 .
punti 5;

8) servizio di dietologia:
punti 5;

9) utilizzo di personale non medico in possesso di diplomi di qualificazione professionale specifica in materia termale riconosciuto dalle Province e Regioni:
punti 5

9. criteri per l'attribuzione del livello Super

Il livello Super può essere attribuito solo agli Stabilimenti termali i cui cicli di cura erogati siano tutti ascrivibili a livello tariffario I, a condizione che lo stabilimento interessato risulti in possesso dei requisiti indicati alla seguente lettera a) e, inoltre, sia positivamente accertata la sussistenza di almeno due delle tre situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed alle manifestazioni elencate nella successiva lettera b) e di almeno due delle tre condizioni afferenti i servizi e l'organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c):

a)

a1) disponibilità di almeno un medico, che sia persona non compresa tra quelle già rilevate e valutate ai fini dell'attribuzione del livello tariffario A, a rapporto di lavoro subordinato, occupato a tempo indeterminato nelle attività sanitarie dello stabilimento, che sia in possesso di libera docenza, o del titolo di professore universitario associato, o del titolo di specializzazione in una delle discipline attenenti la terapia termale praticata in prevalenza;

a2) disponibilità di uno specialista in idrologia medica direttamente impegnato nelle attività medico scientifiche dello stabilimento termale.

Ove il requisito di cui al punto a1) soddisfi il punto a2), quest'ultimo si dà per acquisito.

b)

b1) attività ed iniziative di divulgazione di nozioni attinenti il mantenimento ed il ripristino dello stato di salute, attraverso strumenti illustrativi, iconografici o multimediali, quali vademecum, schemi operativi e comportamentali, indirizzi terapeutici e salutistici distribuiti al pubblico e simili, e/o manifestazioni dimostrative, su temi specifici o anche di ordine sanitario generale, tesa a rendere più corretta la fruizione della cura termale, stimolando la consapevole partecipazione del curando, e/o ad introdurre nello stesso condizioni psicologiche e comportamentali le più opportune per un miglioramento dello stato psicofisico generale;

b2) attività ed iniziative di indagine e/o di comunicazione che, nel rispetto delle norme in materia di privacy, coinvolgano i curandi nella individuazione, nell'approfondimento e nella soluzione di problematiche sanitarie attraverso idonei strumenti, quali questionari e simili, con l'ottica di migliorare i rapporti singoli e quelli collettivi tra utenti e strutture e operatori di cura e/o per fini di interresse sanitario generale;

b3) promozione e organizzazione, con cadenza, almeno annuale, di convegni di carattere medico-scientifico, a livello nazionale, in materia di cure termali;

c)

c1) periodo annuale di apertura di almeno otto mesi;

c2) apertura settimanale: sette giorni, festivi compresi negli otto mesi di cui al punto c1);

c3) orario giornaliero di apertura: nei periodi di massima punta, almeno un'ora oltre il consueto orario di ore sette, secondo un nastro orario articolato nel corso della mattinata e del pomeriggio in modo da consentire al paziente la più ampia delle scelte.

10. determinazione del livello tariffario

I requisiti di cui agli articoli precedenti sono rilevati, presso ciascun Stabilimento termale tramite apposito questionario da compilarsi e sottoscriversi dal legale rappresentante dello stabilimento stesso. Tale questionario di autovalutazione va allegato alla domanda di accreditamento da parte delle strutture interessate. Con il decreto di accreditamento sarà indicato anche il livello tariffario attribuito.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERAL: BERTUZZI

14_47_1_DGR_2028_3_ALL2

Questionario di autovalutazione dei requisiti per l'attribuzione di livelli tariffari

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

____

nato/a a ____________________ prov. di ______ il __________

titolare/legale rappresentante dello Stabilimento termale:

____codice fiscale

________________ e/o partita IVA ____________

con sede legale nel Comune di ________________ CAP__________

in via ______________________________ n. __________

tel. n. ________________ PEC ____________________

D I C H I A R A

altresì che il suddetto Stabilimento termale è in possesso degli ulteriori requisiti sotto specificati valutabili ai fini dell'attribuzione dei livelli tariffari differenziati:

1) Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangoterapia

(fango + doccia di annettamento)

a) disponibilità, nell'ambito dello Stabilimento termale, di idonei impianti per la maturazione del fango con:

1) capacità di produzione della fangaia è superiore di almeno il 20% rispetto al fabbisogno stagionale calcolato con la formula di cui all'Allegato A

punti 20 ☐

2) capacità di produzione della fangaia è superiore di almeno il 30% rispetto al fabbisogno stagionale calcolato con la formula dell'Allegato A di cui al punto precedente

punti 30 ☐

b) disponibilità di strutture che consentono, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi .

punti 10 ☐

N.B.

Indicare in ogni caso la temperatura in gradi centigradi dei:

1. camerini di applicazione dei fanghi C° …………..
2. delle camere di reazione singola C° …………...
3. degli ambienti di reazione collettiva C° ..……..

c) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale da garantire l'attività di almeno un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento contemporaneo, calcolati sulla base del numero di pazienti trattati nell'anno precedente a quello della valutazione:

punti 20 ☐

d) disponibilità presso il reparto di fangoterapia dei seguenti medici specialisti, incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili:

❑ ortopedia e traumatologia, (n.……...)

❑ reumatologia, (n.……...)

❑ recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, (n.……..)

❑ idrologia medica, (diverso dallo specialista di cui all'art. 10, punto 1), lettere a) e b) e da quello di cui all'art. 11, lett. a)) n (.…....…)

❑ discipline equipollenti o affini, (indicare in riferimento a quale specialista………………………………………………………………………….. e il n.……….…)
………
………
………
…………………………………………

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Numero di trattamenti di cura (una cura = 1 fango + 1 doccia cd. di annettamento) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati:____________

1. **fino a 50.000**:
1a) disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali: **punti 20** ☐

1b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1a), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30** ☐

2. **da 50.001 a 100.000**:
2a) disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali: **punti 20** ☐

2b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2a), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30** ☐

3. **oltre 100.000**:
3a) disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali: **punti 20** ☐

3b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3a), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio), **punti 30** ☐

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo con:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo; **punti 15** ☐

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico ed altro personale qualificato; **punti 10** ☐

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale: **punti 5** ☐

f) lo Stabilimento dispone di organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura **punti 10** ☐

g) lo Stabilimento svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente l'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 35** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

h) lo Stabilimento svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più aziende. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente all'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 25** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

Lo Stabilimento allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca.

TOTALE PUNTI ☐

2) Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fango balneoterapia

a) disponibilità, nell'ambito dello Stabilimento termale, di idonei impianti per la maturazione del fango con:

1) capacità di produzione della fangaia è superiore di almeno il 20% rispetto al fabbisogno stagionale calcolato con la formula di cui all'Allegato A **punti 20** ☐

2) capacità di produzione della fangaia è superiore di almeno il 30% rispetto al fabbisogno stagionale calcolato con la formula dell'Allegato A di cui al punto precedente

punti 30 ☐

b) disponibilità di strutture che consentono, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi.

punti 10 ☐

N.B.
Indicare in ogni caso la temperatura in gradi centigradi:

1. dei camerini di applicazione dei fanghi C°……………
2. delle camere di reazione singola C°……………...
3. degli ambienti di reazione collettiva C°……………

c) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale da garantire l'attività di almeno un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento contemporaneo, calcolati sulla base del numero di pazienti trattati, nell'anno precedente: **punti 20** ☐

d) disponibilità presso il reparto di fango balneoterapia, dei seguenti medici specialisti, incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fango balneoterapia e simili:

❑ ortopedia e traumatologia, (n.……...)

❑ reumatologia, (n.……...)

❑ recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, (n.……..)

- ❑ idrologia medica, (diverso dallo specialista di cui all'art. 10, punto 1), lettere a) e b) e da quello di cui all'art. 11, lett. a)) (n. . …. . ..)

- ❑ discipline equipollenti o affini, (indicare in riferimento a quale specialista. . .. . e il n. . .. .)

. .. .
. .. .

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici
. .. .
. .. .
. .. .
. .. .

Numero di trattamenti di cura (una cura = 1 fango + 1 bagno terapeutico) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati:____________________

1. **fino a 50.000**:
1a) disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali: **punti 20** ☐

1b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1a), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio), **punti 30** ☐

2. **da 50.001 a 100.000**:
2a) disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali: **punti 20** ☐

2b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2a), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio), **punti 30** ☐

3. **oltre 100.000**:
3a) disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali: **punti 20** ☐

3b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3a), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30** ☐

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista
. .. .
. .. .
. .. .

e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo con:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fango balneoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo;

punti 15 ☐

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico ed altro personale qualificato: **punti 10** ☐

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale: **punti 5** ☐

f) lo Stabilimento dispone di organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura: **punti 10** ☐

g) lo Stabilimento svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente l'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 35** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

h) lo Stabilimento svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più Aziende. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente all'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 25** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

Lo Stabilimento allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca.

TOTALE PUNTI ☐

3) Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della balneoterapia e del ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno

a) disponibilità di strutture che consentono, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi:

Soddisfano il requisito di cui al presente articolo, gli alberghi termali. **punti 10** ☐
N.B.
Indicare in ogni caso la temperatura in gradi centigradi:
- delle camere di reazione singola C°……………...
- degli ambienti di reazione collettiva C°…………

b) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale da garantire l'attività di almeno un addetto in servizio ogni sei curandi in trattamento contemporaneo, calcolati sulla base del numero di pazienti trattati nell'anno precedente: **punti 20** ☐

c) disponibilità presso il reparto di balneoterapia e irrigazioni vaginali di medici incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di balneoterapia e del ciclo di cura delle irrigazioni vaginali e simili:

❑ ortopedia e traumatologia, (n……...)

❑ reumatologia, (n……...)

❑ recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, (n……..)

❑ idrologia medica, (diverso dallo specialista di cui all'art. 10, punto 1), lettere a) e b) e da quello di cui all'art. 11, lett. a)) (n……..)

❑ dermatologia, (n……..)

❑ ginecologia, (n……...)

❑ cardiologia o angiologia, (n……...)

❑ discipline equipollenti o affini, (indicare in riferimento a quale specialista……………………………......……………………………………………….. e il n…………)
……
……

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici:
……
……
……
……

Numero di trattamenti di cura (una cura = 1 bagno terapeutico, ovvero 1 irrigazione + 1 bagno terapeutico) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati:___________

1. **fino a 50.000**:
1a) disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali: **punti 20** ☐

1b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1a), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30** ☐

2. **da 50.001 a 100.000**:
2a) disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali: **punti 20** ☐
2b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2a), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30** ☐

3. **oltre 100.000**:
3a) disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali: **punti 20** ☐

3b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3a), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio **punti 30** ☐

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

d) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo con:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo: **punti 15** ☐

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico e altro personale qualificato: **punti 10** ☐

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale: **punti 5** ☐

e) lo Stabilimento dispone di organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura: **punti 10** ☐

f) lo Stabilimento svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente l'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 35** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

g) lo Stabilimento svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più Stabilimenti. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente all'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 25** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

Lo Stabilimento allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca.

TOTALE PUNTI ☐

4) Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura delle stufe o grotte

a) disponibilità di strutture che consentono, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi .

punti 10 ☐

N.B.
Indicare in ogni caso la temperatura in gradi centigradi:
1. delle grotte o stufe C° …………..
2. delle camere di reazione singola C° …………...
3. degli ambienti di reazione collettiva C° ………..

b) disponibilità presso il reparto di fangoterapia dei seguenti medici specialisti, incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili:

❑ ortopedia e traumatologia, (n………)

☐ reumatologia, (n.…….)

☐ recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, (n.…….)

☐ idrologia medica, (diverso dallo specialista di cui all'art. 10, punto 1), lettere a) e b) e da quello di cui all'art. 11, lett. a)) n (.…….)

☐ discipline equipollenti o affini, (indicare in riferimento a quale specialista……………………………………………………… e il n.………)
……
……
……
……………………………………

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Numero di trattamenti di cura annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati:______________

1. **fino a 50.000**:
1a) disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali: **punti 20** ☐

1b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30** ☐

2. **da 50.001 a 100.000**:
2a) disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali: **punti 20** ☐

2b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30** ☐

3. **oltre 100.000**:
3a) disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali: **punti 20** ☐

3b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio), **punti 30** ☐

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista
……
……
……
……

c) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo con:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo;
punti 15 ☐

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico ed altro personale qualificato; **punti 10** ☐

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale: **punti 5** ☐

d) lo Stabilimento dispone di grotte naturali **punti 30** ☐

e) lo Stabilimento dispone di organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura **punti 10** ☐

f) lo Stabilimento svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente l'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……
……
……

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 35** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……
……
……

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

g) lo Stabilimento svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più aziende. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente all'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 25** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

Lo Stabilimento allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca.

5) Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo delle terapie inalatorie inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages

a) disponibilità di spazi (esclusi i locali di attesa) superiori rispettivamente:

I. del 10% a quelli indicati nel requisito della DGR 3586/2004 (mc. 5,50) per punto cura individuale: **punti 15** ☐

II. del 20% a quelli indicati nel requisito di cui al punto precedente (mc. 5,50) per punto cura individuale: **punti 25** ☐

III. del 10% a quelli indicati nel requisito di cui al punto precedente (mc. 4,50) per punto cura collettivo: **punti 15** ☐

IV. del 20% a quelli indicati nel requisito di cui al punto precedente (mc. 4,50) per punto cura collettivo: **punti 25** ☐

b) Disponibilità presso il reparto di cure inalatorie dei seguenti medici specialisti incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di cure inalatorie e simili:

❑ otorinolaringoiatria, (n.……)

❑ pneumologia, (n.…….)

❑ audiologia, (n.…….)

❑ idrologia medica, (diverso dallo specialista di cui all'art. 10, punto 1), lettere a) e b) e da quello di cui all'art. 11, lett. a)) (n.………)

❑ discipline equipollenti o affini, (indicare in riferimento a quale specialista…………………………………………………………………….. e il n.……….)

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Numero di trattamenti di cura (una cura = seduta costituita dalla combinazione di due delle quattro somministrazioni aerosol, inalazioni, nebulizzazioni, humages) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati:____________________________

1. **fino a 50.000**:
1a) Disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali: **punti 20** ☐

1b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30** ☐

2. **da 50.001 a 100.000**:

2a) Disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali: **punti 20** ☐

2b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30** ☐

3. **oltre 100.000**:

3a) Disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali: **punti 20** ☐

3b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3), per almeno sei ore settimanali (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30** ☐

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

c) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura delle terapie inalatorie idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e/o complementari di tipo riabilitativo della funzione respiratoria: **punti 15** ☐

d) disponibilità di reparti dedicati ai bambini organizzati in ambienti separati da quelli destinati alla clientela adulta: **punti 10** ☐

e) l'Stabilimento svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente l'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……
……
……………………………………………

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 35** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

f) lo Stabilimento svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più Aziende. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente all'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……
……
………………………………………………………………………………………………………

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente): **punti 25** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……
……
……

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

Lo Stabilimento allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca.

TOTALE PUNTI ☐

6) Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di terapia idropinica

Disponibilità di:

a) parco a disposizione dei curandi di superficie tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta dispone di uno spazio superiore a:

1) mq. 6,25 **punti 20** ☐

2) mq. 7,50 **punti 30** ☐

b) strutture e spazi coperti per l'effettuazione della cura in caso di pioggia di capacità tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta dispone di uno spazio di almeno:

1) 1,5 mq. (in base alla formula riportata nell'Allegato A, **punti 15** ☐

2) 2,0 mq. (in base alla formula di cui al punto 1), **punti 30** ☐

c) servizi igienici, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura, in rapporto con quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta calcolato come alla precedente lettera a):

1) da 1/44 a 1/40: **punti 15** ☐

2) maggiori di 1/40: **punti 30** ☐

Relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico, l'assegnazione dei punteggi indicati al precedente punto c) è ancorato, rispettivamente, ai rapporti compresi tra 1/23 e 1/21 e a rapporto migliore di 1/21;

d) Disponibilità presso il reparto di cure idropiniche dei seguenti medici specialisti incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di cure idropiniche e simili:

❑ idrologia medica, (diverso dallo specialista di cui all'art. 10, punto 1), lettere a) e b) e da quello di cui all'art. 11, lett. a)) (n………..)

❑ urologia, (n……...)

❑ gastroenterologia , (n………)

❑ discipline equipollenti o affini, (indicare in riferimento a quale specialista…………………………………………………………………………e il n………….)

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Numero di trattamenti di cura (una cura = una seduta giornaliera di assunzione di acqua) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati:___________

1. **fino a 50.000**:
1a) Disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali: **punti 20** ☐

1b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30** ☐

2. **da 50.001 a 100.000**:
2a) Disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali: **punti 20** ☐

2b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30** ☐

3. **oltre 100.000**:

3a) Disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali: **punti 20** ☐

3b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30** ☐

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

e) lo Stabilimento svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente l'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 35** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

f) lo Stabilimento svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più aziende. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente all'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 25** ☐

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

Lo Stabilimento allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca

TOTALE PUNTI ☐

7) Criterio generale di valutazione di taluni dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi in caso di cicli di cura erogati presso due o più distinti reparti.

Ove lo stesso ciclo di cura sia erogato dallo stabilimento accreditato presso non solo uno, ma due o più distinti reparti di cura che usino acque di cui agli stessi titoli di concessione e di autorizzazione, gli stessi sono considerati come unico reparto.
Nell'ipotesi che precede, le strutture fisse di servizio, ad eccezione della fangaia, sono valutate solo se presenti in tutti i distinti reparti di cura o ad ognuno di essi funzionalmente ed organicamente collegate; gli altri impianti, quali quello del ricambio dell'aria e simili, sono valutati solo se installati e funzionanti presso ognuno dei reparti.

8) Criteri di valutazione dei requisiti erogativi attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessiva dello stabilimento

Lo Stabilimento termale dispone di:

1) Personale medico

a) di un medico a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato occupato nelle attività sanitarie dello Stabilimento, diverso dal medico valutabile ai fini dell'attribuzione della classe SUPER

punti 5 ☐

in possesso di specializzazione in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza e con funzioni di direttore sanitario **ulteriori punti 5** ☐

b) di uno specialista in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, con adeguato orario di servizio, con funzione di direttore sanitario o sostituto del direttore sanitario dello stabilimento, diverso dallo specialista in idrologia medica rilevato tra gli specialisti di reparto riferiti ad un singolo ciclo di cura ai sensi degli artt. 3,4,5, 6,7 e 8 precedenti:

punti 2 ☐

Generalità, funzioni, titoli accademici e ore di servizio settimanali del medico:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2) un servizio interno di elettrocardiografia con presenza di un medico specialista in cardiologia con adeguato orario di servizio: **punti 2** ☐

3) un' équipe interdisciplinare di esperti nelle tematiche termali e/o in discipline ad esse collegate, eventualmente organizzata ed operante anche mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più Stabilimenti termali, formata anche attraverso convenzioni con l'Università, Istituti di ricerca, enti del Servizio sanitario regionale, con effettiva attività di indirizzo generale documentata nel suo dispiegarsi e nella sua connotazione e rilevanza collegiale, da idonei atti aziendali: **punti 15** ☐

4) attrezzature per la effettuazione di cure sinergiche o complementari con personale qualificato: **punti 10** ☐

5) un centro di ricerca e studio concretamente operanti nelle branche attinenti la terapia termale che, in relazione a casi che presentano in sede di visita medica specialistica e/o di accettazione, particolari esigenze, è in grado, anche attraverso approfondimenti diagnostici, di formulare indirizzi terapeutici specialistici sinergici e/o complementari alla terapia termale, stilare programmi riabilitativi e/o di educazione sanitaria,tale centro può essere organizzato ed operare sia nell'ambito singolo Stabilimento termale che mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più Stabilimenti termali

Indicare quali:
………
………
punti 25 ☐

6) particolari condizioni o strutture ambientali e ricreative, quali parchi, piscine non termali, percorsi "salute" e simili, a disposizione dei curandi: **punti 5** ☐

7) piscina termale a disposizione dei curandi; solo se non valutata, ai sensi del precedente articolo 3, lettera e), numero 2): **punti 5** ☐

8) un servizio di dietologia: **punti 5** ☐

9) personale non medico in possesso di diplomi di qualificazione professionale specifica in materia termale riconosciuto dalle Regioni/Province: **punti 5** ☐

Generalità e titolo professionale del personale non medico di cui al punto n. 11
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TOTALE PUNTI | |

9) criteri per l'attribuzione del livello Super

Il livello SUPER può essere attribuito solo agli Stabilimenti termali i cui cicli di cura ordinati, a norma dell'articolo 1 dell'Allegato A, in più livelli tariffari siano, ai sensi degli articoli precedenti, tutti ascrivibili al livello tariffario I, a condizione che lo Stabilimento interessato risulti in possesso dei requisiti indicati alla seguente lettera a) e, inoltre, vi sia positivamente accertata la sussistenza di almeno due delle tre situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed alle manifestazioni elencate nella successiva lettera b) e di almeno due delle tre condizioni afferenti i servizi e l'organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c):

Lo Stabilimento termale dispone di:

a)

1. un medico, che sia persona non compresa tra quelle già rilevate e valutate ai fini dell'attribuzione del livello tariffario I, a rapporto di lavoro subordinato, occupato a tempo indeterminato nelle attività sanitarie dello Stabilimento, in possesso di libera docenza, o del titolo di professore universitario associato ovvero della di specializzazione in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza (scegliere la dizione che interessa).

Generalità, funzioni, titoli accademici e ore di servizio settimanali del medico:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. uno specialista in idrologia medica direttamente impegnato nelle attività medico scientifiche dello Stabilimento termale

Generalità, funzioni, titoli accademici e ore di servizio settimanali del medico:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Generalità, funzioni, titoli accademici e ore di servizio settimanali del medico (allegare copia certificato d'iscrizione)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Ove il requisito di cui al punto a1) del primo comma soddisfi il punto a2), quest'ultimo si dà per acquisito.

Lo Stabilimento termale svolge:

b)

1. attività ed iniziative di divulgazione di nozioni attinenti il mantenimento ed il ripristino dello stato di salute attraverso strumenti illustrativi ed iconografici, quali vademecum, schemi operativi e comportamentali, indirizzi terapeutici e salutistici distribuiti al pubblico e simili, e/o manifestazioni dimostrative, su temi specifici o anche di ordine sanitario generale, tesa a rendere più corretta la fruizione della cura termale, stimolando la consapevole partecipazione del curando, e/o ad introdurre nello stesso condizioni psicologiche e comportamentali le più opportune per un miglioramento dello stato psicofisico generale;

2. attività ed iniziative di indagine e/o di comunicazione che, nel rispetto delle norme in materia di privacy, coinvolgano i curandi nella individuazione, nell'approfondimento e nella soluzione di problematiche sanitarie attraverso idonei strumenti, quali questionari e simili, con l'ottica di migliorare i rapporti singoli e quelli collettivi tra utenti e strutture e operatori di cura e/o per fini di interresse sanitario generale;

3. la promozione e l'organizzazione, con cadenza, almeno annuale, di convegni di carattere medico-scientifico, a livello nazionale, in materia di cure termali;

c)

1. il periodo annuale di apertura è di almeno otto mesi;

2. l'apertura settimanale è di sette giorni, festivi compresi negli otto mesi di cui al punto 1);

3. l'orario giornaliero di apertura: nei periodi di massima punta, almeno un'ora oltre il consueto orario di ore sette, (secondo un nastro orario articolato nel corso della mattinata e del pomeriggio in modo da consentire al paziente la più ampia delle scelte).

Data, ________________________ Titolare o legale rappresentante dello Stabilimento termale

____

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_47_1_ADC_AMB ENERPN COM PORDENONE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda del Comune di Pordenone per ottenere la concessione di derivazione d'acqua ad uso scambio termico da falda sotterranea in Comune di Pordenone.

Con domanda dd. 31.07.2014, il Comune di Pordenone (IPD/3375) ha chiesto la concessione per derivare mod. massimi 0,03 (pari a l/sec. 3,00) e medi 0,01 (pari a l/sec. 1,00) d'acqua da falda sotterranea in comune di Pordenone, mediante una opera di presa da realizzarsi sul terreno al foglio 20, mappale 1038, del medesimo comune censuario, per uso scambio termico a servizio degli edifici scolastici del Centro Studi.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 19.11.2014 e, pertanto, fino al 04.12.2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Pordenone.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso la Struttura provinciale sopra indicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 19.12.2014.
Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di Pordenone, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche di Pordenone.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Vice direttore centrale ing. Roberto Schak, coordinatore della Struttura è il geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon e responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione della domanda in esame. Il termine indicato non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non include le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
dott. ing. Roberto Schak

14_47_1_ADC_AMB ENERPN CONSORZIO PONTE ROSSO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di assenso al subentro in derivazione d'acqua del Consorzio per la Zona di Sviluppo "Ponte Rosso".

Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/1810/IPD/3368, emesso in data 12.09.2014, è stato assentito al Consorzio per la zona di Sviluppo del "Ponte Rosso" (IPD/3368) il subentro nel diritto di continuare a derivare, fino al 31.12.2015, mod. 00,18 d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea mediante un pozzo terebrato nel terreno censito al foglio 4, mappale 1243, in comune di San Vito al Tagliamento, riconosciuto alla ditta Marcon Giovanni Maria con provvedimento n. LL.PP./843/IPD VARIE dd. 18.08.2005.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
dott. ing. Roberto Schak

14_47_1_ADC_AMB ENERPN DEL BEN_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Del Ben Costruzioni Srl per ottenere la concessione di derivazione d'acqua ad uso di scambio termico da falda sotterranea in comune di Roveredo in Piano.

Con domanda dd. 28.04.2014, la ditta Del Ben Costruzioni S.r.l. (IPD/3358) ha chiesto la concessione per derivare mod. massimi 0,0215 (pari a l/sec. 2,15) d'acqua da falda sotterranea in comune di Roveredo in Piano, mediante una opera di presa da terebrare sul terreno al foglio 11, mappale 2122, del medesimo comune censuario con restituzione dell'acqua derivata alla stessa falda, per uso di scambio termico funzionale al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda sanitaria di un fabbricato ad uso residenziale.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 19.11.2014 e, pertanto, fino al 04.12.2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Roveredo in Piano.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso la Struttura provinciale sopra indicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 19.12.2014.
Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di Roveredo in Piano, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche di Pordenone.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è il geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon e responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione della domanda in esame. Il termine indicato non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non include le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
dott. ing. Roberto Schak

14_47_1_ADC_AMB ENERPN GRUPPO CORDENONS E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua ditte varie.

Con decreto del Vice direttore centrale n. SGRIPN/2759/PN/IGD.75, emesso in data 23.12.2013 e successivamente integrato dal provvedimento n. SGRIPN/376/PN/IGD.75, emesso in data 03.03.2014, è stato rinnovato alla ditta Gruppo Cordenons S.p.A. (PN/IGD.75) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2021, in comune di Cordenons, complessivi moduli massimi 1,97 e medi 1,52 d'acqua così

suddivisi:
moduli massimi 0,95 e medi 0,84 dal lago Venzon
moduli massimi 1,02 e medi 0,68 da falda sotterranea mediante n. 2 pozzi terebrati nel terreno censito catastalmente al foglio 42, mappale 13,
per un quantitativo annuo mediamente non superiore a 4.800.000 mc, per usi industriale, raffrescamento, igienico-civile e antincendio.
Con decreto del Vice direttore centrale n. SGRIPN/1812/PN/IGD.33, emesso in data 15.09.2014, è stato assentito alla ditta Acque del Basso Livenza S.p.A. (PN/IGD.33) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2019, moduli massimi 6,00 (pari a l/sec. 600,00) e medi 3,80 (pari a l/sec. 380,00) d'acqua da falda sotterranea nei comuni di Chions, Azzano Decimo e Fiume Veneto, per un quantitativo annuo mediamente non superiore a 12.000.000 mc, mediante n. 25 pozzi ubicati nei rispettivi campi pozzi, ad uso consumo umano.
Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/1746/IPD/3291, emesso in data 01.09.2014, è stato assentito alla Azienda Agricola Verardo Omar (IPD/3291) il diritto di derivare, fino a tutto il 31.08.2044, moduli massimi 0,06 (pari a l/sec. 6,00) e medi 0,0014 (pari a l/sec. 0,14) d'acqua, per un consumo annuo mediamente non superiore a 1.436 mc, da falda sotterranea nel comune di Zoppola, mediante un pozzo presente nel terreno censito al foglio 27, mappale 518, per il lavaggio di ortaggi di propria produzione.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
dott. ing. Roberto Schak

14_47_1_ADC_AMB ENERPN MALPAGA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Malpaga Kurt di variante della concessione assentita con decreto n. LL.PP./1571/IPD/1027 dd. 04.12.2006 per la terebrazione di una nuova derivazione d'acqua ad uso irriguo da falda sotterranea in Comune di Zoppola.

Con domanda dd. 13.03.2014, la ditta Malpaga Kurt (IPD/1027_2) ha chiesto la variante sostanziale della concessione assentita con decreto n. LL.PP./1571/IPD/1027 del 04.12.2006, in scadenza al 31.12.2016, domandando di essere autorizzato alla costruzione di un nuovo pozzo profondo circa 35 m dal p.c. sul terreno censito al foglio 8, mappale 13, del comune censuario di Zoppola, da cui derivare mod. 0,50 (l/sec. 50,00) d'acqua per uso irriguo e antibrina di complessivi Ha 05.00.00 coltivati a frutteto, in concorso con il manufatto già concesso con il provvedimento citato.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 19.11.2014 e, pertanto, fino al 04.12.2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Zoppola.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso la Struttura provinciale sopra indicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 19.12.2014.
Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di Zoppola, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche di Pordenone.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Vice direttore centrale dott. ing. Roberto Schak, coordinatore della Struttura è il geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon e responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve con-

cludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione della domanda in esame. Il termine indicato non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non include le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
dott. ing. Roberto Schak

14_47_1_ADC_AMB ENERUD BERTOLINI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Società Agricola Bertolini Alberto e Filippo e C ss.

La ditta Società Agricola Bertolini Alberto e Filippo e C. s.s. con sede legale in Comune di Bertiolo (Ud) Via Mazzini 51, ha chiesto, in data 21/07/2014 la concessione per derivare mod. 0,50 d'acqua ad uso irriguo in comune di Rivignano Fg. 25 Mapp. 6.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 19/11/2014 e pertanto fino al giorno 03/12/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 16/01/2015, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Rivignano.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento ing. Roberto Schak, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 21/07/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Roberto Schak

14_47_1_ADC_AMB ENERUD COM BUIA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Comune di Buia.

Il Comune di Buia, con sede legale in Comune di Buia (Ud) Piazza Santo Stefano 3, ha chiesto in data 08/07/2014 la concessione per derivare mod. 0,035 d'acqua ad uso irrigazione attrezzature sportive in Comune di Buia località Santo Stefano Fg. 11 Mapp. 1535.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 19/11/2014 e pertanto fino al giorno 03/12/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visio-

ne nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 07/01/2015, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Buia.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento ing. Roberto Schak, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 09/07/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Roberto Schak

14_47_1_ADC_AMB ENERUD GASPARDO-SERAFINI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Gaspardo Silvano & Serafini snc.

La ditta Gaspardo Silvano & serafini s.n.c., con sede legale in Comune di Dignano (Ud) Via Tagliamento 3, ha chiesto, in data 10/07/2014 la concessione per derivare mod. 0,013 d'acqua ad uso potabile in comune di Dignano Fg. 11 Mapp. 211.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 19/11/2014 e pertanto fino al giorno 03/12/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 14/01/2015, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Dignano.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento ing. Roberto Schak, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 11/07/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Roberto Schak

14_47_1_ADC_AMB ENERUD GOBBATO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Nautica del Gobbo.

La ditta Nautica del Gobbo di Gobbato Maurizio, con sede legale in Comune di Grado Via U. Saba 5, ha chiesto, in data 18/05/2014, la concessione per derivare mod. 0,02 d'acqua ad uso igienico sanitario in Comune di Aquileia, fg. 6 mapp. 916/11.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 19/11/2014 e pertanto fino al giorno 03/12/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 17/12/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Aquileia.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento ing. Roberto Schak, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 19/05/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Roberto Schak

14_47_1_ADC_AMB ENERUD LESIZZA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Lesizza Ivana.

La ditta Lesizza Ivana, con sede legale in Comune di San Giovanni al Natisone Via Modoletto, ha chiesto, in data 27/09/2014 la concessione per derivare mod. 0,40 d'acqua ad uso irriguo in Comune di San Giovanni al Natisone loc. Bolzano, fg. 10 mapp.127.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 19/11/2014 e pertanto fino al giorno 03/12/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno

12/12/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di San Giovanni al Natisone.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento ing. Roberto Schak, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 27/09/2013, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Roberto Schak

14_47_1_ADC_AMB ENERUD MEZZAVILLA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Mezzavilla Maria Assunta.

La ditta Mezzavilla Maria Assunta con sede legale in Comune di Varmo (Ud) Via Delle Sorgive 27, ha chiesto, in data 19/02/2014 la concessione per derivare mod. 0,20 d'acqua ad uso irriguo in comune di Varmo Loc. Romans Fg. 12 Mapp. 219-220-607-608.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 19/11/2014 e pertanto fino al giorno 03/12/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 21/01/2015, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Varmo.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento ing. Roberto Schak, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 20/02/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Roberto Schak

14_47_1_ADC_AMB ENERUD RODARO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Azienda agricola Rodaro Roberto.

La ditta Azienda Agricola Rodaro Roberto, con sede legale in Comune di Aiello del Friuli Via Cavour 2, ha

chiesto, in data 26/06/2014 la concessione per derivare mod. 0,20 d'acqua ad uso irriguo in comune di Aiello del Friuli, Fr. Joannis, Loc. Uttano Fg. 3 Mapp. 559/5.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 19/11/2014 e pertanto fino al giorno 03/12/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 24/12/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Aiello del Friuli.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento ing. Roberto Schak, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 26/06/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Roberto Schak

14_47_1_ADC_AMB ENERUD VILLAVERDE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Villaverde Srl.

La ditta Villeverde s.r.l., con sede legale in Comune di Fagagna Via Marcuzzi, ha chiesto, in data 01/07/2014 la concessione per derivare mod. 0,11 d'acqua ad uso irrigazione attrezzature sportive in comune di Fagagna Fg. 8 Mapp. 514.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 19/11/2014 e pertanto fino al giorno 03/12/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 19/12/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Fagagna.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento ing. Roberto Schak, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 01/07/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Roberto Schak

14_47_1_ADC_ATT PROD MISURA 223_ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Ispettorato agricoltura e foreste di Udine

Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Elenco delle domande ammissibili.

VISTO il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011;
VISTO, in particolare, la scheda di "misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole" in allegato D al Regolamento;
PRESO ATTO che l'allegato B al sopraccitato Regolamento individua il Servizio gestione forestale e produzione legnosa quale Struttura responsabile di misura e gli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio quali Uffici attuatori della "misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole";
VISTO il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 3157 del 8 agosto 2014, con il quale si approva il bando per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole;
VISTO il Titolo II, Capo I del citato Regolamento, relativo al procedimento per la concessione di aiuti nell'accesso individuale;
PRESO ATTO che l'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine ha concluso l'attività istruttoria relativa alle domande di aiuto presentate a valere sul bando "misura 223 - Imboschimenti di superfici non agricole", approvato con il citato decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 3157 del 8 agosto 2014;
PRESO ATTO, in particolare , dell'art. 26 del Regolamento, che dispone che l'Ufficio attuatore pubblichi sul BUR l'elenco delle domande ammissibili, indicando per ciascuna di esse "il costo totale ammesso ai sensi dell'art. 23" dello stesso Regolamento, "con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo totale dichiarato è stato eventualmente ridotto, l'entità dell'aiuto con l'evidenza delle motivazioni per cui è stato eventualmente ridotto", nonché "il punteggio attribuito con l'evidenza dei criteri di selezione e di priorità applicati", venendo in questo modo data comunicazione agli aventi causa;

SI PUBBLICA

l'elenco delle domande ammissibili presentate all'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine entro il 14 ottobre 2014, nell'ambito del bando "Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole", decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 8 agosto 2014, n. 3157.
Udine, 4 novembre 2014

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO:
dott. Roberto Cuzzi

14_47_1_ADC_ATT PROD MISURA 223_ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI_2_ALL1

DOMANDE AMMISSIBILI MISURA 223 - IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE (BANDO 2014)

beneficiario	n. domanda	IAF	PUNTEGGIO						Costo ammissibile	Aiuto concesso	motivazioni per cui il costo investimento/aiuto totale dichiarato è stato ridotto
			Tipo d'intervento	Forma d'impianto	Tipo di pacciamatura	Tipo di beneficiario	Localizzazione	Totale			
BETTUZZI ADRIANA	44750228114	UD				10	10	20	€ 6.656,00	€ 2.995,20	
PUTELLI ALBANO	44750234823	UD				6	10	16	€ 3.417,37	€ 1.537,81	
PUTELLI MAURIZIO	44750234401	UD				6	10	16	€ 3.916,76	€ 1.762,54	
CHIALCHIA LUCIA	44750232025	UD				6	10	16	€ 4.209,00	€ 1.894,05	
GIGANTE GUALTIERO	44750214544	UD				6	10	16	€ 3.179,70	€ 1.573,96	
MA.SI. AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	44750227645	UD	5			10	10	25	€ 32.981,81	€ 14.841,81	
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA AI TAGHI SRL	44750224238	UD	5			10	10	25	€ 19.850,50	€ 8.932,73	
ZANIN GIUSEPPINA	44750234047	UD	5			6	10	21	€ 10.664,06	€ 4.798,82	
PILUTTI STEFANO	44750229195	UD	5			10	20	35	€ 19.100,29	€ 8.595,13	
PAPAIS MORENO	44750229021	UD	5			6	10	21	€ 3.659,21	€ 1.646,64	
VIOLA FEDERICA	44750229849	UD	5			6	10	21	€ 3.017,60	€ 1.357,92	
TURCO GIORDANO	44750234096	UD	5			6	10	21	€ 13.493,91	€ 6.072,26	
AZIENDA AGRICOLA EREDI ZANIN RENATO SS	44750234039	UD	5			6	10	21	€ 7.797,16	€ 3.508,72	
SIRFI SOCIETA' AGRICOLA DI RAFFIN ERNASTO & C. SAS	44750234682	UD	5			10	10	25	€ 67.263,23	€ 30.268,45	In Z.V.N. non ammissibili costi per concimazione e spargimento, ammessa l'erpicatura per la superficie richiesta a premio e ridotte proporzionalmente le spese tecniche
SORGIVA S.A.S. DI RAFFIN GIOVANNI & C.	44750234864	UD	5			10	10	25	€ 39.645,05	€ 17.840,27	In Z.V.N. non ammissibili costi per concimazione e spargimento, ammessa l'erpicatura per la superficie richiesta a premio e ridotte proporzionalmente le spese tecniche

Udine, 4 novembre 2014

il Direttore dell'Ispettorato Agricoltura e Foreste di Udine
dott. Roberto Cuzzi

14_47_1_ADC_INF MOB CONC DEMANIALE MONFALCONE_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio mobilità

Avviso di pubblicazione ai sensi del DPR 328/1952 e dell'art. 12 della LR 12/2012 per il rilascio di una concessione demaniale marittima sita in Comune di Monfalcone.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO MOBILITÀ

VISTA l'istanza di data 08.10.2014 prot in arrivo n. 28624 dd. 10.10.2014 della Compagnia Portuale srl , con sede legale in Monfalcone (GO), via Timavo 69/8, C.F. e P. I.V.A 00051190312, finalizzata al rilascio di una concessione demaniale marittima per una superficie complessiva di mq 108,10, ricadente nel Comune di Monfalcone (GO) allo scopo di mantenere una tubazione per il rifornimento di acqua potabile ai fabbricati della Compagnia Portuale;
VISTO il R.D. 30.03.1942, n. 327 e s.m.i. - Codice della Navigazione marittima;
VISTO l'art. 18 del D.P.R. 15.02.1952, n. 328 e s.m.i. - Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima;
VISTO l'art. 12 della Legge regionale 12/2012 la quale dispone che, al fine di garantire la trasparenza della gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di nuova concessione, indipendentemente dalla loro importanza per entità o scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione ed affisse all'albo del Comune territorialmente interessato;
VISTO l'articolo 21, comma 1 lettere a) e c), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e s.m.i.;

ORDINA

1) L'inserzione nel B.U.R. del presente avviso di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Monfalcone;
2) La pubblicazione del presente avviso, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Monfalcone per la durata di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo all'inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (B.U.R.) del presente avviso;
3) La pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico per la libera consultazione, presso la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università, Servizio mobilità, con sede in Trieste via Giulia 75/1, per il periodo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio mobilità, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, entro il termine perentorio stabilito per l'affissione e il deposito, le osservazioni che si ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il medesimo termine, pena l'inammissibilità, possono essere presentate alla stessa Direzione Centrale eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall'art. 6, titolo II, capo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.
Trascorso il termine perentorio di cui sopra, si darà avvio all'istruttoria inerente la concessione richiesta.
Trieste, 6 novembre 2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO MOBILITÀ:
dott. Mauro Zinnanti

14_47_1_ADC_INF MOB MERETO DI TOMBA 15 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Mereto di Tomba. Avviso di adozione della variante n. 15 (generale) al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Mereto di Tomba, con deliberazione consiliare n. 5 del 29 marzo 2014, ha adottato la variante n. 15 (generale) al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

14_47_1_ADC_INF MOB_SPILIMBERGO 45 PRGC5_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

Variante n. 45 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Spilimbergo: introduzione di modifiche e conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 44 del 17 luglio 2014.

Ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0212/Pres. del 6 novembre 2014, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 44 del 17 luglio 2014, con cui il comune di Spilimbergo ha approvato la variante n. 45 al Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'esclusione, dalla conferma medesima, delle modifiche conseguenti all'accoglimento di un'osservazione presentata dall'Ufficio Urbanistica del comune di Spilimbergo ("auto-osservazione F"), sia l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 165 del 31 gennaio 2014.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

14_47_1_ADC_INF MOB TALMASSONS 28 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Talmassons. Avviso di adozione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Talmassons, con deliberazione consiliare n. 37 del 25 settembre 2014, ha adottato la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

14_47_1_ADC_PROT CIV CONTRIBUTO AVVERSITA 30-01-14

Protezione civile della Regione

Avviso dell'Assessore regionale alla Protezione civile della determinazione della percentuale e del limite massimo di contributo a favore dei privati, delle imprese e degli enti locali danneggiati in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio regionale a partire dal pomeriggio del 30 gennaio 2014.

Si comunica che con decreto 04 novembre 2014, n. 1367/PC/2014 sono stati determinati, nella misura di seguito specificata, la percentuale ed il limite massimo di contributo a favore dei privati, delle imprese e dei Comuni danneggiati in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio regionale a partire dal pomeriggio del 30 gennaio 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 6 delle modalità attuative di cui al decreto 15 maggio 2014, n. 688/PC/2014:
PRIVATI, IMPRESE, COMUNI:
- 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di euro 3.000,00.- per ciascun soggetto beneficiario.

Palmanova, 4 novembre 2014

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE:
avv. Paolo Panontin

14_47_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14 comma 30, della LR 12/2009.

GN 1356 2014 Presentato il 11/08/2014
GN 1534 2014 Presentato il 17/09/2014
GN 1561 2014 Presentato il 22/09/2014
GN 1574 2014 Presentato il 23/09/2014
GN 1580 2014 Presentato il 24/09/2014
GN 1594 2014 Presentato il 25/09/2014
GN 1595 2014 Presentato il 25/09/2014
GN 1605 2014 Presentato il 26/09/2014
GN 1606 2014 Presentato il 26/09/2014
GN 1614 2014 Presentato il 29/09/2014
GN 1615 2014 Presentato il 29/09/2014
GN 1626 2014 Presentato il 02/10/2014
GN 1627 2014 Presentato il 02/10/2014
GN 1628 2014 Presentato il 02/10/2014
GN 1631 2014 Presentato il 02/10/2014
GN 1633 2014 Presentato il 02/10/2014
GN 1634 2014 Presentato il 02/10/2014
GN 1635 2014 Presentato il 02/10/2014
GN 1639 2014 Presentato il 03/10/2014
GN 1640 2014 Presentato il 03/10/2014
GN 1646 2014 Presentato il 07/10/2014
GN 1649 2014 Presentato il 07/10/2014
GN 1654 2014 Presentato il 08/10/2014
GN 1655 2014 Presentato il 08/10/2014
GN 1656 2014 Presentato il 08/10/2014
GN 1670 2014 Presentato il 08/10/2014
GN 1709 2014 Presentato il 16/10/2014
GN 1732 2014 Presentato il 20/10/2014
GN 1735 2014 Presentato il 20/10/2014
GN 1736 2014 Presentato il 20/10/2014
GN 1737 2014 Presentato il 20/10/2014
GN 1738 2014 Presentato il 20/10/2014
GN 1739 2014 Presentato il 20/10/2014
GN 1756 2014 Presentato il 21/10/2014

GN 1776 2014 Presentato il 23/10/2014
GN 1789 2014 Presentato il 27/10/2014
GN 1821 2014 Presentato il 30/10/2014
GN 1825 2014 Presentato il 30/10/2014
GN 1826 2014 Presentato il 30/10/2014
GN 1841 2014 Presentato il 31/10/2014

14_47_1_ADC_SEGR GEN UTMONF_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14 comma 30, della LR 12/2009.

GN 3484/14. presentato il 13/10/2014
GN 3500/14 presentato il 15/10/2014
GN 3558/14 presentato il 20/10/2014
GN 3560/14 presentato il 20/10/2014
GN 3602/14 presentato il 21/10/2014
GN 3621/14 presentato il 22/10/2014
GN 3626/14 presentato il 23/10/2014
GN 3630/14 presentato il 23/10/2014
GN 3631/14 presentato il 23/10/2014
GN 3632/14 presentato il 23/10/2014
GN 3645/14 presentato il 24/10/2014
GN 3646/14 presentato il 24/10/2014
GN 3659/14 presentato il 27/10/2014
GN 3660/14 presentato il 27/10/2014
GN 3661/14 presentato il 27/10/2014
GN 3667/14 presentato il 28/10/2014
GN 3701/14 presentato il 29/10/2014
GN 3705/14 presentato il 29/10/2014
GN 3712/14 presentato il 29/10/2014
GN 3716/14 presentato il 30/10/2014
GN 3717/14 presentato il 30/10/2014
GN3718/14 presentato il 30/10/2014
GN3725/14 presentato il 30/10/2014
GN3738/14 presentato il 31/10/2014
GN 3740/14 presentato il 31/10/2014
GN 3741/14 presentato il 31/10/2014
GN 3754/14 presentato il 31/10/2014

14_47_1_ADC_SEGR GEN UTTS_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14 comma 30, della LR 12/2009.

GN 7375/13 presentato il 27/06/2013
GN 8826/13 presentato il 01/08/2013
GN 9089/13 presentato il 06/08/2013
GN 9231/13 presentato il 12/08/2013
GN 9232/13 presentato il 12/08/2013
GN 9236/13 presentato il 12/08/2013
GN 9363/13 presentato il 20/08/2013
GN 9395/13 presentato il 22/08/2013
GN 9991/13 presentato il 12/09/2013
GN 10153/13 presentato il 17/09/2013
GN 10154/13 presentato il 17/09/2013
GN 12197/13 presentato il 14/11/2013
GN 13176/13 presentato il 06/12/2013
GN 13783/13 presentato il 23/12/2013
GN 1166/14 presentato il 05/02/2014
GN 1167/14 presentato il 05/02/2014
GN 3302/14 presentato il 02/04/2014
GN 3305/14 presentato il 02/04/2014
GN 4375/14 presentato il 07/05/2014
GN 5149/14 presentato il 27/05/2014
GN 5152/14 presentato il 27/05/2014
GN 6315/14 presentato il 30/06/2014
GN 6599/14 presentato il 07/07/2014
GN 7516/14 presentato il 29/07/2014
GN 7809/14 presentato il 04/08/2014
GN 7810/14 presentato il 04/08/2014
GN 7813/14 presentato il 04/08/2014
GN 8016/14 presentato il 07/08/2014
GN 9228/14 presentato il 18/09/2014

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

14_47_3_GAR_COM PORPETTO ASTA RELITTO STRADALE_012

Comune di Porpetto (UD)

Estratto bando di asta pubblica per la vendita area non edificabile di proprietà comunale, ubicata in via delle Querce.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DEL TERRITORIO

Vista la deliberazione del C.C. n. 19 del 23.07.2014,

RENDE NOTO

che il giorno 18/12/2014 avrà luogo il pubblico incanto, ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924, per la vendita dell'area di proprietà comunale ubicata in via delle Querce contraddistinta catastalmente al foglio 9 non censito "relitto stradale", di mq. 2.200,00, al prezzo a base d'asta € 7.700,00, se acquistato "A CORPO", € 3,50 al mq. se acquistato per porzioni "A MISURA".
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del comune di Porpetto entro le ore 17,30 del giorno 17/12/2014.
Copia del bando è pubblicato sul sito del comune di Porpetto (comune.porpetto.ud.it).
Porpetto, 7 novembre 2014

IL RESPONSABILE AREA TECNICA:
per. ind. Giuseppe Dri

14_47_3_GAR_COM PORPETTO ASTA TERRENO_011

Comune di Porpetto (UD)

Estratto bando di asta pubblica per la vendita area non edificabile di proprietà comunale, ubicata in frazione Di Corgnolo, via L. d'Aosta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DEL TERRITORIO

Vista la deliberazione del C.C. n. 19 del 23.07.2014,

RENDE NOTO

che il giorno 18/12/2014 avrà luogo il pubblico incanto, ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924, per la vendita dell'area di proprietà comunale ubicata in fraz. Di Corgnolo, via L. d'Aosta e contraddistinta catastalmente al foglio 4 mappale 667, seminativo 2^, di mq. 2.850,00, al prezzo a base d'asta € 9.975,00.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del comune di Porpetto entro le ore 17,30 del giorno 17/12/2014.
Copia del bando è pubblicato sul sito del comune di Porpetto (comune.porpetto.ud.it).
Porpetto, 7 novembre 2014

IL RESPONSABILE AREA TECNICA:
per. ind. Giuseppe Dri

14_47_3_AVV_ARDISS_DECR 1658_SECONDO ELENCO_005

Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - Ardiss - Trieste

Approvazione del secondo elenco dei soggetti accreditati all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale. Decreto n. 1658/DIR/TS cl.2

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le disposizioni della L.R. 09/08/2012, n. 16 avente ad oggetto "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione", ed in particolare il Titolo V, Capo I;
VISTA la D.G.R. n. 1694 del 13/09/2013 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore generale dell'ARDISS - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori al dott. Claudio Kovatsch, a decorrere dal 01/01/2014 e sino al 31/12/2014;
VISTO il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
VISTO in particolare l'articolo 25, comma 1, della citata legge regionale 16/2012 ai sensi del quale, al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi e agli interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi;
VISTO il D.P.Reg. 103/Pres/2014 del 4 giugno 2014 recante "Regolamento recante disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno del diritto allo studio universitario in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione)";
VISTO in particolare l'articolo 15, comma 1, del sopraccitato Regolamento recante "Norme transitorie" ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento previsto dall'articolo 25, comma 1, della già citata legge regionale 16/2012, l'ARDISS può stipulare convenzioni con i soggetti provvisoriamente accreditati compresi nelle categorie di cui al medesimo articolo 25, comma 2, lettere a) e b) della LR 16/2012;
VISTO inoltre l'articolo 15, comma 2, il quale stabilisce che le caratteristiche dimensionali e qualitative delle strutture in dotazione ai soggetti di cui al comma 1 sono stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 29 della legge stessa;
VISTA la D.G.R. n. 996/2014 del 30 maggio 2014, avente ad oggetto "LR 16/2012 Art. 29. Approvazione delle linee guida per il triennio 2014/2016, Anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017";
VISTA la D.G.R. n. 1094/2014 del 13 giugno 2014 avente ad oggetto "LR 16/2012 Art. 29. Approvazione Programma triennale degli interventi - anni 2014/2016, Anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017";
VISTO in particolare il paragrafo 5.5 "Misure di sostegno economico indiretto" del suddetto Programma triennale il quale prevede, tra l'altro, che il contributo erogato dall'Ardiss a favore dei soggetti accreditati è riferito esclusivamente agli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio ed è pari alla differenza tra il costo netto unitario per studente a carico della struttura convittuale ed il costo della tariffa mensile degli alloggi applicata dalla struttura convittuale, calcolato per un periodo massimo di 10 mesi per anno accademico;
VERIFICATO che ai sensi del sopraccitato paragrafo 5.5 il contributo in ogni caso non può essere superiore all'importo di 1.200,00 euro per anno accademico per ciascuno studente capace e meritevole, carente o privo di mezzi;
VISTO il Regolamento UE n. 360 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
VISTO il decreto n. 1196/DIR/TS dd. 18.08.2014 concernente l'approvazione dell'avviso pubblico e del relativo modulo per l'accreditamento dei soggetti idonei all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale;
VISTO in particolare l'articolo 6 del predetto avviso "modalità di presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco delle strutture accreditate" che stabilisce che le candidature debbano essere presentate entro il giorno 18.09.2014;
VISTO il decreto n. 1209/SDSS/TS dd. 22.08.2014 concernente la costituzione della Commissione

composta da personale interno che procederà alla valutazione degli standard minimi per l'accreditamento dei soggetti idonei all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 1275/SDSS/TS dd. 02.09.2014 concernente la modifica di un membro della citata Commissione;
VISTO il verbale di detta Commissione (allegato A), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, riunitasi già in data 29.09.2014 in considerazione del fatto che nello stesso mese di settembre è prevista altresì la pubblicazione di diverse graduatorie concernenti il diritto allo studio che impegneranno notevolmente gli uffici, nonché al fine di evitare che l'istruttoria delle istanze per l'accreditamento dei soggetti idonei all'erogazione dei servizi abitativi si sovrapponga alle altre scadenze e picchi di attività degli uffici;
ATTESO che le n. 5 istanze sono state presentate entro i termini e che solamente tre di esse risultano in possesso degli standard minimi previsti dall'avviso pubblico approvato con il citato decreto n. 1196/DIR/TS dd. 18.08.2014;
ATTESO che la struttura gestita dall'Istituto Opera San Giuseppe di Trieste, Via dell'Istria 61 non è in possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 7 comma 5 lettera a) del predetto avviso e che all'Istituto stesso ne è stata data comunicazione con nota prot. 0008335/P dd. 07/10/2014;
DATO ATTO, altresì, che l'istanza presentata dall'Opera figli del Popolo di Trieste, largo Papa Giovanni XXIII n. 7, non consentiva di determinare se la struttura gestita dall'Opera medesima era in possesso dei requisiti volumetrici previsti all'articolo 7, comma 5, lettera a) punto 1 dell'avviso e nemmeno il corretto punteggio da attribuire in relazione al servizio di pulizia ed igiene ambientale;
VISTO il verbale della Commissione di data 30/10/2014 di valutazione della documentazione integrativa prodotta dalla già citata Opera figli del Popolo;
RITENUTO di approvare detto verbale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato B), nonché di accreditare anche la struttura dell'Opera figli del Popolo di Trieste;
RITENUTO, altresì, di approvare l'elenco (allegato C) dei soggetti accreditati all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DECRETA

1. di approvare i verbali (allegati A e B) di data 29.09.2014 e di data 30.10.2014 della Commissione costituita con decreto n. 1209/SDSS/TS dd. 22.08.2014 e modificata con decreto n. 1275/SDSS/TS dd. 02.09.2014, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'elenco (allegato C) dei soggetti accreditati all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (www. ardiss.fvg.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 31 ottobre 2014

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Claudio Kovatsch

ardissfvg
agenzia regionale
per il diritto agli studi superiori - ARDISS

www.ardiss.fvg.it
direzione@ardiss.fvg.it
ardiss@certregione.fvg.it (PEC)
PI/CF 01241240322

sede legale e operativa di Trieste
salita M. Valerio 3, 34127 Trieste
tel. +39 040 3595329
fax +39 040 3595319

sede operativa di Udine
viale Ungheria 47, 33100 Udine
tel. +39 0432 245711
fax +39 0432 21846

Allegato A

VERBALE DELLA COMMISSIONE COSTITUITA CON DECRETO N.1209/SDSS/TS DD.22.08.2014, MODIFICATO CON DECRETO N. 1275/SDSS/TS DD. 02.09.2014

Oggetto: avviso pubblico per l'accreditamento dei soggetti idonei all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale.

Il giorno 29/09/2014, alle ore 10.30, in Trieste, presso la sede dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (Ardiss), Salita Monte Valerio n. 3, nella Sala Consiglio sita al 3° piano;

PREMESSO

- che con decreto n. 1196 /DIR/TS è stato approvato l'avviso pubblico per l'accreditamento dei soggetti idonei all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale;
- che l'avviso medesimo è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia;
- che all'articolo 2 del citato avviso sono stati definiti i requisiti dei soggetti richiedenti;
- che all'articolo 3 del predetto avviso sono stati definiti gli standard minimi delle strutture residenziali e dei servizi;
- che l'articolo 7, comma 5, dell'avviso in parola prevede che l'ARDISS, ai fini dell'accertamento degli standard minimi, costituisce una Commissione composta da personale interno che procederà alla valutazione degli standard minimi;
- che con decreto n.1209/SDSS/TS dd.22.08.2014, modificato con decreto n. 1275/SDSS/TS dd. 02.09.2014, è stata costituita la Commissione che procederà alla valutazione dei già citati standard minimi delle strutture residenziali e dei servizi;
- che la Commissione giudicatrice, che procederà alla valutazione dei già citati standard minimi delle strutture residenziali e dei servizi, risulta composta da 4 membri:
  1. la dott.ssa Cristiana Cattunar, Responsabile delegato di posizione organizzativa denominata "Contributi e servizi agli utenti";
  2. il geom. Adriano Grahor;

3. la sig.ra Miriam Di Bernardo, Responsabile delegato di posizione organizzativa denominata "Promozione e servizi innovativi alla generalità degli studenti";
4. il geom. Antonio Patrone Responsabile delegato di posizione organizzativa denominata "Attività tecniche e organizzazione del servizio di prevenzione e protezione dell'Ardiss ai sensi del D.Lgs 81/2008".

I Commissari stabiliscono che svolga le funzioni di Presidente il geom Adriano Grahor, con maggiore anzianità di servizio, e che la dott.ssa Cristiana Cattunar funga da segretario verbalizzante.

Il Presidente attesta che le n. 5 domande pervenute o comunque spedite entro il giorno 18.09.2014, come stabilito dall'art. 6 dell'avviso approvato con decreto n. 1196 /DIR/TS di data 18.08.2014:

- sono sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei poteri di firma;
- sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'art.2 dell'avviso pubblico.

La Commissione provvede quindi all'analisi della presenza o meno dei requisiti dall'avviso pubblico.

1) Istanza n. 1, assunta al protocollo dell'Ardiss al n. 7634/DIR/TS cl. 2 di data 18/08/2014 trasmesso dall'Opera figli del Popolo, largo Papa Giovanni XXIII n. 7 Trieste:

   la documentazione non è completa e non risulta possibile comprendere se la struttura risulta in possesso degli standard minimi previsti dall'articolo 7, comma 5 lettera a) punto 1, del suddetto avviso in relazione alle dimensioni volumetriche degli alloggi. La Commissione pertanto decide di chiedere ulteriori informazioni in proposito, nonché maggiori informazioni sul servizio di pulizia e igiene ambientale.
   Per quel che concerne lo standard minimo dei servizi si attribuiscono i seguenti punteggi:

SERVIZIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Servizio di portineria/sorveglianza/reception	20
Servizio di pulizia e igiene ambientale	Non attribuibile al momento
Servizio di biancheria-lavanderia	20
Servizio ICT	5
Servizio di manutenzione ordinaria beni immobili	10
Servizio di manutenzione ordinaria spazi esterni	10
	Non attribuibile al momento

2) Istanza n. 2, assunta al protocollo dell'Ardiss al n. 7670/DIR/TS cl. 2 di data 18/09/2014 trasmesso dall'istituto Opera San Giuseppe, via dell'Istria n. 61 Trieste:

La struttura non risulta in possesso degli standard minimi previsti dal già citato articolo 7, comma 5 lettera a) per quanto riguarda la presenza di servizi igienici ogni due stanze, pertanto non si procede alla verifica degli standard minimi dei servizi.

3) Istanza n. 3 assunta al protocollo dell'Ardiss al n. 7815/DIR/TS cl. 2 di data 24/09/2014 trasmesso dalla Provincia italiana S.C. dei Padri Stimmatini, Viale Cadore 59 Udine
La struttura risulta in possesso degli standard minimi previsti dall'articolo 7, comma 5 lettera a). La Commissione ha verificato per le vie brevi la presenza di una mensa, come già risulta agli atti dell'Ardiss, che offre un servizio di ristorazione presso la mensa della Provincia italiana S.C. dei Padri Stimmatini.
Per quel che concerne lo standard minimo dei servizi si attribuiscono i seguenti punteggi:

SERVIZIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Servizio di portineria/sorveglianza/reception	14
Servizio di pulizia e igiene ambientale	35
Servizio di biancheria-lavanderia	20
Servizio ICT	5
Servizio di manutenzione ordinaria beni immobili	10
Servizio di manutenzione ordinaria spazi esterni	10
	94

4) Istanza n. 4 assunta al protocollo dell'Ardiss al n. 7746/DIR/TS cl. 2 di data 22/09/2014 trasmesso dalla Fondazione Filippo Renati, Via San Valentino 23/25 Udine:

La struttura sita in Udine Via Tomadini n. 3 risulta in possesso degli standard minimi previsti dall'articolo 7, comma 5 lettera a).
Per quel che concerne lo standard minimo dei servizi si attribuiscono i seguenti punteggi:

SERVIZIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Servizio di portineria/sorveglianza/reception	12
Servizio di pulizia e igiene ambientale	35
Servizio di biancheria-lavanderia	20
Servizio ICT	5
Servizio di manutenzione ordinaria beni immobili	10
Servizio di manutenzione ordinaria spazi esterni	10
	92

5) Istanza n. 5 assunta al protocollo dell'Ardiss al n. 7736/DIR/TS cl. 2 di data 22/09/2014 trasmesso dall'Ente morale Provincia Veneta dell'Ordine Servi di Maria, Viale X giugno 87, Vicenza:

la struttura, sita a Udine in Via Pra Chiuso n. 21, risulta in possesso degli standard minimi previsti dall'articolo 7, comma 5 lettera a).

Per quel che concerne lo standard minimo dei servizi si attribuiscono i seguenti punteggi:

SERVIZIO	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Servizio di portineria/sorveglianza/reception	20
Servizio di pulizia e igiene ambientale	20
Servizio di biancheria-lavanderia	20
Servizio ICT	5
Servizio di manutenzione ordinaria beni immobili	10
Servizio di manutenzione ordinaria spazi esterni	10
	90

Il Presidente della Commissione dichiara che verrà verificata successivamente, con opportuni sopralluoghi, la veridicità di quanto dichiarato dalle strutture interessate e dichiara chiusa la seduta alle ore 11.40.

Trieste, 29/09/2014

f.to La Commissione giudicatrice:
geom. Antonio Patrone ________________
geom. Adriano Grahor ________________
sig.ra Miriam Di Bernardo ________________

f.to Il segretario verbalizzante
dott. ssa Cristiana Cattunar ……………………………………………

ardissfvg
agenzia regionale
per il diritto agli studi superiori - ARDISS

www.ardiss.fvg.it
direzione@ardiss.fvg.it
ardiss@certregione.fvg.it (PEC)
PI/CF 01241240322

sede legale e operativa di Trieste
salita M. Valerio 3, 34127 Trieste
tel. +39 040 3595329
fax +39 040 3595319

sede operativa di Udine
viale Ungheria 47, 33100 Udine
tel. +39 0432 245711
fax +39 0432 21846

All. B.

VERBALE DELLA COMMISSIONE COSTITUITA CON DECRETO N.1209/SDSS/TS DD.22.08.2014, MODIFICATO CON DECRETO N. 1275/SDSS/TS DD. 02.09.2014

Oggetto: avviso pubblico per l'accreditamento dei soggetti idonei all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale.

Il giorno 29/10/2014, alle ore 10.30, in Trieste, presso la sede dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (Ardiss), Salita Monte Valerio n. 3, nella Sala Consiglio sita al 3° piano;

PREMESSO

- che con decreto n. 1196 /DIR/TS di data 18 agosto 2014 è stato approvato l'avviso pubblico per l'accreditamento dei soggetti idonei all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale;
- che l'avviso medesimo è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia;
- che all'articolo 2 del citato avviso sono stati definiti i requisiti dei soggetti richiedenti;
- che all'articolo 3 del predetto avviso sono stati definiti gli standard minimi delle strutture residenziali e dei servizi;
- che l'articolo 7, comma 5, dell'avviso in parola prevede che l'ARDISS, ai fini dell'accertamento degli standard minimi, costituisce una Commissione composta da personale interno che procederà alla valutazione degli standard minimi;
- che con decreto n.1209/SDSS/TS dd.22.08.2014, modificato con decreto n. 1275/SDSS/TS dd. 02.09.2014, è stata costituita la Commissione che procederà alla valutazione dei già citati standard minimi delle strutture residenziali e dei servizi;
- che con verbale relativo alla seduta di data 29.09.2014 è stato stabilito di chiedere ulteriori informazioni all'Opera figli del Popolo, con sede in Trieste, largo Papa Giovanni XXIII n. 7 in merito agli standard minimi volumetrici ed al servizio di pulizia e igiene ambientale.

Vista la nota dell'Opera figli del Popolo di data 15/10/2014, successivamente integrata con mail inviata al Presidente della Commissione in data 23/10/2014;

- che la Commissione risulta composta da quattro membri:

1. la dott.ssa Cristiana Cattunar, Responsabile delegato di posizione organizzativa denominata "Contributi e servizi agli utenti";
2. il geom. Adriano Grahor;
3. la sig.ra Miriam Di Bernardo, Responsabile delegato di posizione organizzativa denominata "Promozione e servizi innovativi alla generalità degli studenti" (assente nella seduta odierna)
4. il geom. Antonio Patrone Responsabile delegato di posizione organizzativa denominata "Attività tecniche e organizzazione del servizio di prevenzione e protezione dell'Ardiss ai sensi del D.Lgs 81/2008".

I Commissari stabiliscono che svolga le funzioni di Presidente il geom Adriano Grahor, dipendente con maggiore anzianità di servizio, e che la dott.ssa Cristiana Cattunar funga da segretario verbalizzante.

Il Presidente attesta che dalla nota integrativa di data 15/10/2014 inviata tramite PEC dall'Opera figli del Popolo, con sede in Trieste, largo Papa Giovanni XXIII n. 7, successivamente integrata con nota trasmessa nella stessa modalità in data 23/10/2014, risulta che le stanze n. 430 e 431 non rispettano i requisiti previsti dall'avviso pubblico per l'accreditamento dei soggetti idonei all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale approvato con decreto n. 1196 /DIR/TS di data 18/08/2014, ed inoltre non erano state precedentemente inserite nella domanda di accreditamento.
Si attesta altresì che la stanza n. 432 non rispetta la volumetria richiesta dall'avviso predetto.
Il servizio di pulizia ed igiene è conforme a quanto richiesto dall'avviso e si decide di attribuire a tale servizio un punteggio di: 0,80*35= 28.
Per tali motivi il punteggio complessivo da attribuire alla struttura è di 93 punti per 15 posti letto.

La sig.ra Miriam di Bernardo, come già indicato, non è presente alla seduta ma ha ricevuto la documentazione di che trattasi via mail ed ha comunicato di concordare in toto con quanto deciso dalla Commissione. La seduta termina alle ore 15.50.

Trieste, 30/10/2014

f.to La Commissione giudicatrice:

geom. Antonio Patrone ______________________

geom. Adriano Grahor ______________________

f.to Il segretario verbalizzante

dott. ssa Cristiana Cattunar ______________________

ardissfvg
agenzia regionale
per il diritto agli studi superiori - ARDISS

sede legale e operativa di Trieste
salita M. Valerio 3, 34127 Trieste

sede operativa di Udine
viale Ungheria 47, 33100 Udine

ALLEGATO C

ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI ABITATIVI A FAVORE DEGLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI, CARENTI E PRIVI DI MEZZI ISCRITTI A CORSI DI LIVELLO UNIVERSITARIO SUL TERRITORIO REGIONALE

SOGGETTO ACCREDITATO	STRUTTURA CONVITTUALE
Provincia italiana S.C. dei Padri Stimmatini, Viale Cadore 59 Udine	Convitto Bertoni Viale Cadore 59 Udine
Fondazione Filippo Renati, Via San Valentino 23/25 Udine	Convitto Renati House Via Tomadini 3 Udine
Ente morale Provincia Veneta dell'Ordine Servi di Maria, Viale X giugno 87, Vicenza	Residenza Universitaria delle Grazie Via Prà Chiuso Udine
Opera Figli del Popolo Largo Papa Giovanni XXIII n. 7 Trieste	Struttura ricettiva presso Opera Figli del Popolo Largo Papa Giovanni XXIII n. 7 Trieste

14_47_3_AVV_COM BRUGNERA_35 PRGC_006

Comune di Brugnera (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 35 (Approvazione del Progetto della Provincia di Pordenone per la «Realizzazione di una rotatoria tra la SP 25 "di Tamai" e le SS CC "via Dante Alighieri", "via dal Mas" in Comune di Brugnera», costituente adozione della variante urbanistica n. 53 al Piano regolatore generale comunale (PRGC), ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1, della LR n. 5/2007 e dell'articolo 19, comma 2, del DPR 327/01) al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi dell'art. 17 commi 4 e 5 del D.P. Reg. 086/Pres del 20.03.2008,

RENDE NOTO

Con Deliberazione consiliare n. 61 in data 28.10.2014, immediatamente eseguibile, è stata adottata la Variante n. 48 al Piano regolatore generale comunale.
La predetta deliberazione, con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria Comunale, per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Brugnera, 6 novembre 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Maurilio Verardo

14_47_3_AVV_COM GORIZIA_AMBITO 6 PARCO DELLE GRANDI ATTREZZATURE_001

Comune di Gorizia

Realizzazione della viabilità di accesso all'ambito di trasformazione n. 6 "Parco delle grandi attrezzature".

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 40/2014 del 03.11.2014 è stato autorizzato:
il pagamento diretto delle somme sotto riportate:
Comune Amministrativo di Gorizia - Comune Censuario di San Pietro

1) €. 34.375,00
dovute per le seguenti particelle:
5/6 i.p. della p.c. 112/4 iscritta nel 2° c.t. della P.T. 1090
5/6 i.p. della p.c. 112/10 iscritta nel 2° c.t. della P.T. 1090

Gorizia, 3 novembre 2014

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

14_47_3_AVV_COM MOIMACCO DET 148 ESPROPRIO_009

Comune di Moimacco (UD) - Ufficio per le Espropriazioni. Avviso di pagamento delle indennità di saldo determinate ai sensi del DPR 327/2001 relativamente alla procedura espropriativa per asservimento a servitù permanente di fognatura delle aree interessate dai lavori di realizzazione della rete fognaria lungo via Pozzatis. Determinazione n. 148 del 31.10.2014. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI

RESPONSABILE DELL' UFFICIO ESPROPRI

(omissis)

DETERMINA

Di disporre il pagamento, a favore delle ditte di seguito indicate, delle somme riportate a saldo dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea delle aree di rispettiva proprietà interessate dal procedimento espropriativo per asservimento a servitù permanente di fognatura delle aree interessate dai lavori di realizzazione della rete fognaria lungo via Pozzatis:

Scaunich Egidio nato a San Leonardo il 27.08.1932 c.f. SCNGDE32M27H951A proprietà 1/1
Foglio: 6
Mappale: 1379
Superficie da asservire: mq. 31,70
Consistenza: seminativo
Indennità di asservimento: mq. 31,70 x €/mq. 3,50 x 0,333 = € 36,95
Indennità per occupazione temporanea
mq. 31,70x€/mq 3,50x1/12x6/12 = € 4,62
Totale indennità di esproprio € 41,57
a dedurre acconto corrisposto € 29,56
Saldo da liquidare € 12,01

(omissis)

Clinaz Francesca nata a San Leonardo il 27.12.1942 c.f. CLNFNC41T67H951N proprietà 1/2
Scaunich Egidio nato a San Leonardo il 27.08.1932 c.f. SCNGDE32M27H951A proprietà 1/2
Foglio: 6
Mappale: 1378
Superficie da asservire: mq. 23,30
Consistenza: seminativo
Indennità di asservimento: mq. 23,30 x €/mq. 3,50 x 0,333 = € 27,16
Indennità per occupazione temporanea
mq. 23,30x€/mq 3,50x1/12x6/12 = € 3,40
Totale indennità di esproprio € 30,56
a dedurre acconto corrisposto € 21,72
Saldo da liquidare € 8,84

(omissis)

Busolini Dania nata a Udine il 29.04.1958 c.f. BSLDNA58D69L483F proprietà 1/4
Busolini Luigina nata a Udine il 20.10.1962 c.f. BSLLGN62R60L483Y proprietà 1/4
Busolini Manuela nata a Udine il 03.06.1965 c.f. BSLNNL65H43L483S proprietà 1/4
Busolini Marco nato a Cividale del Friuli il 14.03.1974 c.f. BSLMRC74C14C758T prop.tà 1/4
Foglio: 5
Mappale: 469
Superficie da asservire: mq. 42,50
Consistenza: seminativo
Indennità di asservimento: mq. 42,50 x €/mq. 3,50 x 0,333 = € 49,53
Indennità per occupazione temporanea
mq. 42,50x€/mq 3,50x1/12x6/12 = € 6,19
Totale indennità di esproprio € 55,72

a dedurre acconto corrisposto	€	39,60
Saldo da liquidare	€	16,12

(omissis)

Baschino Roberto nato a Cividale del Friuli il 29.04.1966 C.F. BSCRR766D29C758F
Foglio: 5
Mappale: 476
Superficie da asservire: mq. 21,60
Consistenza: seminativo

Indennità di asservimento: mq. 21,60 x €/mq. 3,50 x 0,333 =	€	25,17
Indennità per occupazione temporanea		
mq. 21,60x€/mq 3,50x1/12x6/12 =	€	3,15
Totale indennità di esproprio	€	28,32
a dedurre acconto corrisposto	€	20,14
Saldo da liquidare	€	8,18

(omissis)

Moimacco, 7 novembre 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI
RESPONSABILE DELL' UFFICIO ESPROPRI:
p.i. ed. Ermes Nadalutti

14_47_3_AVV_COM MORUZZO_21 PRGC

Comune di Moruzzo (UD) - Area tecnica e tecnico manutentiva

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 21 al PRGC la riqualificazione dei centri minori dei borghi e delle piazze. lavori di realizzazione del connettivo tra il compendio ed il Borgo di Santa Margherita, avvenuta con delibera del Consiglio comunale n.35 in data 15.10.2014.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 15.10.2014 è stata adottata ai sensi degli art.24 e 63 della L.R. 5/2007 la Variante n.21 al P.R.G.C. avente per oggetto la modifica della zonizzazione per l'inserimento di un vincolo preordinato all'esproprio richiesto dalle opere di "realizzazione del connettivo tra il compendio ed il borgo di Santa Margherita", il cui progetto definitivo è stato approvato con la medesima deliberazione.
Ai sensi del c.4 dell'art.17 del D.P. Reg. n.086/Pres. del 20.03.2008, la deliberazione di adozione,divenuta esecutiva,con i relativi elaborati,viene depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune per la durata di trenta giorni effettivi, dal 05.11.2014 al 05.12.2014 compreso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico dell'Ufficio Comunale suddetto.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 05.12.2014, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. Le opposizioni dovranno essere redatte in carta resa legale.
Moruzzo, 5 novembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Gino Gondolo

14_47_3_AVV_COM SACILE PAC VECCHIO MOLINO_010

Comune di Sacile (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 2 al PRPC di iniziativa privata ambiti di compensazione urbanistica

SC-3B, CC-c1, CC-c2 del PRGC denominato “Parco del Vecchio Molino”.

IL COORDINATORE D’AREA

Visto l’art. 25 della L.R. 23.02.2007, n. 5,
Visto l’art. 7 del D.P.R. 20.03.2008, n. 086/Pres,

RENDE NOTO

Che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 146 del 03.11.2014, è stata adottata la Variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata ambiti di compensazione urbanistica SC-3b, CC-c1, CC-c2 del P.R.G.C. denominato “Parco del Vecchio Molino”.
Successivamente alla presente pubblicazione, la deliberazione di adozione divenuta esecutiva, sarà depositata con i relativi elaborati presso l’Area Edilizia, Urbanistica, Ambiente del Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. anzidetto possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Sacile, 10 novembre 2014

IL COORDINATORE D’AREA:
arch. Sergio Della Savia

14_47_3_AVV_COM UDINE_DECR ESPR 5080_002

Comune di Udine - Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell’ambiente - Servizio amministrativo appalti - Unità operativa espropri

Lavori di “Collegamento tra viale Tricesimo ed il Cavalcaferrovia di Via Cividina - 2° fase funzionale - Tratto compreso tra via Molin Nuovo e via Cividina” Opera 5080/C stralcio funzionale A - Decreto di esproprio n. reg. priv. 1/2014 (PI/A 0009929 del 05.11.2014).

IL DIRIGENTE DEGLI ESPROPRI

(omissis)

Art. 1

Per la realizzazione dei Lavori di “Collegamento tra viale Tricesimo ed il Cavalcaferrovia di Via Cividina -2^ fase funzionale - Tratto compreso tra via Molin Nuovo e via Cividina” Opera 5080/C STRALCIO FUNZIONALE A è pronunciata ai sensi dell’art. 22 e 23 del D.p.r. 327/2001 e s.m.i. a favore del Comune di Udine l’espropriazione degli immobili di seguito indicati di proprietà delle Ditte elencate:

1) Comune di Udine - N.C.T.
- Fg. 7 Mappale. 15 - Qualità Ente urbano di mq. 412 - in esproprio l’intero mappale
superficie da espropriare: mq. 412,00
indennità provvisoria determinata in via d’urgenza: 37.080,00 € dicasi (euro trentasette-milaottanta/00);
- Fg. 7 Mappale 1449 - Qualità Ente urbano di mq. 40 - in esproprio l’intero mappale
superficie da espropriare: mq. 40,00
Indennità provvisoria determinata in via d’urgenza: 3.600,00 € dicasi (euro tremilaseicento/00)
- Foglio 7 Mappale n. 1453 - Qualità Ente urbano di mq. 100 - in esproprio l’intero mappale
superficie da espropriare: mq. 100,00
Indennità provvisoria determinata in via d’urgenza: 9.000,00 € dicasi (euro novemila/00)
- Foglio 7 Mappale n. 1456 - Qualità Ente Urbano di mq. 35 - in esproprio l’intero mappale
superficie da espropriare: mq. 35,00
Indennità provvisoria determinata in via d’urgenza: 3.150,00 € dicasi (euro tremilacentocinquanta/00)

corrispondente al N.C.E.U. -

Foglio 7 Mappali n. 15, n. 1449, n. 1453, n. 1456 - Categoria D/7
1 - Giobatta Bertoli fu Giuseppe s.r.l., con sede in Udine, via Molin Nuovo n. 65 P. IVA 00157070301
Proprietà per 1/1

2) Comune di Udine - N.C.T.
Foglio 7 Mappale n. 1455 - Qualità Orto 2^ di mq 15 - in esproprio l'intero mappale
superficie da espropriare: mq 15,00
Indennità provvisoria determinata in via d'urgenza: 1.800,00 € dicasi (euro milleottocento/00)
1 - Giobatta Bertoli fu Giuseppe s.r.l., con sede in Udine, via Molin Nuovo n. 65 P. IVA 00157070301
Proprietà per 1/1

3) Comune di Udine - N.C.T.
- Foglio 7 Mappale n. 1457 - Qualità Ente Urbano di mq. 2390 - in esproprio l'intero Mappale

corrispondente al N.C.E.U. -
- Foglio 7 Mappale n. 1457 - Categoria D/7

superficie da espropriare: mq. 2.390,00
Indennità provvisoria determinata in via d'urgenza: 88.440,00 € dicasi (euro ottantottoquattrocentoquaranta/00)
1 - Giobatta Bertoli fu Giuseppe s.r.l., con sede in Udine, via Molin Nuovo n. 65 P. IVA 00157070301
Proprietà per 1/1

4) Comune di Udine - N.C.T.
Foglio 7 Mappale n. 1469 - Qualità Seminativo 3^ di mq. 880 - in esproprio l'intero mapale,
superficie da espropriare: mq. 880,00
Indennità provvisoria determinata in via d'urgenza: 52.800,00 € dicasi (euro cinquanta duemilaottocento/00)
1 - Mussutto Andreina nata a Udine il 26.02.1955 c.f. MSSNRN55B66L483A - Proprietà per 1/3
2 - Mussutto Francesco, nato a Udine il 28.06.1951 c.f. MSSFNC51H28L483G - Proprietà per 2/3

5) Comune di Udine - N.C.T.
Foglio 7 Mappale n. 1462 - Qualità Seminativo 3^ di mq. 860 - in esproprio l'intero mappale
superficie da espropriare: mq. 860,00
Indennità provvisoria determinata in via d'urgenza: 39.560,00 € dicasi (euro trentanovemilacinquecentosessanta/00)
1 - Immobiliare Delta soc.a.r.l., con sede in Udine, via Dormisch n. 1 - P.IVA 01023370305 - Proprietà per 1/1

6) Comune di Udine - N.C.T.
Foglio 7 Mappale n. 1464 - Qualità Seminativo 3^ di mq. 110,00 - in esproprio l'intero mappale,
superficie da espropriare: 110,00
Indennità provvisoria determinata in via d'urgenza: 5.060,00 € dicasi (euro cinquemilasessanta/00)
1 - Immobiliare Delta soc.a.r.l., con sede in Udine, via Dormisch n. 1 - P.IVA 01023370305 - Proprietà per 1/1

7) Comune di Udine - N.C.T.
Foglio 7 Mappale n. 1466 - Qualità Seminativo arborato 3^ di mq. 580 - in esproprio l'intero mappale
superficie da espropriare: mq. 580,00
Indennità provvisoria determinata in via d'urgenza: 2.900,00 € dicasi (euro duemilanovecento/00)
1 - Sfiligoi Adriano nato a Udine il 08.09.195 c.f. SFLDRN57P08L483S - comproprietà per 6/12
2 - Simcic Daniela nata a Udine il 17.10.1952 c.f. SFLDRN57P08L483S - comproprietà per 3/12
3 - Simcic Vladimiro, nato a Gorizia il 31.03.1945 c.f. SMCVDM45C31E098U - comproprietà per 3/12

8) Comune di Udine - N.C.T.
Foglio 7 Mappale n. 75 - Qualità Prato 4^ di mq. 330 - in esproprio l'intero mappale
superficie da espropriare: mq. 330,00
Indennità provvisoria determinata in via d'urgenza: 1.650,00 € dicasi (euro milleseicentocinquanta/00)
1 - Bruseschi Pietro nato a Palmanova il 07.04.1954 c.f. BRSPTR54D07G284O - comproprietà per 1/4
2 - Bruseschi Alessandra, nata a Palmanova il 21.11.1955 BRSLSN55S61G284Z - comproprietà per 1/4
3 - Bruseschi Marco nato a Palmanova il 19.06.1959 c.f. BRSMRC59H19G284K - comproprietà per 1/4
4 - Bruseschi Rossella nata a Palmanova il 17.11.1951 c.f. BRSRSL51S57G284P - comproprietà per 1/4

(omissis)

LA DIRIGENTE DEGLI ESPROPRI:
dott.ssa Bruna Proclemer

14_47_3_AVV_FVG STRADE SPA_PROVV DAL 752 AL 764_VARIANTE DI MARIANO_003

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Provvedimenti dal n. 752 al n.764 del 28/10/2014. Lavori di riqualificazione della SS 56 (ora SR 56) nella tratta da Udine al raccordo autostradale Villesse-Gorizia sulla SS 305 (ora SR 305) al confine della Provincia in località Villanova dello Judrio con innesto sulla S.S. 56 (ora SR 56)". Decreti di Esproprio.

IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO

(OMISSIS)

DECRETA

Art. 1

Di disporre ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26 comma 11 ed art. 23 del D.P.R. 08.06.2001 nr. 327, l'espropriazione degli immobili sotto indicati ed il passaggio del diritto di proprietà in favore della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Stradale" con sede in Trieste c.f. 80014930327, sotto la condizione sospensiva che il Decreto di esproprio sia notificato ed eseguito, delle seguenti aree:

Art. 2

Ditta proprietaria	Comune	F.M.	P.C.	Sup. in esproprio	Consistenza	Indennità (€)
APS AROSIO EXTRUSION S.P.A. Con socio unico sede Mariano del Friuli	Mariano del Friuli	7	1636/6	275 mq	Bosco spontaneo	€ 1.454,35
			1634/11	487 mq	Strada	
CALLEGARI Olga nt. San Giovanni al Natisone (UD) 23/06/1937	Mariano del Friuli	7	1829/2	222 mq	Seminativo	€ 1.813,00
D'AMBROSIO Giuseppina nt. Mercato San Severino (SA) 26/04/1958	Mariano del Friuli	7	1816/1	1.382 mq	Seminativo	€ 34.543,51
			1816/2	2.320 mq		
MAURI Mario nt. Gradisca d'Isonzo (GO) 31/07/1948	Mariano del Friuli	7	1818/1	1.106 mq	Seminativo	€ 4.993,24
			1818/2	34 mq		
GAROFOLO Gabriele ½ nt. Firenze (FI) 29/09/1962 MUSINA Sabina ½ Nt. Cormons (GO) 07/07/1971	Mariano del Friuli	11	1521/10	306 mq	Area commerciale	€ 30.129,00
			1521/17	26 mq		
VISINTIN Franco Nt. Mariano del Friuli (GO) 27/09/1957	Mariano del Friuli	6	474/2	678 mq	Orto	€ 16.745,07
			474/3	1.436 mq	Seminativo	
				194 mq	Vigneto	
GALLO Fabrizio Nt. Gorizia (GO) 23/04/1972	Mariano del Friuli	6	501/6	180 mq	Vigneto	€ 29.041,67
			501/5	10 mq		
		10	534/2	345 mq		
			531/9	490 mq		
SILVESTRI Franco Nt. Mariano del Friuli (GO) 27/07/1962	Mariano del Friuli	10	549/2	212 mq	Seminativo	€ 2.293,13

Art. 3

Di dare atto, ai sensi dell'art. 23.1 lett. e-bis T.U. , che è stato emanato in data 16/04/2010 n. 266. il decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto, a norma dell'art. 22 bis T.U. e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di

occupazione è stato eseguito ai sensi e per gli effetti dell. Art.24 T.U.;

Art. 4

Di dare atto, ai sensi dell'art. 23.1 lett. f del T.U., che il passaggio delle proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che i medesimi decreti siano successivamente notificati;

Art. 5

Di notificare a tutti i proprietari, ai sensi dell'art. 23.1 lett. g T.U., il presente decreto nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 6

Di dare atto che l'esecuzione dei decreti deve intendersi già avvenuta per effetto delle immissioni in possesso da parte del tecnico incaricato Geom. PACORIG Daniele, con la redazione dei verbali di cui all'art. 24 , redatti in sede di esecuzione della disposta occupazione d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis T.U.;

Art. 7

Di disporre senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23.2 T.U., la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, la trascrizione e la volturazione presso l'Agenzia del Territorio, dei decreti;

Art. 8

Di trasmettere ai sensi dell'art. 23.5 T.U. estratto del presente decreto di esproprio entro 5 giorni , per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la indennità resta fissata nella somma depositata;

Art. 9

Di dare, infine, atto che attraverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'art. 53 T.U. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato , entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE Spa:
avv. Roberto Paviotti

14_47_3_CNC_AZ OSP SM MISERICORDIA_GRADUATORIA 1 DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA TORACICA_008

Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia toracica.

Con il Decreto del Direttore Generale n. 844 del 06.11.2014, è stata approvata la seguente graduatoria di merito:

Graduatoria FINALE	Cognome	Nome	Data di nascita	TOTALE (su p.100)
1	ARESU	Giuseppe	30/08/1978	88,200
2	LONDERO	Francesco	22/04/1982	84,820
3	DAVOLI	Fabio	16/07/1978	84,140
4	MURIANA	Piergiorgio	21/01/1983	82,740
5	GROSSI	William	01/02/1981	81,185
6	LAROCCA	Valentina	31/07/1983	81,168
7	PRIMICERI	Cristiano	15/04/1980	77,285
8	BATTISTELLA	Lucia	07/04/1982	74,403
9	MARINO	Francesco	08/10/1976	74,263
10	PINNA	Eva	04/03/1978	67,497

ed è stato dichiarato vincitore il sig.:
- ARESU dott. Giuseppe

IL RESPONSABILE S.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE F.F.:
dott.ssa Donatella Fiappo

14_47_3_CNC_COM TRIESTE_CONCORSO 2 AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO CON CONDUCENTE_007

Comune di Trieste - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP

Pubblico concorso per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Rende noto che il Comune di Trieste bandisce un concorso pubblico per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. Il termine per la presentazione delle domande scade il 19 dicembre 2014.

Il bando è scaricabile sul sito del Comune di Trieste - www.retecivica.trieste.it sezione bandi e concorsi.

Informazione presso l'Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione Attività Produttive e SUAP.

Trieste, 6 novembre 2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Lorenzo Bandelli

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali